SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

532ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» **(2808)**:

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... 4 e *passim*
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 13, 30, 37
COVI *(Repubb.)* 14, 21
BATTELLO *(Com.-PDS)* 16
CASOLI *(PSI), relatore* ..... 17 e *passim*
* SALVATO *(Rifond. Com.)* 21
* SCOTTI, *ministro dell'interno* 22
LIPARI *(DC)* 22
* ONORATO *(Sin. Ind.)* ..... *Pag.* 23
CORRENTI *(Com.-PDS)* 26, 35
GALLO *(DC)* 32
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 35

SENATO

Convalida della nomina a senatori a vita di Giovanni Agnelli, Giulio Andreotti, Francesco De Martino, Emilio Paolo Taviani 38

Composizione 39

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 39

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 39

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... *Pag.* 40, 45
CORRENTI *(Com.-PDS)* ..... 42 e *passim*
CASOLI *(PSI), relatore* ..... 42 e *passim*
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... 43 e *passim*
* SALVATO *(Rifond. Com.)* 44, 80
* GRECO *(Com.-PDS)* 49, 62
BATTELLO *(Com.-PDS)* 54, 59, 74
* GALLO *(DC)* 54, 61
COVI *(Repubb.)* ..... 56 e *passim*
* SCOTTI, *ministro dell'interno* ..... 57 e *passim*
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 60, 75
ACONE *(PSI)* 63
BOGGIO *(DC)* 65
MURMURA *(DC)* 68, 71
IMPOSIMATO *(Com.-PDS)* 69, 89
* GUIZZI *(PSI)* ..... 78 e *passim*
FERRARINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 90
FIOCCHI *(Misto-PLI)* ..... *Pag.* 94
FILETTI *(MSI-DN)* 96
PINTO *(DC)* 100
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 101

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1991 103

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 105

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 105, 106
Interrogazioni da svolgere in Commissione 119

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bochicchio Schelotto, Butini, Cattanei, De Cinque, Dell'Osso, Dipaola, Evangelisti, Fassino, Fontana Walter, Gianotti, Grassi Bertazzi, Leone, Marinucci Mariani, Perricone, Saporito, Senesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, Fioret, Parisi e Rubner, a Rovaniemi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Fabris, a Rovaniemi, in rappresentanza del Senato, alla V Conferenza europea delle Regioni frontaliere.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» (2808)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge 2808. Questa mattina si è svolta la discussione generale alla quale hanno replicato il relatore ed il sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Ruffino.

Do la parola per la replica al sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, senatore Castiglione.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, nella discussione generale di questa mattina sono stati ripresi alcuni argomenti critici nei confronti del provvedimento in esame, che sono già stati oggetto di ampio dibattito nell'esame del precedente decreto, svoltosi alla Camera ed anche qui in Senato, in Commissione giustizia.

Innanzi tutto si è contestata la volontà di modificare la legge penitenziaria, la cosiddetta legge Gozzini, sottolineando gli aspetti positivi da questa evidenziati nel corso della sua applicazione. Anche il Governo condivide questi giudizi positivi: certamente la riforma penitenziaria ha prodotto i risultati per la quale quella legge fu approvata, vale a dire ristabilire all'interno degli istituti penitenziari un clima più sereno, tale da consentire un reale rapporto tra detenuti ed istituzione carceraria in relazione agli obiettivi di recupero e di reinserimento sociale dei detenuti stessi.

D'altra parte, i fenomeni che avevano scosso la pubblica opinione hanno portato il Governo a riconsiderare alcune misure, proprio per evitare quegli aspetti applicativi della legge penitenziaria che avevano determinato casi e situazioni che sono stati ampiamente criticati.

Nel corso del suo intervento il senatore Corleone ha detto che il primo decreto-legge presentato dal Governo non era certamente apprezzabile: in realtà egli ha detto qualcosa di peggio, ma mi limito a riassumere il suo giudizio negativo. A tale proposito, devo ripetere una valutazione che ebbi modo di esprimere a nome del Governo quando in Senato discutemmo alcune interpellanze ed interrogazioni in materia: quel provvedimento, adottato in un clima di tensione e di preoccupazione da più parti manifestate nel paese, aveva l'intendimento di bloccare temporaneamente l'erogazione dei benefici premiali previsti dalla legge Gozzini, al fine di consentire una pausa di riflessione e la predisposizione di interventi legislativi che tenessero conto dei fenomeni che si erano determinati. Peraltro, il Governo è stato ampiamente disponibile nelle fasi successive ad accettare modifiche e correzioni proposte dal Parlamento che sono state introdotte nel testo del primo provvedimento, quello che poi non venne convertito in legge dalla Camera, proposte che tutto sommato hanno trovato spazio nel decreto-legge che oggi il Senato sta esaminando in prima lettura.

In sostanza, è stata scelta la strada della correzione rispetto a due questioni: quella di rendere meno agevoli le misure premiali per una certa categoria di reati e quella di richiedere, sempre per una certa categoria di reati, i più gravi, l'espiazione almeno di una parte della pena prima che tali benefici possano essere applicati. Mi sembra che pur con le differenziazioni tra le posizioni che nei vari dibattiti alla Camera e al Senato sono emerse, il giudizio su tali proposte sia complessivamente positivo.

È stata ribadita in più occasioni la preoccupazione (anche se troviamo una linea di tendenza contaria in un emendamento del senatore Covi che poi discuteremo) rispetto a quella che è stata definita la «prova diabolica»: per una serie di reati, che nel testo attuale sono quelli di associazione di stampo mafioso, bisogna fornire la prova che non vi sono più collegamenti con la criminalità organizzata per poter beneficiare appunto delle misure premiali. Questa norma non è stata

più ripetuta per l'altra serie di reati, che in un primo tempo era stata presa in considerazione, di rilevante gravità ma che non necessariamente presuppongono l'associazione criminosa o l'associazione di stampo mafioso.

Si è detto che questa norma contrasta con i princìpi generali rispetto all'applicazione di misure che devono avere il loro fondamento su indirizzi e impostazioni di carattere generale, senza particolari differenziazioni e che, soprattutto, pretende da chi ne richiede l'applicazione la dimostrazione di qualcosa che è difficile poi anche corroborare con elementi obiettivi, cioè di non aver più relazioni con la criminalità organizzata. Se però vogliamo rimanere – come si è invocato – nel rispetto dei princìpi generali della riforma penitenziaria, è evidente che nel caso di reati di associazione di stampo mafioso attraverso un giudicato il collegamento o la partecipazione a forme organizzate di criminalità risultano dalla sentenza di condanna. Pertanto, rispetto ad una situazione accertata e non da accertarsi, che riguarda la seconda parte del primo comma dell'articolo 1, cioè reati gravi che non presuppongono necessariamente la forma associativa, sarebbe stato decisamente più pesante pretendere la dimostrazione di non collegamento, di non avere cioè contatti con la criminalità organizzata. Per questa parte di reati, cioè per quelli che sono sanzionati con un accertamento giudiziale di una sentenza passata in giudicato che afferma che il detenuto ha avuto una partecipazione attiva (altrimenti non sarebbe stato condannato per questo reato) ad associazione criminosa, il richiedere, nello spirito del recupero che la legge Gozzini pone alla base di tutte le misure premiali da essa previste, di dimostrare, rispetto ad una situazione accertata, che questi collegamenti non esistano più non sembra al Governo una particolare forzatura, ma sembra anzi che sia, rispetto anche a casi che si sono verificati, una necessaria tutela proprio nello spirito e nell'indirizzo generale della legge di riforma penitenziaria; cioè che vi siano elementi per ritenere, rispetto a detenuti che avevano commesso questo tipo di reati di particolare gravità di forma e di stampo associativo criminale o mafioso, che hanno interrotto questi rapporti. Infatti, rimettere qualcuno in libertà per misure premiali, per lavoro all'esterno o per quant'altro previsto dalla legge penitenziaria, senza avere la garanzia che un soggetto, rispetto al quale sia stata accertata questa particolare forma di commissione di reati, cioè di stampo associativo, uscendo non riattivi questi collegamenti non credo sarebbe una misura di tutela che non tradisca e non vada contro lo spirito della legge Gozzini.

Ecco perchè il Governo, che pure aveva previsto una norma più ampia, ha tenuto conto del dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati nel ripresentare il decreto-legge e ha previsto due distinte situazioni per i reati più gravi, quelli di tipo associativo, per i quali è stata richiesta in positivo la prova di non mantenere più relazioni con la criminalità organizzata, e poi per gli altri reati, pure di particolare gravità, per i quali invece è stata richiesta la prova contraria, cioè che sia chi viene richiesto di applicare le misure premiali a dover accertare e provare, o avere elementi per ritenere la non concedibilità in relazione al permanere appunto di relazioni con la criminalità organizzata.

Complessivamente, mi rendo conto dell'esistenza di alcune perplessità, pure legittime, che io rispetto. Siamo in presenza evidentemente di interventi che vogliono fronteggiare una situazione particolarmente difficile e grave di criminalità che il paese deve affrontare in determinate zone, e vi è pertanto la necessità di avere queste tutele e queste garanzie. Ma – ripeto – ad avviso del Governo il decreto oggi in esame è rispettoso dei princìpi generali della legge Gozzini, di cui fa salvi gli indirizzi fondamentali, con alcune cautele maggiori, però, rispetto al testo precedente, tenendo conto di situazioni che si sono verificate.

È vero che certi fenomeni e certe situazioni che hanno colpito in modo particolare la pubblica opinione sono state determinate più che da una inadeguatezza della legge Gozzini da una sua cattiva applicazione, ma la necessità di impedire comunque il ripetersi di questi fenomeni ha indotto il Governo, e la stessa Camera dei deputati che ha approvato il testo nella precedente presentazione, a considerare che le misure proposte sono giuste, adeguate e rispettose dei princìpi generali.

L'altra critica complessiva che è stata avanzata al disegno di legge per la parte riguardante le norme penali in senso stretto è quella relativa alle modifiche delle norme del codice di procedura penale o comunque di norme penali. Si è detto – ed in linea generale questo può apparire anche giusto – che queste norme non si modificano per decreto-legge; per il nuovo codice di procedura penale è stato poi sottolineato che esiste una procedura che andava rispettata.

Il Governo ritiene che queste considerazioni abbiano certamente un loro fondamento, ma è dell'avviso che in una particolare situazione il Governo e il Parlamento – perchè in definitiva il Parlamento, sia pure nell'altro ramo, si è espresso ed oggi si esprimerà anche il Senato – debbano tener conto di una situazione eccezionale e della urgenza di intervenire.

Noi infatti non modifichiamo in via normale norme penali o norme processuali attraverso provvedimenti straordinari (perchè la incompatibilità e la contraddizione sarebbero indubbiamente fondate e da accogliere), ma abbiamo ritenuto – lo ha valutato il Governo, e pensiamo che debba valutarlo anche il Parlamento – che rispetto ad una situazione di particolare gravità ed eccezionalità per l'ordine pubblico fosse necessario intervenire con strumenti di urgenza dei quali, passando al vaglio del Parlamento, si verifichi se siano rispettosi dei princìpi generali e dell'esigenza di tutela delle norme processuali o del sistema generale delle norme penali, senza creare particolari disequilibri e senza discostarsi dagli indirizzi generali di una normativa penalistica. Sotto questo aspetto, anche il Senato oggi può valutare e giudicare, votando ed eventualmente accettando il testo del decreto-legge, che le misure e gli indirizzi adottati trovavano e trovano giustificazione nella eccezionalità della situazione dell'ordine pubblico nel nostro paese.

Sono state fatte anche altre considerazioni che si sono tradotte poi in proposte di emendamenti: rispetto ad esse il Governo si riserva più specificamente, quando passeremo all'esame dell'articolato, di dare puntuale risposta. Mi limiterò soltanto – perchè è stato fatto un richiamo in proposito ancora una volta – a riferirmi alle critiche

avanzate in ordine ad una modifica: quella relativa all'ordine di cattura per determinati reati, rispetto ai quali si afferma che si sarebbe stravolto il principio fissato dal nuovo codice di procedura penale, ma che poi avevamo modificato ancor prima con la legge n. 30, senatore Gallo, che abbiamo portato avanti, la legge sul mandato di cattura, che elimina il mandato di cattura obbligatorio. Devo ribadire che, pur se a prima lettura potrebbe sembrare che ciò sia avvenuto, non è stato reintrodotto il mandato di cattura obbligatorio: si è solo stabilito che nel caso della ricorrenza di reati di particolare gravità, fermi restando i principi generali in base ai quali l'individuo è mantenuto in carcere solo se ci sono ragioni di ordine generale (quali la tutela della prova, il pericolo di fuga, il pericolo sociale), dovrà essere il giudice a motivare perchè non emette un provvedimento limitativo della libertà personale e perchè non ritiene utilizzabili altre forme di tutela, quelle cioè previste dal nuovo codice di procedura penale. Si tratta quindi di una misura di maggiore rigore, non di una inversione o di una lesione del principio generale introdotto dal nuovo codice di procedura penale e ancor prima dalla riforma della normativa in materia di mandato di cattura.

Questa replica ha voluto fare riferimento solo agli aspetti essenziali del dibattito svolto nel corso della discussione generale, con la riserva di reintervenire su aspetti più specifici di critica di norme e di emendamenti presentati.

Il Governo ritiene di raccomandare al Senato una rapida conversione del decreto-legge in modo da consentirne al più presto un varo definitivo dopo la seconda lettura della Camera. Si tratta infatti di uno strumento importante, indispensabile per la lotta ai fenomeni della criminalità organizzata del nostro paese, di uno strumento in grado di conferire maggiore credibilità alle istituzioni e ridare fiducia al cittadino nei confronti dell'efficienza di intervento dei poteri dello Stato contro i fenomeni di criminalità. (*Applausi del senatore Gallo e del relatore*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2808.

POZZO, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi ad essi.

Nel confermare poi il parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione per quanto concerne i commi 1 e 3 dell'articolo 14 e l'articolo 19, fa presente che tale parere contrario è da intendersi superato ove l'Assemblea dovesse approvare emendamenti soppressivi, all'articolo 14, comma 3, dell'inciso "anche in quiescenza" e dell'intero articolo 19».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, dichiara di non avere nulla da osservare, ad

eccezione dell'emendamento 19.1, su cui ribadisce il parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto trattasi di emendamento che sostanzialmente riproduce l'articolo 19 del decreto, su cui la Commissione ha già espresso parere contrario».

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, devo far presente che, in conseguenza dei pareri della 5ª Commissione permanente, potrebbero rendersi necessarie vaotazioni qualificate da effettuare con procedimento elettronico. Decorre quindi da questo momento il termine dal preavviso prescritto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5, e 13 marzo 1991, n. 76.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO I

PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI

Articolo 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – *(Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)*. – 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.».

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«*1.* I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».

3. L'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole: «di particolare pericolosità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «socialmente pericolosi»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».

4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«*2.* Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.».

5. Dopo l'articolo 58-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

«Art. 58-*ter*. – *(Persone che collaborano con la giustizia).– 1.* Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-*ter* e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.».

6. Dopo l'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 58-*quater*. – *(Divieto di concessione di benefici). – 1.* L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi

dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-*ter*, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-*bis* e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.».

7. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Gli elementi richiesti dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere acquisiti anche ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, del lavoro esterno, della semilibertà e della liberazione condizionale per i condannati per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 422 del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis*.

2. Tali elementi devono risultare da apposito parere motivato obbligatorio, ma non vincolante, redatto da apposita commissione da istituire presso le prefetture, con le modalità che saranno indicate da successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dell'interno».

1.6 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Salvo quanto disposto dall'articolo 209 del codice penale, i permessi premio, l'ammissione al lavoro esterno, nonchè le misure alternative alla detenzione non possono essere concessi, se sono stati acquisiti elementi tali da provare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, ai condannati per taluno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui agli articoli 285, 286, 422, 630 del codice penale;

b) delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

c) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis*;

d) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nel caso sia stata inflitta condanna superiore a dieci anni di reclusione;

e) delitti di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* del codice penale, nonchè per il delitto di cui all'articolo 422 del codice penale, possono fruire della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, del lavoro esterno, della semilibertà e della liberazione condizionale, se non esiste prova che intrattengono nell'attualità collegamenti con la criminalità organizzata».

1.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, nell'articolo 4-bis *richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente*:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630 del codice penale, e di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

1.1 COVI

Al comma 1, nell'articolo 4-bis *richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole*: «per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale».

1.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, nell'articolo 4-bis *richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole*: «solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere» *con le altre*: «se sono stati acquisiti elementi tali che escludono».

1.10 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, nell'articolo 4-bis *richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole*: «criminalità organizzata o eversiva» *con le altre*: «le organizzazioni criminali o eversive».

1.11 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, nell'articolo 4-bis *richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole da*: «decide acquisite dettagliate informazioni» *fino a*: «il giudice decide» *con le altre*: «acquisiscono informazioni tramite gli organi di pubblica sicurezza. In ogni caso detti magistrati provvedono».

1.12 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, nell'articolo 4-bis *richiamato nel capoverso 2, al primo periodo, sostituire le parole*: «competente in relazione al luogo di detenzione del condannato» *con le altre*: «competente in relazione al luogo della dimora del condannato all'atto della carcerazione».

1.2 COVI

Al comma 2, al capoverso 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo» *con le altre*: «la metà» *e le parole*: «di non oltre cinque anni» *con le altre*: di non oltre otto anni»;

al terzo periodo sostituire le parole: «di almeno dieci anni» *con le altre*: «di almeno quindici anni».

1.3 COVI

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

1.4 BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, SALVATO, ONORATO

Sopprimere il comma 4.

1.13 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, farò un intervento molto breve, perchè questa mattina nel dibattito generale già ho illustrato le ragioni per cui il nostro Gruppo dà un giudizio negativo e lo stesso sottosegretario Castiglione lo ha riportato nella sua replica.

Mi limito a dire che questi emendamenti, che si riferiscono nella sostanza tutti al Capo I dell'articolo 1, chiedono di invertire la logica e

quindi di eliminare il più possibile queste modalità di prova diabolica che, anche se corretta in parte, esiste tuttora.

Soprattutto noi poniamo la questione di non fare di ogni erba un fascio perchè il Sottosegretario ha detto cose che mi sembra si contraddicano con il testo; infatti all'articolo 1 si fa ancora riferimento ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Ritengo allora che questo sia veramente arretrato rispetto alla stessa emergenza, allo stesso pericolo che può derivare e che può essere assunto come necessità e urgenza per quanto riguarda il fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o di altro genere.

Questo è un dibattito che abbiamo già fatto e che è adesso inutile riprendere, in questo provvedimento, assumendo tali delitti proprio nel momento in cui tutti i capi delle organizzazioni di questo tipo sono nell'articolo 21, perchè oltretutto non c'è retroattività in questo senso; dall'altra parte dobbiamo affrontare prima o poi il problema di chi invece ancora non ha chiesto i benefici perchè chiede altro: ricordavo questa mattina l'incontro a Rebibbia del ministro della giustizia Martelli con Renato Curcio; questo è il segno di una volontà e di una necessità di affrontare un problema ancora aperto. Esistono queste due realtà che ho ricordato: l'articolo 21, i permessi premio, tutta una fascia di benefici e c'è poi l'altro termine di riferimento, mentre nel decreto non se ne tiene conto.

Ritengo che questo sia un grave errore che segna una contraddizione tra la realtà ed il testo del decreto. Per questo motivo nei nostri emendamenti noi togliamo questo riferimento e dall'altra parte, ad esempio, nell'emendamento 1.7, diciamo che i pareri di questi comitati presso le prefetture, se devono esistere devono essere pareri motivati e obbligatori ma non vincolanti perchè riteniamo che occorra lasciare comunque la possibilità al magistrato di decidere. Negli emendamenti 1.7 e 1.8 ribaltiamo la logica e diciamo che i benefici non possono essere concessi se sono stati acquisiti elementi tali da provare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Analogamente, nell'emendamento 1.8 ribaltiamo la logica per le altre categorie, prevedendo che i suddetti benefici possano essere concessi se non esiste prova che i soggetti interessati intrattengono nell'attualità collegamenti con la criminalità organizzata. In sostanza, in merito ad entrambe le fattispecie presenti nel decreto, noi ribaltiamo la logica per quanto è rimasto di prova diabolica richiesta. Inoltre, la cosa più importante che chiediamo è di eliminare, in quella sorta di litania che viene recitata, il riferimento a delitti commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 mira ad unificare la norma del primo comma dell'articolo 4-*bis*, *sub* articolo 1 del disegno di legge. La disposizione, come è dettata dal decreto, opera, infatti, una dicotomia tra i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 620 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti da un lato, e i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629,

secondo comma, del codice penale ed all'articolo 73 del predetto testo unico sugli stupefacenti, dall'altro lato. In merito ai primi deve essere accertato che sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, mentre per quanto attiene i secondi si dice, invece, che i benefici possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Ebbene, il mio emendamento tende ad unificare e a far rientrare anche la seconda categoria di reati tra quelli per i quali i benefici possono essere concessi solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e questo perchè si tratta di delitti di rilevante allarme sociale. Il sottosegretario Castiglione ha testè affermato che questa distinzione è stata determinata dal fatto che non necessariamente i reati di omicidio, di rapina aggravata o di estorsione aggravata sono legati ad attività sostanzialmente derivante dall'associazione nella criminalità organizzata. Egli ha detto «non necessariamente», ma in realtà, in alcuni casi possono presupporre tale legame ed è per questo motivo che io propongo questa unificazione. Tra l'altro, tra questi reati ne sono indicati due, quelli di cui agli articoli 628, terzo comma (rapina aggravata) e 629, secondo comma, a proposito dei quali l'aggravamento previsto dal codice è proprio legato, in una determinata ipotesi, al fatto che siano commessi nell'ambito di una organizzazione punita ai sensi dell'articolo 416-*bis*. Inoltre, va ricordato che il reato di estorsione è proprio uno dei delitti tipici attraverso i quali si attuano le malefatte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e camorristico.

Ritengo, quindi, che sia opportuna questa unificazione ed aderisco con grande fervore alla proposta che colui che ha subìto condanna per reati così gravi nella condizione di dover provare che ha chiuso con la criminalità organizzata. Ciò proprio per quello che diceva il sottosegretario Castiglione nel suo intervento, ossia che nella sentenza di condanna passata in giudicato vi è l'accertamento di questa appartenenza e, dunque, in relazione al programma di rieducazione previsto dalla legge sull'ordinamento penitenziario, con il proprio comportamento deve dare sostanzialmente evidenza che tale legame è stato interrotto. Insisto pertanto affinchè questo emendamento sia accolto.

L'emendamento 1.2 concerne il comma 2 dell'articolo 4-*bis* introdotto dall'articolo 1, secondo il quale si attribuisce al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato il compito di acquisire informazioni in ordine al collegamento del condannato stesso con la criminalità organizzata. L'emendamento che propongo è teso a modificare tale previsione, nel senso di affidarne la competenza al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica «competente in relazione al luogo della dimora del condannato all'atto della carcerazione». Infatti è lì che egli si è attivato criminosamente: il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo della dimora può accertare meglio di quanto non possa fare il comitato competente in relazione al luogo di detenzione del condannato se continuano ad esistere o no i vincoli con l'organizzazione criminale.

Mi si opporrà che ciò è impossibile, perchè il medesimo comma 2 prevede che al suddetto comitato provinciale possa essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto e ciò implicherebbe il trasferimento del direttore dell'istituto di carcerazione nel luogo in cui risiede il comitato provinciale competente. Osservo tuttavia che la presenza del direttore dell'istituto non è obbligatoria; è solo prevista la facoltà di chiamarlo a partecipare. Di fronte all'opportunità che l'accertamento venga effettuato nel luogo in cui sono stati commessi i reati, mi sembrerebbe logico che ciò si realizzi e quindi chiedo che sia accolto l'emendamento.

L'emendamento 1.3, infine, è teso a prolungare il termine di carcerazione decorso il quale può essere concesso il beneficio dell'assegnazione al lavoro esterno. La norma in esame prevede che tale beneficio possa essere concesso «se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*» – cioè quei reati efferati – «...dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre 5 anni.». Con il mio emendamento chiedo che tale termine sia elevato, prescrivendo che l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno la metà della pena e comunque di non oltre otto anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo poi si prevede che l'assegnazione al lavoro all'esterno possa avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni; io propongo che tale termine venga portato a quindici anni.

Questo, signor Presidente, onorevole Sottosegretario e onorevole relatore, perchè a me pare che l'assegnazione al lavoro all'esterno sia uno dei canali attraverso i quali si possono determinare dissociazioni volontarie dal carcere e perchè, data l'efferatezza dei reati e dato che questi sono commessi all'interno dell'organizzazione criminosa, ciò che più conta è il decorso del tempo affinchè vi sia una maggiore probabilità di vera e propria dissociazione dall'associazione criminosa.

Raccomando questo emendamento all'attenzione dell'Assemblea.

BATTELLO. Conformemente a quanto ho spiegato in sede di discussione generale, nell'ambito della riforma della legge Gozzini propongo di mantenere ferma la categoria della particolare pericolosità sociale, che si intenderebbe invece sostituire con la generica categoria di pericolosità sociale (con i conseguenti rischi che ho indicato stamattina).

Il mio emendamento è volto a mantenere l'attuale testo della legge Gozzini.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, nel primo capoverso, dopo la parola: «condannato» *aggiungere le seguenti*: «per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*».

1.14 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 1.14, dopo alcune sollecitazioni da parte dei vari Gruppi, in quanto la previsione del comma 6 dell'articolo 1 tende a rendere inapplicabili o a revocare determinate misure, cosiddette premiali, nei confronti di condannati che abbiano commesso fatti rientranti nell'ipotesi di evasione. Poichè possono essersi rese responsabili di evasione anche persone condannate per reati di lieve entità e siccome non ritengo che sia nello spirito del provvedimento perseguire in modo particolarmente rigoroso condannati che abbiano commesso fatti che non danno luogo ad un particolare allarme sociale, propongo di limitare l'efficacia di tale norma a coloro che siano stati condannati per delitti che rientrano nella previsione dell'articolo 4-*bis* di cui al comma 1 del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.5, in quanto tende a sopprimere nella sua interezza l'articolo 1 che, nello spirito del provvedimento, rappresenta un punto fondamentale, almeno per quanto riguarda il nuovo regime della legislazione premiale.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 1.6 (sia in riferimento al primo comma, sia al secondo) con il quale si propone la sostituzione dell'articolo 1 con un nuovo testo. Esprimo parere contrario in quanto si tratta di un emendamento riduttivo che tende, per quanto riguarda il primo comma, ad escludere i delitti commessi per fine di eversione e di terrorismo; invece, in base allo spirito del provvedimento, si ritiene che vi sia una equivalenza dal punto di vista della pericolosità sociale non soltanto nei confronti dei condannati per reati associativi, così come previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ma anche nei confronti dei condannati per delitti commessi per fini di eversione o di terrorismo, ipotesi altrettanto gravi e non del tutto peregrine e remote nella rappresentazione della nostra realtà. Naturalmente esprimo parere contrario anche sul comma 2 dell'emendamento 1.6, in quanto esso stabilisce che gli elementi in base ai quali applicare o meno tali benefici, anzichè essere acquisiti dalla commissione (naturalmente fermo restando il libero apprezzamento del giudice) devono essere redatti, in modo non vincolante, da una apposita commissione da istituire presso le prefetture. Il provvedimento al nostro esame già prevede l'istituzione di un apposito comitato che è già in grado di funzionare senza attendere gli ulteriori tempi necessari per costituire questa nuova commissione. Per questi motivi, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.6 nel suo complesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.7, esprimo parere contrario in quanto si ispira sempre a quel criterio riduttivo a cui ho fatto precedentemente riferimento e che vanificherebbe, almeno in parte, lo spirito e l'obiettivo della legge ed impedirebbe il pieno raggiungimento degli obiettivi che essa persegue.

Esprimo parere contrario anche in ordine all'emendamento 1.8, per le ragioni precedentemente esposte.

Allo stesso modo, il parere è contrario sull'emendamento 1.1, presentato dal senatore Covi. Dico subito che con questo emendamento si intende unificare le due ipotesi gradatamente ritenute più gravi contenute nell'articolo 1. Questo articolo – giova ripeterlo – ha introdotto un triplice criterio di valutazione. Il primo è generale, che è rimasto praticamente immutato per tutte le ipotesi non contemplate dal primo comma dell'articolo 1. C'è poi un ipotesi più grave dal punto di vista probatorio, in quanto si richiede un *quid pluris*, una prova positiva della cessazione di qualsiasi vincolo, per una serie di reati che sono oggettivamente più gravi. La terza ipotesi in ordine alla quale si chiede un *quid pluris* probatorio, ma che è un *quid minoris* rispetto al pacchetto di reati contemplati nella prima parte dell'articolo 1, risponde ad una esigenza di graduazione nei criteri di valutazione degli elementi probatori... (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di fare silenzio, poichè difficilmente si riesce a udire la parola del relatore.

CASOLI, *relatore*. Non è che sia una gran perdita, ma ritengo che siccome siamo in Parlamento ci dovrebbe essere consentito di parlare, se non con la pretesa di essere ascoltati, almeno per poter esprimere con un minimo di tranquillità il parere su materie effettivamente delicate.

Ad ogni modo, il parere sull'emendamento 1.1 è contrario, proprio perchè tende ad unificare ipotesi che la legge ha considerato oggettivamente e gradatamente diverse in termini di gravità.

Esprimo parere contrario anche per l'emendamento 1.9, che ribadisce il criterio riduttivo della soppressione della previsione relativa ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Anche questa riduzione in parte vanificherebbe gli obiettivi che la legge intende perseguire.

L'emendamento 1.10 è una mera precisazione terminologica, in quanto tende a sostituire le parole: «solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere» con le altre: «se sono stati acquisiti elementi tali che escludono». Non sono un accademico della Crusca, ma a me sembra che anche la frase proposta non sia più corretta di quella che si vorrebbe sostituire. Quindi, sia pure per questa motivazione di carattere terminologico, non mi sembra esistano ragioni sufficienti per sostituire una frase con un'altra che ha esattamente lo stesso valore.

Anche l'emendamento 1.11 è una mera precisazione di ordine terminologico: si intende sostituire le parole: «criminalità organizzata o eversiva», con le altre: «le organizzazioni criminali o eversive». Non so se sia meglio l'uno o l'altra: sta di fatto che il testo adottato dal legislatore proponente usa sempre nelle varie disposizioni le parole «criminalità organizzata o eversiva». Quindi, anche per coerenza terminologica mi sembra meglio optare per la formula adottata nel decreto-legge, anche se ovviamente il relatore non fa barricate su questi punti.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.12, che tende a sostituire le parole da: «decide aquisite dettagliate informazioni» fino a: «il giudice decide» con le altre: «acquisiscono informazioni tramite gli organi di pubblica sicurezza. In ogni caso detti magistrati provvedono».

Credo che la legge abbia voluto proprio acquisire un'ulteriore e più responsabile precisazione probatoria attribuendola ad un apposito comitato specializzato, anzichè fare ricorso genericamente alla autorità di pubblica sicurezza. Pertanto esprimo parere contrario all'emendamento 1.12.

Per quel che riguarda l'emendamento 1.2 del presidente Covi, il mio parere è del pari contrario perchè mi sembra che il testo della legge, facendo riferimento ai fini della concessione di questi benefici, alla competenza del giudice del luogo di detenzione del condannato, abbia voluto sottolineare che è proprio il luogo di detenzione del condannato a consentire, meglio di qualsiasi altra ubicazione, di stabilire se esistono o meno collegamenti tra colui che è detenuto, e che quindi bene o male rappresenta un punto fermo al quale eventualmente si rapporteranno gli altri, ed altri soggetti. Quindi, l'accertamento in via primaria deve essere compiuto dal giudice del luogo in cui il condannato risulta ristretto, proprio per accertare se egli conservi o meno dei legami esterni. Naturalmente vi è un correttivo apposito che stabilisce che, se sorge la necessità di estendere gli accertamenti anche ad altri luoghi, addirittura anche fuori dal territorio nazionale, vi è la possibilità di richiedere e ottenere l'autorizzazione a svolgere queste ulteriori indagini, con un'opportuna proroga del termine di trenta giorni concesso nella prima parte dell'articolo. Quindi il riferimento alla «dimora del condannato all'atto della carcerazione» mi sembra impreciso, perchè poi, rispetto all'atto della carcerazione potrebbe anche essere variato il luogo di carcerazione, e quindi si verrebbero anche a creare delle confusioni dal punto di vista della competenza; comunque si vanificherebbe l'obiettivo che è proprio quello di affidare al giudice del luogo dove l'imputato è detenuto l'accertamento se egli dal carcere tenda a mantenere contatti con le organizzazioni criminali. Il parere è pertanto contrario all'emendamento 1.2.

Il mio parere è analogamente contrario all'emendamento 1.3, sempre presentato dal senatore Covi, perchè a me sembra che cambiare il termine di espiazione della pena da cinque a otto anni sia eccessivo, sia manifestamente sproporzionato. Analogamente, per quanto riguarda il terzo periodo, cambiare il riferimento a dieci anni con quello a quindici anni credo rappresenti un prolungamento del termine sproporzionato in modo palese.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 1.4, che propone la soppressione della lettera *a*) del comma 3, così come esprimo parere contrario alla soppressione del comma 4, proposta con l'emendamento 1.13, perchè essa tende di fatto a vanificare tutte quelle disposizioni in base alle quali si è stabilito che i termini minimi di espiazione di pena vengano aumentati proprio per avere un maggior periodo di osservazione in ordine alla pericolosità sociale del condannato.

In sostanza, quindi, il mio parere è contrario a tutti gli emendamenti.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, sull'emendamento 1.14 illustrato dal relatore il parere del Governo è favorevole.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti, il Governo esprime un parere contrario di cui il relatore ha già motivato ampiamente le ragioni della contrarietà, che anch'egli ha espresso. Rapidamente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.5 perchè propone di sopprimere lo articolo e quindi è evidentemente contrario all'impostazione del decreto. Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 perchè riducono l'ambito di applicazione.

Inversamente l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Covi, allarga la cosiddetta «prova diabolica», per cui il Governo, avendo accettato la soluzione prospettata dall'altro ramo del Parlamento, non può essere d'accordo.

Gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11, presentati dal senatore Boato e da altri senatori, propongono modificazioni non accettabili. Vorrei ricordare solo al senatore Boato che l'espressione «criminalità organizzata» ricorre nel testo del decreto-legge, ed è questa la ragione di tale dizione.

Esprimo parere contrario, per le motivazioni espresse dal relatore, su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, in questa atmosfera in cui mi sembra si respinga tutto voglio solo dichiararmi particolarmente insoddisfatto della motivazione addotta dal relatore e che il Governo ha fatto propria quando ha affermato che è più facile constatare l'esistenza o meno dei legami con le associazioni criminali da parte del comitato provinciale del luogo in cui il detenuto è in carcere.

Mi sembra che si faccia una grossa confusione, perchè il giudice di sorveglianza constaterà se effettivamente il detenuto partecipa al programma di rieducazione, e questo, certo, non può essere altri ad accertarlo che il giudice di sorveglianza del luogo dove il detenuto è in carcere. Ma per quanto riguarda i legami che costui ha con la criminalità organizzata, cosa ne sa il comitato provinciale del luogo dove il condannato è in carcere, che può essere a mille chilometri di distanza dal luogo in cui questi ha operato nell'ambito di una associazione criminale?

Insisto, e chiedo anche la collaborazione di qualche generoso nell'ambito dell'Assemblea, su questo emendamento perchè ritengo che esso sia del tutto rispondente a logica assoluta.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Covi, anche se ho una pregiudiziale contrarietà al provvedimento.

Le motivazioni addotte ora dal collega Covi mi sembrano del tutto razionali. Pensare che si possano fornire elementi di collegamento con la criminalità organizzata guardando al comportamento del detenuto in carcere, nel luogo in cui questi espia la sua pena, è fortemente

limitativo. L'esperienza insegna che molto spesso questi detenuti riescono ad avere collegamenti in quel luogo ma soprattutto lo hanno nei luoghi di origine, e comunque in quelle zone in cui riescono a pesare in maniera determinante su attività economiche e molto spesso ad intrecciarsi anche con pezzi del mondo politico.

Limitarci a quanto previsto dal testo mi sembra del tutto fuori logica e non capisco le ragioni in base alle quali sia il relatore che il Governo si sono dichiarati contrari all'emendamento.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCOTTI, *ministro dell'interno*. Vorrei far presente al senatore Covi che far riferimento al comitato competente in relazione al luogo di detenzione del condannato non esclude nel modo più assoluto che tale comitato raccolga tutti gli elementi necessari per avere un quadro informativo. (*Interruzione del senatore Lipari*). Questo avviene, senatore Lipari, nella normalità dei casi. C'è un casellario unificato, non c'è una dispersione di informative.

Voglio spiegare come funziona il meccanismo: il comitato, che è quello del luogo di detenzione e che acquisisce informazioni per il tribunale di sorveglianza, non solo raccoglie elementi al suo interno, ma le informazioni risultano centralizzate. Pertanto, senatore Covi, non avrei la sua preoccupazione, che pure è legittima. Sarebbe infatti un errore limitare l'informativa al luogo della detenzione; in questo caso sarebbe totalmente parziale e inadeguata rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere. Se invece consideriamo che normalmente l'acquisizione delle informazioni avviene attraverso l'unificazione dei dati e delle notizie, è possibile assicurare al senatore Covi che comunque si incardini il procedimento – o sul luogo di detenzione, o sul luogo della dimora del condannato all'atto della carcerazione – il problema resta lo stesso. La richiesta di informazioni è estesa a tutto il territorio nazionale e quindi agli organismi centrali della polizia, in cui sono stati unificati tutti e tre i corpi di polizia. Il problema è solo funzionale perchè nel luogo di detenzione ci sono il tribunale e il comitato interessati, ma questo non significa che poi l'informativa sia relativa solo a quell'ambito territoriale.

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, mi faccio carico delle osservazioni svolte ora dal signor Ministro, però a mio giudizio rimane valida la sostanza delle argomentazioni avanzate prima dal presidente Covi. Non si tratta semplicemente di registrare le risultanze di un casellario unificato; se così fosse, si tratterebbe di un fatto puramente meccanico.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. No, sono le informazioni.

LIPARI. Si tratta di acquisire le informazioni e queste in qualche modo vanno sempre integrate attraverso attività di tipo personale, che certamente mi pare più giusto - se un criterio deve essere introdotto nella legge - incardinare nel luogo più prossimo alla commissione del reato e non in quello della detenzione, che invece deriva da un criterio certamente arbitrario.

CASOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI, *relatore*. L'emendamento presentato dal senatore Covi tende ad individuare la competenza non nel giudice del luogo della carcerazione attuale, ma nel giudice del luogo della carcerazione iniziale; potrebbe quindi essere anche un luogo del tutto privo di interesse ai fini degli accertamenti.

In secondo luogo nello spirito della norma si tratta di stabilire se il condannato mantiene legami con la criminalità organizzata; tuttavia i legami possono essere meglio accertati nel luogo in cui egli è fisso, dove è detenuto. Naturalmente questo non toglie, lo sottolineava il Ministro ma mi ero permesso di sottolinearlo anch'io, che si doveva far riferimento alla parte seconda della stessa disposizione dove è detto che qualora sorgano necessità di estendere gli accertamenti anche in altro luogo il comitato è facoltizzato, anzi è obbligato, ad assumere queste informazioni chiedendo anche una proroga del termine. Mi sembra quindi che si tratti di una norma puntuale e che l'emendamento tenda a stravolgerla in una prima lettura in modo inutile, perchè stabilire che è competente il luogo della iniziale carcerazione è un qualche cosa che potrebbe essere superato nei fatti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto ed anche per un annuncio di voto. Io sono favorevole a questo emendamento per le ragioni alle quali abbiamo accennato in discussione generale, ma volevo approfittare dell'occasione per aggiungere, con il consenso del Gruppo del PDS e di Rifondazione comunista, la mia firma a tutti gli emendamenti presentati da questi Gruppi in quanto si

tratta di emendamenti sui quali abbiamo constatato la convergenza in Commissione e che io non ho avuto modo di presentare.

PRESIDENTE. Prendo atto, senatore Onorato, che la sua firma si aggiunge alle altre di cui agli emendamenti richiamati.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Articolo 3.

1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

Articolo 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera *c)*, e 4, e all'articolo 2, comma 2, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-*quater*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI E DI DEPOSITO DELLA SENTENZA

Articolo 5.

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis*, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80,

comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.».

2. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *a)* del comma 2 sono soppresse le parole: «e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova»;

b) la lettera *e)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*e)* la data e la sottoscrizione del giudice.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.».

3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.».

5. Nel comma 2 dell'articolo 548 del codice di procedura penale, le parole: «entro il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quindicesimo giorno».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

5.2 BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, SALVATO, ONORATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dall'ordinamento costituzionale».

5.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 5.

5.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORRENTI. Signor Presidente, il nostro emendamento 5.2 ha natura decisamente soppressiva del primo comma dell'articolo 5 per una serie di motivazioni.

La prima è di indole apparentemente formale perchè, con decreto-legge, minorando un apposito istituto parlamentare, che è la Commissione parlamentare bicamerale per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, si porta una innovazione al codice medesimo di carattere fortemente sostanziale, una innovazione importantissima, in una linea di politica criminale in distonia con uno dei criteri ispiratori del nuovo codice di procedura penale.

Non ci è sfuggito che nella sua replica il Sottosegretario alla giustizia ha voluto proprio trattare questo punto perchè evidentemente non è sfuggito alla sua preoccupazione che vi sarebbero state forti motivazioni su questo punto ed anche su altri.

Uno dei criteri ispiratori del nuovo codice di procedura penale fu quello di assicurare un processo sollecito per un cittadino, non incarcerato, ma libero, perchè supposto innocente, un processo che portasse il colpevole alla condanna, alla sanzione e, ove necessario, anche al carcere. Questo è un principio, un criterio di civiltà che il legislatore del nuovo codice di procedura penale ha recepito interamente. Ebbene che cosa ha ritenuto opportuno dire il Sottosegretario per la giustizia? Ha dichiarato che non si è ribaltato questo principio, non si è ripristinato surrettiziamente il mandato di cattura obbligatorio. Invece, è proprio quello che è accaduto. Ed è accaduto sulla base di questo pervicace e ritornante criterio dell'emergenza, che in materia penale fa più guasti che benefici.

In realtà cosa si dice nella parte conclusiva di questo comma 1 dell'articolo 5? Nel caso di sia pure efferati delitti (ma in termini di ipotesi, cioè di cui siano indiziati cittadini che possono essere innocenti), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.

A parte la forma – le nostre leggi mi sembrano sempre più oscure, fatte sempre peggio da un punto di vista letterale; più oscuro di così non potrebbe essere – la verità è che il principio dell'esigenza cautelare già è tenuto in ampia considerazione dal nuovo codice di procedura penale all'articolo 274, laddove si prevede che le misure cautelari sono applicate quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini. Si tratta di quello che in linguaggio forense si definisce «principio di conservazione della prova», «pericolo della conservazione della prova» per l'attività che può porre in essere l'indagato.

Qual è allora l'esigenza sottesa? Evidentemente è quella di mettere il giudice nelle condizioni di compiere veramente delle acrobazie per disporre una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere. Si pone il magistrato nella condizione di assumere una responsabilità incredibile; gli si dice: attenzione, se non hai una certezza motivata, dichiarata e scritta che la prova è acquisita, non puoi disporre diverse misure cautelari.

Ciò ribalta il principio fondamentale, affermato dal Parlamento, dal legislatore del nuovo codice di procedura penale, in virtù del quale il cittadino italiano in attesa di giudizio è un cittadino libero. Sull'onda dell'emergenza non possiamo sconvolgere princìpi fondamentali di questa fatta. Ma, attenzione, il mio discorso non è di ispirazione lassista,

già esistono gli strumenti: tutti i giorni, tutti gli uffici giudiziari italiani, per reati assai meno gravi, dispongono la custodia in carcere, motivando con l'esigenza di tutelare la prova da raccogliere nelle indagini.

Dov'è dunque la nuova esigenza? Signori del Governo, voi lo capite, siete assai più esperti di me: la norma non si applica solo a tre regioni di Italia, bensì in tutta Italia. La legge deve avere portata generale, mentre questa norma, così come è scritta, non può averla.

CORLEONE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.3.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 5.1 si tende praticamente a ripristinare il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza. La norma, del comma 5 dell'articolo 5 che riduce a 15 giorni il termine di 30 giorni concesso al giudice per depositare la sentenza, è semplicemente coreografica. Infatti, tutti quanti sappiamo benissimo che il giudice, per esigenze giustificate (non voglio dire altrimenti), non rispetta mai il termine meramente ordinatorio di 30 giorni. A parte le osservazioni molto acute del senatore Gallo circa eventuali problemi di costituzionalità di tale riduzione, è stato notato che il termine di 15 giorni sarebbe certamente altrettanto decorativo quanto il vecchio termine di 30 giorni. Si tratterebbe, quindi, di una riduzione perfettamente inutile in quanto si risolverebbe in una sistematica inosservanza.

Il Governo, nel presentare il decreto-legge, forse voleva inviare un messaggio ai magistrati affinchè osservassero specialmente in un settore così delicato un termine più ristretto e più breve. Tuttavia, soprattutto per le osservazioni che sono state fatte dal senatore Gallo nell'ambito della Commissione, la Commissione stessa, all'unanimità, presenta questo emendamento soppressivo che tende a far rimanere ferma la norma che prevede che le sentenze devono essere depositate entro 30 giorni. Ritengo che con l'approvazione di questo emendamento, rispetto al costume praticato, non cambi la situazione, e per questo invito l'Assemblea ad approvarlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.2, che tende a sopprimere il comma 1 dell'articolo 5, sono d'accordo sul fatto che, in linea di massima e metodologica, sarebbe stato rispondente ad una rigorosa ortodossia di tecnica legislativa non apportare modifiche al codice di procedura penale senza il rispetto delle procedure all'uopo previste. C'è una commissione, presieduta dal collega professor Gallo; in una ottimale deontologia dovrebbero essere rispettate tali procedure. Tuttavia, nel caso di specie, con riguardo alla particolare urgenza e alle necessità evidenziate dal Governo, devo esprimere parere contrario su questo emendamento soppressivo, anche se il comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che ci troviamo in presenza di reati gravissimi: basta scorrere i titoli dei reati in ordine ai quali si applica tale disposizione; una disposizione che per questi reati pone come regola la custodia cautelare in carcere anzichè le altre forme alternative e quindi stabilisce un giro di vite non per tutti i reati, ma soltanto per quelli che presentano una particolare valenza di pericolosità, di gravità e di allarme sociale.

Quindi, non c'è nessuno scandalo e nessuna sovversione di princìpi laddove viene stabilito che per questi reati è applicata come regola – naturalmente verificati i presupposti di applicabilità della misura restrittiva – la custodia cautelare in carcere. Non è una norma che non ha eccezioni; infatti, il comma 1 prosegue: «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure». Mi sembra che questa inversione sia ampiamente giustificata per la gravità dei delitti ai quali ci si riferisce. Quindi non si tratta di una sovversione di princìpi, ma di una norma perfettamente rispondente alle esigenze di una più efficace lotta contro una criminalità efferata, nei confronti della quale si deve in qualche modo porre un argine se non vogliamo trasformare un eccessivo garantismo nella vanificazione della lotta contro la criminalità organizzata. Esprimo pertanto parere contrario, pur con le riserve di carattere metodologico che però, nel caso di specie, sono superate.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, le motivazioni del parere contrario sono già state illustrate, visto che anche in questo caso si tende ad escludere dalla disciplina in esame i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamente costituzionale.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, il parere del Governo è contrario sull' emendamento 5.2, per le ragioni già esposte nel corso della discussione generale, che non ritengo di dover richiamare. Ugualmente contrario è il parere del Governo sull'emendamento 5.3, che appare riduttivo della portata della norma che stiamo esaminando.

Quanto all'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione, il Governo deve richiamare l'attenzione dell'Aula sulla inopportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 5. Infatti, sarebbe difficilmente spiegabile la decisione di sopprimere la norma che riduce da 30 a 15 giorni il termine ordinario per il deposito della sentenza (termine che magari non viene rispettato, ma il legislatore deve dare un indirizzo) dopo aver modificato l'articolo 544, comma 2, del codice di procedura penale, in base all'articolo 6 del decreto-legge n. 60 del 1991. Si pone il problema di coordinarci con questa modifica; se sopprimiamo il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame, si creeranno problemi interpretativi in relazione ai termini per il deposito della sentenza. Va anche ricordato che la commissione Pisapia ha raccomandato che questo comma 5 fosse mantenuto nel testo del decreto-legge, sottolineandone le ragioni e dando ampia motivazione di tale suggerimento. Anche gli esercenti le attività forensi hanno sollecitato il mantenimento del comma 5.

Il Governo non comprende le ragioni sostanziali per le quali, in presenza delle indicazioni che mi sono qui permesso di riproporre, si

dovrebbe sopprimere il comma 5 dell'articolo 5 ed invita l'Assemblea a riconsiderare le ragioni che hanno portato la Commissione a proporne la soppressione.

CASOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 5.1, desidero ribadire che, se, come è chiaro, il Governo voleva inviare un messaggio, si corre il rischio che esso sia scoordinato ed isolato. Evidentemente bisognerà riesaminare in generale la disciplina dei termini e soprattutto stabilire una volta per tutte che la loro inosservanza non è problema di cui il giudice possa assolutamente disinteressarsi. Bisognerà stabilire questi termini con un criterio generale, rafforzato dalla previsione di sanzioni disciplinari. In caso contrario si tratterà di norme puramente cartacee, che rimarranno inapplicate. Ecco la ragione essenziale per cui il relatore insiste per l'accoglimento di questo emendamento; non è che non abbiamo percepito il messaggio, ma esso è fuori posto in questo decreto-legge, deve essere coordinato e deve essere rafforzato dalla previsione di sanzioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento 5.2.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, faccio una dichiarazione di voto a favore dell'emendamento perchè non mi convincono le osservazioni del relatore. Mi aspettavo anzi una dichiarazione di voto da parte del senatore Gallo perchè, a forza di «strappi», in realtà rischiamo di rompere una serie di equilibri. Se in nome dell'emergenza e dell'urgenza si lasciano sempre correre questi «strappi», non solo rendiamo un pessimo servizio nel merito – come ha ricordato il collega Correnti – trasferendo in tutta Italia un regime eccezionale, ma otteniamo un pessimo risultato anche sul piano del metodo accettando una modifica al codice di procedura penale per decreto-legge e saltando in tal modo la competenza della Commissione deputata all'esame (che deve essere approfondito), che deve valutarne le conseguenze su un codice che è stato fatto non certo per essere quotidianamente manomesso.

Vorrei far sì che veramente su questo ci fosse un po' di attenzione. Era stata costituita una Commissione per valutare le modifiche necessarie e la cautela era dovuta proprio al fatto che vi è bisogno del parere di una Commissione, perchè un codice non può essere manomesso in nome dell'emergenza, altrimenti esso rischia di essere continuamente sospeso e privato della forza che deve avere un codice che viene predisposto per un lungo periodo di tempo. Se noi invece

continuiamo a fare modifiche, come si sta facendo in questo periodo, il codice perde legittimità, forza e persuasività.

Il fatto stesso che venga fatta questa modifica, che non ha alcuna attinenza con il carattere di urgenza e di necessità, come si vuol far credere, e che lo si faccia con la misura del decreto-legge e con il superamento delle competenze di una Commissione istituita proprio per questo motivo, a tutela e a garanzia, credo che sia profondamente negativo. Il mio voto è quindi a favore dell'emendamento.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per aggiungere una considerazione. Vorrei però che a questo punto il Governo rispondesse in maniera più adeguata. Mi riferisco all' emendamento 5.3, nel senso che almeno in uno degli articoli si potrebbe eliminare la ripetizione automatica del riferimento alla mafia, alla droga e al terrorismo. È possibile? Sembra di no, tanto che in tutti gli articoli viene ripetuto questo riferimento e viene giustificato dal relatore un atto, che egli ha definito non commendevole, quello cioè di realizzare una modifica al codice di procedura penale in questo modo, superando le competenze della Commissione, perchè vi è un assalto della criminalità. Ma dov'è l'assalto del terrorismo e dell'eversione? Qui bisogna anche rispondere.

CASOLI, *relatore*. Sarà allora una norma inapplicabile; se il terrorismo non c'è, la norma sarà di fatto inapplicabile.

CORLEONE. Io credo che ogni tanto usiamo dei linguaggi che concettualmente si trovano proprio su pianeti diversi.

CASOLI, *relatore*. Se dice che non esiste!

CORLEONE. Stamane ho richiamato l'attenzione su questo modo profondamente contraddittorio di affrontare le questioni. La giustificazione per questo provvedimento è la lotta alla criminalità organizzata, alla mafia, con l'occupazione di tre regioni del nostro paese e tutto il «bla bla» che segue. Ma poi viene reintrodotto il riferimento alle organizzazioni terroristiche di eversione dell'ordinamento, nel momento in cui – voglio ricordarlo – coloro che sono in carcere usufruiscono ormai dei benefici previsti dall'articolo 21 o di altri oppure, come nel caso di Curcio, non si è risolta la questione, ma il segno che ha dato il Ministro andando a Rebibbia è quello di voler affrontare questo problema.

Di fronte a questa situazione che senso culturale adeguato al momento ha il fatto di reintrodurre questo riferimento? Ciò è profondamente e logicamente contraddittorio, a mio parere, perchè il Ministro va a Rebibbia, assumendo quindi una certa iniziativa; il presidente Nicolò Amato fa altre cose; a San Vittore si continuano ad organizzare mostre-mercato e così via. Si potrebbe elencare tutto quello che si sta facendo. E poi in questi decreti si reintroduce la solita formula!

A questo punto chiedo se non si abbia la percezione che si inviano messaggi contraddittori logicamente e concettualmente. Posso anche discutere poi se restando la parte per la necessità e l'emergenza, questa sia adeguata o meno, sia giusta o no. Ma voglio sottolineare il fatto che in questo caso si depotenzia il messaggio forte che si vuole lanciare sulla

gravità di un determinato fenomeno. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Ringrazio l'amico senatore Corleone che ha richiamato la mia attenzione sulla tematica posta dall'articolo e in modo particolare sulla sfera di competenza spettante alla Commissione bicamerale che deve lavorare a norma dell'articolo 7 della legge delega, con una procedura che escluderebbe il ricorso al decreto-legge, tant'è che, in definitiva, siamo pervenuti alla conclusione con i Guardasigilli che si sono succeduti, che al decreto-legge si deve fare riferimento soltanto quando vi siano delle ragioni di necessità ed urgenza che non siano nemmeno *ad dies* – la procedura dell'articolo 7, come tutti i colleghi sanno, è particolarmente veloce – ma siano *ad horas*. E su questo – il collega Corleone non era presente – ho preso molto energicamente posizione in Commissione rivendicando la necessità di adeguarsi alle procedure dell'articolo 7 perchè la Commissione non sia svuotata, anche perchè ho fatto risolutamente presente che questo avrebbe comportato un grave problema di permanenza della Commissione stessa e della prosecuzione dei suoi lavori. Finora mi pare che questa Commissione abbia lavorato ragionevolmente e sensatamente.

Detto questo, però, sono il primo a rendermi conto che esistono anche delle ragioni innanzitutto di *sedes materiae*, per cui, andando a toccare tutta un'area di argomenti i quali sono l'uno strettamente contiguo all'altro, pare opportuno procedere con un testo unico, anche se in qualche punto vi è uno strappo rispetto al generale modo di disciplina disposto dal codice di procedura penale.

A questo riguardo, per quanto concerne l'articolo 5 e il comma terzo, del quale stiamo discutendo, debbo osservare...

PRESIDENTE. Stiamo discutendo del comma 1, senatore Gallo.

GALLO. Certo, signor Presidente, del comma 1 dell'articolo 5 che tratta della disposizione del comma terzo dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Signor Presidente, mi scusi ma conosco questi temi.

Per quanto riguarda questa norma, essa non dispone un automatismo di custodia cautelare in carcere con l'esclusione di tutti gli altri mezzi di prevenzione; si limita puramente e semplicemente a porre, come molto bene aveva sottolineato il sottosegretario Castiglione, un dovere di motivazione al magistrato il quale, qualora vi siano elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure, deve procedere ad una adeguata motivazione. Tuttavia questo, che risulta espressamente dal testo della norma, così come proposta dal decreto-legge sottoposto al nostro esame comporta anche un aspetto speculare: tutte le volte in cui si arriva a comminare la misura cautelare della custodia in carcere sulla base di dati elementi, la logica del codice di procedura penale, che qui

trova veramente la sua più alta affermazione, esige che il giudice motivi l'esistenza degli elementi in base ai quali non possono essere omesse le misure della custodia cautelare o essere sostituite con altre misure cautelari. Si tratta quindi di un obbligo di motivazione che funziona vuoi in positivo, vuoi in negativo.

Detto questo, signor Presidente e onorevoli colleghi, abbiamo energicamente – e chiedo scusa per la nuova ripetizione di questo avverbio – ribadito in Commissione che il provvedimento ci trovava fortemente perplessi per le deroghe apportate ai princìpi generali del codice di procedura penale. Tuttavia abbiamo anche preso atto di una realtà dalla quale non si può assolutamente prescindere: si tratta cioè di un atto necessitato. È una misura che deve essere giustificata, oltre che sul piano puro e semplice del diritto, sul piano dei fatti che impongono di porre un argine all'ondata di criminalità. Non vogliamo ricorrere – e non abbiamo fatto ricorso nella nostra Costituzione – ad una norma, come quella contenuta nell'articolo 48, di schmittiana memoria, però non possiamo esimerci dal rilievo che lo stato di necessità presenta in rapporto a singoli istituti.

Vorrei concludere soffermandomi sulla previsione contenuta nel comma dell'articolo sottoposto alla nostra attenzione, anche dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. L'amico Corleone ha chiesto dov'è questa minaccia urgente. Signor Presidente, se lei me lo consente, a proposito della previsione dei delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, vorrei ricordare soltanto un passo di una delle lettere di Berlieche e Lewis, in cui un giovane diavoletto si presenta al vecchio nonno diavolo e gli dice: sai, per provare se sono veramente bravo o no mi hanno dato come compito quello di corrompere un intellettuale cattolico e intelligente. È un compito estremamente difficile. Il nonno si mette a ridere e gli dice: ti hanno dato il compito più facile di questo mondo. Convincilo che il diavolo è morto e avrai nelle tue mani questo intellettuale cattolico e intelligente.

Allo stesso modo io dico: convinciamo un ordinamento democratico parlamentare che l'eversione terroristica dell'ordinamento costituzionale è storia passata, è morta e seppellita e avremo questa democrazia parlamentare in ginocchio. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO III

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE

Articolo 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

2. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *1*. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonchè le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

6.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1 nel capoverso, sopprimere, in fine, le parole: «e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione».

6.1 BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, SALVATO, ONORATO

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere, in fine, le parole: «e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione».

6.2 BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, SALVATO, ONORATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOATO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.3.

CORRENTI. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare entrambi gli emendamenti di cui sono primo firmatario. Nell'articolo 6 si prevedono aggravanti specifiche per coloro i quali, soggetti ad una certa misura di prevenzione, commettano reati. A nostro avviso, si tratta di una previsione opportuna, anche se su un generalizzato aggravamento delle pene qualche perplessità la abbiamo; in ogni caso, essa è comprensibile. Quello che invece non si capisce bene è la locuzione finale, presente sia nel comma uno che nel comma due, in base alla quale si stabilisce che l'aggravamento opera «se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione...». (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Vorrei raccomandare ancora ai colleghi di fare un poco di silenzio.

CORRENTI. Signor Presidente, stavo dicendo che fino a dove si dice che scatta l'aggravante allorquando i fatti illeciti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione, possiamo convenire, salvo – ripeto – una riflessione di carattere generale sugli aggravamenti di pena. Appare, invece, scarsamente comprensibile, anche sotto il profilo sistematico, quale significato abbia l'aggiunta «e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione». Quando è cessata l'esecuzione, per cui evidentemente la ragione che determinò la misura di prevenzione non esiste più, il soggetto di cui trattasi deve essere collocato nel quadro delle previsioni generali, che certo non difettano nel nostro codice. Esistono, infatti, almeno un paio di istituti che si attagliano al caso concreto e sono quello della recidiva e quello, più generale, previsto dall'articolo 133 del codice penale, che stabilisce che la pena, in concreto, viene irrogata dal giudice, tra l'altro, con riferimento ai precedenti penali e giudiziari e, in genere, alla condotta ed alla vita del reo antecedente al reato.

Pertanto – ripeto – è proprio una previsione incomprensibile quella che fa riferimento ad un comportamento successivo nell'arco di un triennio alla fine della misura di prevenzione.

In conclusione, dunque, non siamo concettualmente contrari alla previsione di questa aggravante, ma non concordiamo su una sua generalizzata estensione, che peraltro non trova giustificazione soprattutto sul piano tecnico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. In merito all'emendamento 6.3, soppressivo del comma uno dell'articolo 6, esprimo parere contrario e vorrei precisarne brevemente la ragione.

Quello in questione è un articolo che prevede anzitutto l'aumento delle pene per una serie di reati ritenuti di particolare gravità. È stato osservato che si tratta di un aumento delle pene addirittura sproporzionato, inutile, perchè esse vengono elevate ai massimi consentiti, che non saranno poi mai concretamente applicati in quanto il problema della lotta alla criminalità non sta tanto nell'aumentare indefinitamente la misura delle pene quanto nell'assicurare i colpevoli alla giustizia.

Si tratta di una osservazione certamente esatta, anche se proprio questo decreto-legge nel suo complesso tende essenzialmente a fornire all'autorità giudiziaria e di polizia anche strumenti che servono per assicurare meglio alla giustizia i responsabili di gravi reati. Ferma rimanendo però la validità astratta di questa affermazione, a me pare che, in concreto, si tratti di una norma estremamente utile, anche perchè è noto a tutti o a quasi tutti – comunque è noto a me che per tanti anni ho fatto il magistrato – che i giudici sono portati ad applicare di regola le sanzioni nel minimo e quindi di fatto a vanificare qualche volta anche la gravità della sanzione nei confronti di quei pochi che comunque vengono assicurati alla giustizia. Essendosi aumentati sensibilmente anche i minimi, abbiamo creato di fatto un regime sanzionatorio più efficace nei confronti di quei pochi – e, ci auguriamo, nel futuro di quei tanti – che verranno assicurati alla giustizia. È una norma importante, perchè rappresenta un segnale di serietà anche nella concreta applicazione delle sanzioni.

Ritengo insomma che opportunamente il testo preveda l'aumento del regime sanzionatorio, per cui esprimo parere contrario a chi vorrebbe sopprimere il comma 1.

C'è poi un emendamento che riguarda l'ultima parte del comma 1, che prevede che il regime sanzionatorio si applica anche a coloro che commettono reati nel periodo di tre anni successivo al momento in cui è cessata l'esecuzione del provvedimento definitivo delle misure di prevenzione.

Si tratta indubbiamente di una previsione tesa a rendere più rigoroso il regime, estendendo l'osservazione ad un tempo prolungato rispetto alla cessazione dell'esecuzione del provvedimento definitivo della misura di prevenzione. Anche questa mi sembra una scelta legislativa che rafforza le finalità della norma: specialmente laddove si tratta di perseguire o comunque si faccia riferimento a reati gravissimi non può essere corso il rischio di vanificare la valutazione a causa di un periodo troppo breve di osservazione del comportamento del condannato.

Per tali ragioni esprimo parere contrario sia all'emendamento 6.1 sia all'emendamento 6.2, presentati dai colleghi Battello, Correnti ed altri.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il parere del Governo è contrario a tutti e tre gli emendamenti, con la seguente osservazione. Mi sembra che non sia giustificato prevedere una differenziazione di pena per la persona nei confronti della quale sia stata applicata una misura di prevenzione e che in tale periodo commetta il reato e non prevederla per la persona alla quale ugualmente sia stata applicata la misura di prevenzione e che però abbia commesso il reato nel periodo immediatamente successivo a quello di applicazione della misura di prevenzione. Vi è una ragione reale alla base del trattamento differenziato nei confronti di chi sia stato assoggettato a misure di prevenzione e nell'arco di tempo immediatamente successivo all'applicazione di quelle commetta altri reati. Sembra al Governo che tale criterio vada difeso e pertanto esprimo parere contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo caso ci troviamo di fronte ad una misura veramente grave e odiosa. Infatti, non solo si fa la scelta di aggravare le pene, politica che abbiamo accertato che di per sè non serve a sconfiggere il delitto (e la mia è una banalità, se non addirittura una ovvietà), ma addirittura si crea una categoria di persone che, dalla fine delle prove che hanno portato alle misure cautelari, viene comunque sottoposta alla misura dell'aggravamento delle pene.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue* CORLEONE). Ritengo che ciò sia veramente intollerabile e non penso che possa essere accettato con la motivazione che ci troviamo di fronte ad un messaggio, a un segnale o a qualcos'altro. In realtà in questo caso ci troviamo in presenza di una rottura dei princìpi di responsabilità e di equità. Ritengo che con questa differenziazione (esercitata non soltanto nel momento in cui queste persone subiscono

l'aggravamento della pena mentre sono sottoposte a misure cautelari, ma addirittura nel momento in cui hanno espiato le misure cautelari stesse e quindi sono uguali agli altri cittadini) in realtà creiamo una categoria di cittadini diversi: se questi ultimi compiranno dei reati gli verrà somministrata una pena molto più grave. Allora ci troviamo di fronte ad una previsione che modella gli articoli del codice e le pene sulle persone, a misura. Altro che provvedimento fotografia! In questo caso procediamo ad una definizione degli articoli del codice con nomi e cognomi, almeno per il triennio successivo alla espiazione della misura cautelare.

In qualche misura si può comprendere l'aggravamento delle pene per chi compie reati durante il periodo di espiazione delle misure cautelari, ma che ciò si prolunghi nel periodo successivo mi sembra inconcepibile. Allora perchè non oltre cinque anni oppure per tutta la vita? In base a questa logica si potrebbe prevedere non un triennio, ma dieci anni oppure finchè non si è sconfitta la mafia, estremizzando il ragionamento. Ci troviamo di fronte ad un regime differenziato e ad un codice parallelo redatto per delle persone sulle quali pende questa spada di Damocle. A mio avviso, in questo modo si fanno delle scelte molto gravi.

Inoltre, ritengo aberrante procedere con una politica di questo genere: si aumentano le pene e si procede alla riforma del codice penale mediante un decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Senato, convalida delle nomina a senatori a vita di Giovanni Agnelli, Giulio Andreotti, Francesco De Martino, Emilio Paolo Taviani

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, a norma dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento del Senato, ha verificato nella seduta di oggi, 19 giugno 1991, la sussistenza dei titoli indicati nei decreti presidenziali, in data 1° giugno 1991, recanti le seguenti nomine a senatori a vita, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione:

avvocato Giovanni Agnelli, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale;

onorevole dottor Giulio Andreotti, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale e letterario;

onorevole professor Francesco De Martino, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico, letterario e sociale;

onorevole professor Emilio Paolo Taviani, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale.

La Giunta ha comunicato inoltre di aver verificato il concorso degli altri requisiti di legge e di aver dichiarato valide le nomine predette.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate le nomine a senatore a vita dell'avvocato Giovanni Agnelli, dell'onorevole dottor Giulio Andreotti, dell'onorevole professor Francesco De Martino e dell'onorevole professor Emilio Paolo Taviani.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo altresì che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione dei seggi resisi vacanti nella regione Lombardia, in seguito alle dimissioni del senatore Giovanni Beniamino Valcavi, e nella regione Liguria, in seguito alla nomina a senatore a vita dell'onorevole professor Emilio Paolo Taviani, ha riscontrato nella medesima seduta di oggi, 19 giugno 1991, che i primi dei candidati non eletti dei Gruppi, cui i predetti senatori appartenevano sono, rispettivamente:

per la regione Lombardia: Bruno Pellegrino;
per la regione Liguria: Antonino Pagani.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatori, per la regione Lombardia, il candidato Bruno Pellegrino e, per la regione Liguria, il candidato Antonino Pagani.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovi proclamati, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Parlamento in seduta comune, convocazione.
Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 3 luglio 1991, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale».

Conseguentemente, la seduta antimeridiana dell'Assemblea, già prevista per mercoledì 3 luglio, non avrà più luogo.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 6 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1990, n. 86, è sostituito dal seguente:

"2. Il tribunale è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale di competenza del pretore quando gli stessi siano commessi per agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale"».

7.1 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

7.2 BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, SALVATO, ONORATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. Signor Presidente do per illustrato l'emendamento 7.3.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 7.1, devo rilevare come esso sia caratterizzato da una qualche complessità e come quindi richieda che io mi soffermi ad illustrarlo. Esso si riferisce all'articolo 6 del nuovo codice di procedura penale, così come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, con la quale è stato introdotto un secondo comma a questo articolo che riguarda la competenza del tribunale. Il comma unico originario recita: «Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte d'assise o del pretore». La

legge del 1990, come dicevo, ha aggiunto un secondo comma, in base al quale «Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330 primo comma, 331 primo comma, 332, 333, 334 e 335 del codice penale». Il capo I del titolo II del libro II del codice penale concerne i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Che cosa succede, in sostanza, e cosa proponiamo di modificare anche in relazione all'aggravante prevista dal comma 1 di questo articolo 7? Alla competenza dei tribunali e quindi degli organi inquirenti presso gli stessi viene attribuita anche la complessità dei reati contro la pubblica amministrazione a prescindere dall'entità della pena edittale.

A noi sembra opportuno l'emendamento che proponiamo che sostanzialmente sostituisce il comma 2 introdotto dalla legge del 1990 che ho testè letto. In questo modo, noi proponiamo di scrivere: «Il tribunale è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale di competenza del pretore quando gli stessi siano commessi per agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale».

Noi quindi proponiamo che vi sia la competenza del tribunale in tutti i casi in cui i reati, anche di minore entità, commessi contro la pubblica amministrazione abbiano la finalità di agevolare le attività delle associazioni criminali previste dall'articolo 416-*bis*. È infatti proprio nella logica di questo decreto, al di là del fatto che noi non la condividiamo, come il senatore Corleone ha più volte ricordato, che anche i reati di rilevanza minore, se inseriti nel contesto dell'attività criminale di carattere associativo, vengano portati alla competenza del tribunale. Ci sembra sbagliato che tutto venga portato alla competenza dei tribunali, con il rischio di oberare questi ultimi anche con reati in realtà di carattere minore (ovviamente comunque gravi e che vanno perseguiti), con il rischio paradossale che, essendo i tribunali sovraffollati per altro tipo di procedimenti, riguardanti appunto materia più grave e più rilevante, essi non possano poi perseguire i delitti contro la pubblica amministrazione che invece, nei casi che io vorrei paradossalmente chiamare ordinari, cioè nei casi in cui tali reati non siano finalizzati alle attività delle associazioni criminali previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, dovrebbero rientrare nella competenza ordinaria del pretore.

È questa una norma, signor Presidente, relatore, colleghi, che noi abbiamo scritto proprio con uno spirito di razionalizzazione, di razionalità logica, in modo che non si arrivi, con la norma precedente e con l'aggravante del comma 1 dell'articolo 7, ad ottenere l'effetto esattamente opposto di sovraccaricare i tribunali di cose su cui non riescono poi a giudicare (ed in primo luogo gli organi inquirenti a perseguire i responsabili), e invece si attribuisca ai tribunali la competenza sulla materia più rilevante, quella cioè inserita nelle finalità criminali previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, mantenendo in tutti gli altri casi, e in questo caso restituendo, la competenza al pretore.

Oltre che l'attenzione del sottosegretario Castiglione e del relatore Casoli, vorrei a mia volta attirare l'attenzione anche del presidente Gallo su questo argomento, perchè quella che noi proponiamo non è un'innovazione clamorosa, ma ci sembra anzi una norma di razionalità, di efficienza e di efficacia della giustizia in una materia così delicata come quella dei delitti contro la pubblica amministrazione.

CORRENTI. Signor Presidente, con l'emendamento 7.2 proponiamo di sopprimere il comma 2 dell'articolo 7 che sostanzialmente vieta al giudice di giudicare, cioè di compiere quel giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti che è principio sancito dall'articolo 69 del codice penale. Mentre cioè non siamo contrari, se non per linee molto generali, alla definizione di una circostanza aggravante specifica, riteniamo di dover contrastare in ogni modo questo comma 2 che, ancora una volta, si colloca al di fuori di qualsiasi impostazione sistematica.

L'articolo 69 del codice penale stabilisce che il giudice non soltanto determini la pena in funzione della cosiddetta pena edittale, ma che poi la renda concreta attagliandola alla personalità dell'imputato con i criteri che poc'anzi richiamavo dell'articolo 133, e comparando circostanze aggravanti e attenuanti, nel senso di aggravare la pena se riterrà le circostanze aggravanti di consistenza maggiore, di maggior spessore delle circostanze attenuanti e viceversa.

Con questa definizione dell'articolo 7, secondo comma, spogliamo il giudice di una sua importantissima prerogativa, quella di tradurre la pena edittale in pena concreta. Ed è un'operazione ad altissimo rischio, assai rischiosa per gli stessi interessi della parte lesa, perchè potrebbe essere scoraggiata, per esempio, l'intenzione di risarcire tempestivamente i danni. Infatti, nel momento in cui quella circostanza attenuante comune che si concede a coloro i quali hanno risarcito il danno prima della fase dibattimentale del processo non fosse più passibile di un giudizio di comparazione rispetto all'aggravante del primo comma dell'articolo 7, noi scoraggeremmo veramente i responsabili di questi gravi reati anche di un importante gesto risarcitorio nei confronti della parte lesa.

Vi è davvero una conseguenza distorta della seconda parte di questa norma: la prima, è quella di spogliare il giudice del suo connotato principale, quello di giudicare; la seconda è quella di creare pregiudizio alla parte offesa del reato, sulla cui configurazione generale ritengo che al più presto dovremo compiere ampia riflessione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. La soppressione dell'articolo 7 trova il relatore contrario perchè indubbiamente anche questa è una scelta di politica legislativa: del resto il sistema della valutazione comparativa fra attenuanti ed aggravanti è una acquisizione abbastanza recente. In precedenza il sistema delle attenuanti e delle aggravanti avveniva con una valutazione separata dell'una e dell'altra; si giunse poi ad una successiva valutazione per cui il giudizio di comparazione non era possibile fra attenuanti generali e aggravanti specifiche.

Si è pervenuti poi alla possibilità con questa innovazione tuttora vigente di lasciare alla discrezionalità del giudice di valutare caso per caso la valenza delle aggravanti e delle attenuanti contestate, per stabilire un giudizio di prevalenza o di equivalenza.

Ebbene, tale regola è stata riconsiderata in questa nuova ottica, ma con specifico riferimento ai reati contemplati dall'articolo 416-*bis*, cioè i reati di particolare gravità ed efferatezza per i quali è prevista una specifica aggravante, in ordine alla quale il decreto-legge stabilisce che il giudizio di comparazione non può essere fatto, ma che si ritorna al sistema anteriormente vigente.

Si tratta di una scelta di politica legislativa finalizzata, anche essa, a rafforzare il regime sanzionatorio non con una disposizione di valenza generale, bensì con una disposizione che tende a colpire solo un determinato tipo di reati ritenuti particolarmente gravi ed afferati.

Per queste ragioni esprimo parere contrario all'emendamento 7.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.1, dico subito che il relatore si rimette all'Assemblea, in quanto la ragione di contrarietà risiede essenzialmente in un elemento già emerso in questa Assemblea: la contrarietà, laddove non è strettamente indispensabile, ad apportare modificazioni a norme ordinarie o di procedura penale, particolarmente, ma anche del codice penale, se non in caso di estrema necessità.

A parte questa contrarietà, non vedo delle controindicazioni ad una seria presa in considerazione di questo emendamento che tende in sostanza, anch'esso, a rafforzare il regime sanzionatorio in ordine a delitti commessi contro la pubblica amministrazione e che, anche se di lieve entità, possono essere stati commessi per agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

È vero che si tratta di ipotesi di reati minori, però la legge che ha modificato il regime sanzionatorio nei confronti dei pubblici ufficiali prevede – tra l'altro punendolo in modo piuttosto modesto – il reato di rivelazione dei segreti d'ufficio che dovrebbe essere di competenza del pretore. Ebbene, la rivelazione dei segreti d'ufficio, se fatta per favorire organizzazioni mafiose o comunque eversive, non ha una rilevanza oggettivamente trascurabile.

Per queste considerazioni non esprimo un parere pregiudizialmente negativo sull'emendamento 7.1 e mi rimetto all'Assemblea. Esprimo invece parere contrario all'emendamento 7.2.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento 7.3, soppressivo dell'intero articolo, perchè non ne riconosce le ragioni e anzi sottolinea l'esigenza di aumentare la pena nelle ipotesi previste da questa disposizione.

L'emendamento 7.2 è più razionale dell'emendamento 7.3 ma – e mi rivolgo ai proponenti – se ritenete giusto il primo comma dell'articolo 7, in base alla logica, dovreste accettare anche il secondo comma perchè, se sopprimete il comma 2 di fatto, con l'equivalenza o la prevalenza delle attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, la stessa disposizione del comma 1 si riduce a ben poca cosa. Pertanto o si accetta la logica complessiva della norma oppure, ad avviso del Governo, è sbagliato prevedere la soppressione del secondo

comma dell'articolo 7 riducendo sostanzialmente la portata dell'intero articolo.

Quanto poi all'emendamento 7.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, il relatore si è rimesso all'Assemblea mentre il Governo è contrario perchè quella proposta di modifica esclude la speciale competenza del tribunale per i delitti contro la pubblica amministrazione. Il Governo, invece, ritiene che tale competenza debba rimanere. L'emendamento limita la competenza del tribunale ai reati commessi per agevolare la criminalità organizzata e quindi interferisce sull'impostazione che il Governo non ritiene opportuno modificare in questa sede. Pertanto, pur apprezzando lo sforzo dei senatori del Gruppo federalista europeo ecologista, per ragioni di mantenimento delle norme generali sulla competenza (soprattutto per quanto concerne la competenza del tribunale su reati commessi contro la pubblica amministrazione), esprimo parere contrario all'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamanto 7.3.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 7.3. In linea di principio sono convinta da tempo, guardando ai fatti e alla realtà, che non è con l'aumento delle pene che si combattono fenomeni drammatici come mafia, camorra e organizzazioni criminali. I fatti stanno dimostrando che il terreno su cui intervenire è tutt'altro; certo la via giudiziaria è importante ma bisogna innanzitutto costruire nel tessuto sociale, nella trasparenza degli appalti, nella possibilità di incidere e di togliere rispetto all'economia, la possibilità di penetrazione così forte; questa è la vera risposta di cui ha bisogno la società.

Detto questo, vorrei anche osservare che in questo dibattito avremmo almeno bisogno di un minimo di rigore giuridico e costituzionale. Ascoltavo un attimo fa il collega sottosegretario Castiglione; forse ho capito male, ma quando si dice che non si può essere favorevoli alla soppressione del comma 2 perchè in linea di principio non si è provveduto a dire di no all'aumento della pena, si dice qualcosa di profondamente contradditorio. Infatti la soppressione del comma 2 proposta dai colleghi Battello, Onorato e da me tenta di costruire in maniera giuridica una risposta che non superi quel delicato confine tra legge eccezionale e legge speciale. Noi ci troviamo con la proposta del comma 2 dell'articolo 7 del decreto di fronte ad un passaggio delicatissimo con il quale la divisione dei poteri prevista dalla Costituzione italiana viene ad essere letteralmente messa in discussione se non cancellata. Togliendo al giudice la possibilità di decidere rispetto all'applicazione delle attenuanti, in realtà l'Esecutivo decide anche per quanto riguarda l'entità della pena.

Si tratta di una questione delicatissima su cui si possono avere pareri contrari ma non credo che si possa consentire su una confusione

di argomentazioni che invece da tutti noi deve essere combattuta fino in fondo. Si può anche scegliere, così come ha fatto il Governo ed evidentemente come hanno fatto le forze di maggioranza, di dare un altro colpo di piccone al delicatissimo equilibrio costituzionale da più parti ormai messo in discussione, ma almeno lo si faccia in maniera chiara, alla luce del sole e senza ambiguità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei intanto ringraziare il relatore ed il Governo per l'attenzione con cui è stato preso in considerazione l'emendamento: quantomeno non è stato valutato come emendamento di bandiera in quanto era motivato e razionale.

Volevo soltanto ricordare che in realtà anche in questo stesso decreto-legge ci sono delle modifiche delle norme processuali vigenti. Se la preoccupazione del Sottosegretario (che è quella che più volte il collega Corleone ha ricordato in quest'Aula e che è anche la nostra) fosse omnipervadente, mi indurrebbe addirittura a ritirare questo emendamento; ma siccome quella logica non si è usata, a noi sembrava opportuno a quel punto, in via prioritaria, proporre la soppressione dell'articolo 7 per le motivazioni che la collega Salvato ha ricordato poco fa e inoltre, entrando per un momento nella logica del decreto-legge che pure non è la nostra, fare un intervento di carattere razionalizzatore.

È ben vero che con la legge del 1990 si sono attribuite le competenze ai tribunali per quanto riguarda i delitti contro la pubblica amministrazione ma, ripeto, l'aspetto invece paradossale è che si rischia di perseguirli di meno invece che di più. Un sovraccarico di attività istruttoria e giudicante presso i tribunali potrebbe portare in realtà ad una minore efficacia nel perseguire i delitti contro la pubblica amministrazione. Per questo noi proponiamo che sia competente il tribunale tutte le volte – il relatore lo ha compreso molto bene – in cui questi delitti sono finalizzati all'attività criminale prevista dall'articolo 416-*bis* e negli altri casi invece ritorni la competenza al pretore.

Abbiamo preso atto che il relatore Casoli si è rimesso all'Assemblea ed invitiamo pertanto l'Assemblea a votare questo emendamento che, ripeto, rientra in una logica di razionalizzazione positiva dell'efficienza e dell'efficacia della giustizia. Ci tenevo, anche di fronte al Governo che ha considerato con attenzione la nostra proposta, a ribadire il significato per cui l'abbiamo presentata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8.

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

3. Quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2. L'aumento è fino alla metà se uno dei benefici è stato conseguito.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI

Articolo 9.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. – *(Omessa custodia di armi)*. – *1*. Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.

3. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;

b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

4. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.».

2. L'articolo 702 del codice penale è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

«È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, nell'articolo 20-*bis *richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente*:

«2. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per

impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 2 milioni».

9.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 9, che inserisce l'articolo 20-*bis*, prevede due ipotesi che, per gravità, sono oggettivamente diverse. La prima concerne la consegna a minori, che quindi può essere anche volontaria oltre che colposa, di un'arma, mentre la seconda fa riferimento ad una ipotesi meramente colposa. Infatti, mentre nel comma 1 si prevede un atto di consegna, che quindi un minimo di volontarietà in ogni caso comporta, nel comma 2 si fa riferimento ad una attività di mera trascuratezza che malauguratamente ha consentito a persone incapaci di entrare in contatto o in possesso di armi.

Naturalmente, è giusto che venga rafforzato il regime sanzionatorio in ordine alla custodia delle armi, però la Commissione, pressochè all'unanimità, anche per una corretta politica sanzionatoria, ha proposto di tenere distinte le due ipotesi, continuando a mantenerle entrambe, ma prevedendo per la seconda, quella cioè che si sostanzia nella mera trascuratezza di adeguati accorgimenti, una sanzione meno grave di quella stabilita nei confronti del fatto oggettivamente più rilevante di cui al primo comma.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo prende atto dell'emendamento proposto dalla Commissione, ma invita ad una riflessione. Il sistema sanzionatorio, infatti, deve avere una sua coerenza ed un suo equilibrio; pertanto, pur condividendo che forse vi è una certa differenza sul piano della responsabilità fra chi consegna un'arma ai minori e chi invece per negligenza non la custodisce attentamente, talchè altri se ne impossessano, sono dell'avviso che la differenza di pena proposta con l'emendamento sia troppo marcata. Nel primo caso si prevede, infatti, l'arresto fino a due anni, mentre nel secondo si parla di arresto fino ad un anno o di ammenda fino a due milioni.

Detto questo, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

1. La lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*g)* delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le lettere *g*), *h*) e *l*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono sostituite dalle seguenti:

"*g*) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di essa, di esplosivi, di armi clandestine, nonchè anche di una sola arma comune da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e l'ipotesi di lieve entità di cui all'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 865;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, puniti ai sensi dell'articolo 73, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè i delitti di cui all'articolo 79, commi 1 e 2 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè il delitto di cui all'articolo 82, commi 2 e 3 del citato testo unico 9 ottobre 1990, n. 309;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, dell'associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis*, comma 2 del codice penale, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 74, comma 6 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309"».

10.1 GRECO, COVI, FILETTI, SALERNO, IANNI, GIACOVAZZO, AZZARÀ, COVIELLO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* GRECO. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento all'articolo 10, vorrei fare una premessa di ordine pregiudiziale. Anch'io ho aderito al nuovo codice di procedura penale e la mia è stata una

adesione morale, culturale e giuridica ad una scelta di civiltà che ha superato le molte contraddizioni che hanno scandito la nostra storia legislativa degli ultimi anni, oggi dominata dall'enfasi libertaria, ieri dal cupo rigorismo. Come dicevo, ho aderito al nuovo codice come rifiuto forte della retorica garantista intesa più che a garantire i cittadini, a determinare l'impunità dei colpevoli; si tratta di una scelta di civiltà forte, che non rinnego.

Anch'io, dunque, avrei preferito, come il collega Correnti, che le modifiche al codice di procedura penale venissero apportate nella sede più naturale. Ma lo strappo è stato consumato: anch'io sono rispettoso dell'articolo 7 della legge delega, caro professor Gallo, però lo strappo lo avete consumato e quindi con il mio emendamento chiedo che vengano coinvolte nell'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza alcune fattispecie di reato che presentano una carica di antisocialità molto forte, che destano un notevole allarme sociale. In una società che si voglia qualificare di grande civiltà giuridica bisogna, infatti, trovare il giusto contemperamento tra le esigenze di difesa del cittadino e quelle di tutela della collettività. Io appartengo ad una regione ad alto rischio criminale dove ho scoperto inimmaginate dimensioni del crimine, ma mantengo forte e caparbia la volontà di combattere il crimine.

Questo è lo spirito sotteso al mio emendamento ed entrando nel concreto propongo di attrarre nell'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza innanzitutto il porto anche di una sola arma comune da sparo, perchè spesso accade che gli appartenenti al gruppo organizzato recano con sè una sola arma ed è eccezionale il rinvenimento di un covo contenente armi clandestine. Anche questa ipotesi di reato dunque deve essere assistita dalla previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza.

L'altra ipotesi di reato che intendo comprendere tra quelle per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza è quella prevista dalla lettera *h*) dell'emendamento, cioè i delitti concernenti sostanze stupefacenti, puniti dai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 73 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè il delitto di cui all'articolo 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, cioè istigazione, proselitismo e induzione al reato ivi disciplinato di persona minore. Si tratta di ipotesi particolarmente qualificate, anche per le aggravanti. Mi pare contraddittorio prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza per la detenzione di una quantità eccedente la dose giornaliera di sostanza stupefacente e non prevederlo nel caso di agevolazione o proselitismo per il luogo in cui avviene e per i soggetti particolari a cui ci si riferisce. Si tratta di circostanze aggravanti molto qualificate, a mio avviso, e vorrei che la contraddizione fosse sanata in questa sede.

Mi pare altresì contraddittorio non prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonostante che tale reato sia assistito dalla previsione di cui al comma 5 dell'articolo 73 del citato testo unico; il piccolo spaccio organizzato deve essere assoggettato alla disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza.

Non mi pare con ciò di essere eversivo rispetto al codice garantista. Ribadisco ancora una volta che una società è civile quando due valori in campo, entrambi garantiti dalla nostra Carta costituzionale, trovano il

giusto equilibrio e contemperamento: libertà dei cittadini e tutela della libertà.

Per tali ragioni vi chiedo e raccomando l'approvazione dell'emendamento 10.1. (*Applausi del senatore Covi*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore, pur esprimendo qualche perplessità in ordine alla lettera *g*), riconosce che comunque si tratta di proposte che rafforzano la portata del provvedimento. Noto peraltro che l'emendamento 10.1 porta le firme di un'ampia platea di rappresentanti delle forze politiche.

Dunque, siccome esso va nella direzione indicata dalla legge, esprimendo solo qualche perplessità per quanto riguarda la lettera *g*), mi rimetto all'Assemblea.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario perchè, rispetto alla formulazione dell'articolo 10, la modifica proposta della lettera *g*) risulta eccessivamente penalizzante. Nell'attuale testo si prevede l'arresto nei casi di detenzione di arma da guerra o di armi clandestine, e ciò si giustifica con la pericolosità insita nel portare armi di questo genere. Estendere l'arresto obbligatorio alla detenzione di qualsiasi arma comune potrebbe significare arrestare una persona che è uscita con il fucile da caccia ed ha la licenza scaduta.

Quindi, per questi motivi, ritengo opportuno che rimanga la formulazione attuale dell'articolo 10.

Per quanto riguarda le altre lettere della norma processuale di cui si propone la modifica, ritengo che si entri in una materia che non ha niente a che vedere con questo decreto-legge e che è bene approfondire in altra sede. Non sarà certamente il Governo a dire questa volta che c'è la previsione dell'articolo 7 ed una apposita commissione ma, posto il problema (e mi rivolgo soprattutto al senatore Gallo), se esistono questioni di revisione procediamo ad una attenta valutazione nell'ambito della sede che tratta specificatamente questi aspetti. Ricomprendere materie estranee in un decreto-legge all'improvviso, senza un'attenta riflessione e valutazione degli effetti che una norma siffatta può comportare, mi sembra che non sia opportuno, pur tenendo presenti tutte le argomentazioni evidenziate dal senatore Greco.

Per questi motivi, il Governo è contrario all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

GRECO. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

COVI. È bene che risulti chi vota a favore e chi vota contro.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se si approva questo emendamento, per chi esce con il fucile da caccia ed ha la licenza scaduta è previsto l'arresto obbligatorio.

COVI. Che cosa c'entra il fucile da caccia?

LIPARI. Ciò è escluso testualmente.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, stiamo procedendo alla controprova richiesta dal senatore Greco in ordine all'emendamento 10.1. Adesso dobbiamo votare a favore o contro questo emendamento su cui il Governo ha espresso parere contrario e il relatore si è rimesso all'Assemblea.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10. Invito il senatore segretario a darne lettura.

DI LEMBO, *segretario*:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. L'articolo 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

Art. 33.

È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione».

10.0.1 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO V

AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI

Articolo 11.

1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.2 BATTELLO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale il numero 4) è sostituito dal seguente:

"4) per chi, fuori dal caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza".

2-*bis*. Dopo il primo comma dell'articolo 112 del codice penale è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità

personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza"».

11.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BATTELLO. Signor Presidente, c'è un equivoco, in quanto l'emendamento 11.2 è già stato ritirato in Commissione.

PRESIDENTE. I miei uffici non sono elettronici.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, ritengo necessario solo una brevissima illustrazione in quanto l'emendamento mi sembra sufficientemente chiaro.

Trattandosi di un emendamento ad una norma del codice penale, precisamente all'articolo 112, si è ritenuto di dare una graduazione anche alla gravità dei fatti. Poichè i reati previsti dal numero 4 comprendono i fatti di determinazione a commettere un reato di un minore di anni 18 - quindi di età che va dai 14 ai 18 anni - si è previsto che a tale ipotesi possa essere applicato l'aumento di pena generale stabilito per le aggravanti, cioè fino ad un terzo; ma poichè esiste una categoria speciale di minori non imputabili, quelli che hanno meno di 14 anni, così come quelì che sono non punibili a cagione di condizioni e qualità personali (si fa riferimento quindi ad una ipotesi di maggiore approfittamento non solo della minore età, ma anche di una «minore età qualificata»), si è ritenuto che in questo caso la sanzione debba essere maggiorata fino alla metà della pena. Con questo segnale vogliamo sottolineare la maggiore gravità di un fatto connesso all'utilizzazione di un minore di anni 14 o di altra persona non imputabile.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea, facendo però osservare che la diversità di trattamento tra le due situazioni prese in esame appare notevole. Il Governo chiede che tale proposta venga adeguatamente valutata, nella considerazione che le norme devono sempre avere un loro equilibrio. Quindi, il Governo non vuole esprimere parere negativo sulla proposta della Commissione, ma prega di procedere ad una ulteriore riflessione prima di passare alla votazione dell'emendamento.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Ho l'impressione, signor Sottosegretario, che la Commissione abbia riflettuto a sufficienza su questa proposta. Essa rispecchia

quello che è l'andamento di fenomeni criminali estremamente gravi e ripugnanti, cioè l'utilizzazione di persone non imputabili. La non punibilità per condizioni o qualità personali è una ipotesi che soltanto per ragioni di simmetria e di sistema è stata aggiunta: il fulcro della norma è rappresentato dalla previsione dell'utilizzazione di soggetti non imputabili, soprattutto di quelli che sono tali per presunzione assoluta di legge in quanto inferiori di età agli anni 14.

Questo fenomeno viene condannato, deprecato, denunciato ogni giorno; ci sembra che la maniera più ragionevole, non emotiva e non istintuale, di opporsi ad esso sia proprio quella di una presa in considerazione che assicuri un tasso di sanzione sufficientemente elevato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO VI

COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Articolo 12.

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a individuare servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonchè, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

6. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.».

7. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.».

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: «individuare» *con l'altra*: «costituire».

12.1 COVI

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» *con l'altra*: «devono».

12.2 COVI

Invito il presentatore ad illustrarli.

COVI. Signor Presidente, questi due emendamenti rispondono al desiderio di rendere tale norma, che a me sembra programmatica (e anche per questa natura non sta bene inserita in un decreto) qualcosa che crei effettivamente una novità. Pertanto, sostituire al verbo «individuare», con riferimento ai «servizi centrali ed interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza», il verbo «costituire», così come, al comma 2, sostituire la parola «possono» con l'altra «devono», sembra decisamente opportuno, perchè altrimenti la norma rischia di rimanere senza un'efficacia sostanzialmente pratica.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è contrario ad entrambi gli emendamenti, perchè non si tratta di un problema soltanto

letterario. L'uso della parola «individuare» richiama un concetto di maggiore ampiezza, cioè l'utilizzabilità dei servizi esistenti. Infatti il senatore Covi, nell'emendamento 12.2, tende a sostituire la parola «possono» con l'altra «devono»; quindi praticamente è questo un atteggiamento vincolante.

Io ricordo che in Commissione è stata data, dal mio punto di vista, una logica spiegazione del perchè di questa norma, che rappresenta, come aveva già sottolineato il senatore Gallo, veramente il punto centrale di questa innovazione: si tende con essa a creare il coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, coordinamento non solo necessario, ma direi indispensabile. Ed allora, secondo me, dobbiamo tener conto di situazioni concrete, di tradizioni, di consuetudini maturate, di spiriti di corpo comunque esistenti. Noi ci riferiamo ad una realtà già esistente. Provvedere attraverso una disposizione di impatto abbastanza traumatico mi sembra sia politicamente inopportuno; tanto è vero che il Governo si è riservato (attraverso il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze) l'emanazione di un provvedimento, di un decreto che assicuri la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

Direi che probabilmente gli emendamenti proposti dal senatore Covi sono più giusti, però peccano di opportunità in una fase così delicata, per cui occorre una previsione transitoria che abbia per obiettivo il coordinamento – diciamolo pure – indolore dell'operare delle forze di polizia che fino ad oggi hanno operato, non dico come corpi separati, ma certamente rivendicando una loro autonomia. Per passare quindi ad un coordinamento effettivo dalla situazione di oggi, mi sembra che un regime intermedio come quello previsto dall'articolo 12 sia la cosa più opportuna, fermo restando che il Governo ha assunto l'impegno di emanare un decreto che, valutate le circostanze, avvii concretamente questa esigenza di coordinamento.

Esprimo pertanto parere contrario agli emendamenti 12.1 e 12.2.

* SCOTTI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, sul primo emendamento vorrei chiedere al relatore un attimo di attenzione. Il mio parere è infatti favorevole, perchè lo spirito e la volontà sono proprio quelli di «costituire» – e sono in effetti in fase di costituzione – i servizi centrali investigativi. Su questo primo punto vorrei quindi dire che il consenso del Governo è pieno.

Sul secondo emendamento vorrei invece chiedere al senatore Covi di lasciare la valutazione della costituzione dei servizi interforze al Ministro che ha responsabilità di coordinamento dell'azione delle forze dell'ordine, perchè è già in determinate regioni e per particolari esigenze. Posso assicurare che la strada che stiamo seguendo è la costituzione di servizi interforze, ma se questo viene lasciato alla facoltà del Ministro sarà più utile per raggiungere l'obiettivo voluto, per le ragioni che credo lei comprenda.

Sul primo emendamento, come ho già detto, esprimo parere favorevole, perchè propone una scelta funzionale giusta.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.2, invito il senatore Covi a ritirarlo per evitare un voto che potrebbe sembrare, da parte mia, una posizione di non adesione alla necessità di perseguire quella strada.

CASOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI, *relatore*. Tenuto conto che il *dominus* ha detto che è già in corso la costituzione anzichè la mera individuazione, la mia preoccupazione è stata così ampiamente dichiarata inconsistente. Pertanto, se lei, signor Presidente, me lo consente, rettifico il parere da negativo in favorevole.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, prendo la parola per dire che aderisco alla preghiera che mi è stata rivolta dal Ministro, rilevando con soddisfazione che il Ministro, ha dato la sua adesione al primo emendamento che dà già un significato di attualità, mentre la «individuazione» poteva lasciare le cose ancora assolutamente nel vago.

Per quanto riguarda il secondo emendamento 12.2, accolgo l'invito di ritirarlo, anche se faccio presente al Ministro che il collegamento fra le varie forze di pubblica sicurezza è una vecchissima aspirazione. Se fosse venuta dal Parlamento un'indicazione precisa in questo senso, forse molte di quelle remore che sono alla base della costituzione di questi servizi, che sappiamo a cosa sono dovute, avrebbero potuto essere superate.

In ogni caso, prendo atto della sua assicurazione che con il decreto ministeriale previsto nel testo lei intende costituire questi servizi interforze e mi dichiaro di ciò soddisfatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Covi.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO VII.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Articolo 13.

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'artico-

lo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.»;

c) nel comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.2 BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, SALVATO, ONORATO

Sopprimere l'articolo.

13.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

13.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BATTELLO. Pur apprezzando lo sforzo che la Commissione ha compiuto nel modificare l'originario testo dell'articolo 13 – e infatti vi è un articolo emendativo della Commissione – continuo a ritenere che era ed è opportuno non modificare la norma del codice di procedura

penale, perchè il testo dell'articolo 13 del decreto-legge costituisce un gravissimo arretramento in relazione a questa materia. In ultima analisi, esso non può che comportare l'effetto di deresponsabilizzare il giudice nell'utilizzo di tutte le tecniche di investigazione: trovandosi di fronte questo grimaldello, è da ritenere che il giudice opterà per l'uso delle intercettazioni comunque e dovunque, a scapito di altri tipi di indagine che dovrebbero invece essere più utilmente esperiti, proprio perchè buona tecnica investigativa impone che si percorra tutta la tastiera degli strumenti a propria disposizione.

Per questi motivi insisto per l'approvazione dell'emendamento.

CORLEONE. Do per illustrato l'emendamento 13.3.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente sarò breve, poichè fra l'altro l'emendamento 13.1 è stato redatto con la competenza del collega professor Gallo ed è stato votato all'unanimità in Commissione. Mi sembra che il testo sia abbastanza chiaro: esso tende in sostanza a ribadire il concetto, che è recepito nel decreto-legge, di ampliare la possibilità delle intercettazioni, naturalmente con riferimento specifico ai reati previsti dall'articolo 1 del presente decreto. Mi sembra quindi che non vi sia necessità di ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario a tale emendamento 13.1 perchè, a parte alcune considerazioni di merito, possono insorgere alcuni dubbi interpretativi. L'attuale formulazione dell'articolo 13 è il prodotto di una lunga verifica svoltasi nel dibattito alla Camera e quindi il Governo non ritiene opportuno discostarsi da tale formulazione. Devo aggiungere che l'emendamento in parola nel primo comma fa riferimento ad una non meglio precisata nozione di «delitto di criminalità organizzata» che non ha un riscontro specifico normativo, mentre contiene una semplificazione di determinate fattispecie delittuose piuttosto che una categoria di reati esplicitamente presa in considerazione dal codice penale.

È poi da osservare che l'emendamento propone una limitazione non condivisibile del potere dell'autorità giudiziaria di disporre intercettazioni telefoniche, dal momento che non può escludersi che debba farsi ricorso a tale mezzo di acquisizione della prova anche per ipotesi delittuose che, seppure di minore gravità, rivestono un importante rilievo nel quadro di indagini più complesse.

In conclusione, il Governo nell'esprimere il suo parere contrario, ribadisce e sottolinea che l'attuale testo dell'articolo 13 è la risultante di un approfondimento e di una valutazione compiuti nei passaggi alla Camera dei deputati e ritiene che sia più valido anche sotto il profilo della costituzionalità, perchè questo aspetto va pure considerato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. L'emendamento 13.1, presentato dalla Commissione in sostituzione del testo del Governo, risponde innanzi tutto ad una prima fondamentale esigenza che è quella di delimitare l'ambito di applicabilità del decreto-legge in esame alla materia che esso vuole prendere in considerazione, ossia tutti i fatti di criminalità organizzata, mentre nel testo che è stato sottoposto all'attenzione della Commissione non si faceva assolutamente alcuna specificazione e la norma risultava applicabile a qualsivoglia tipo di illecito, qualora sussistessero determinate condizioni di natura puramente processuale. Ciò rappresentava un completo capovolgimento del criterio fondamentale seguito dal codice di procedura penale e conduce evidentemente a risultati rispetto ai quali i presupposti di necessità e di urgenza – che valgono, sì, ma valgono rispetto alla criminalità organizzata – non hanno ragione di poter essere affermati.

Il Sottosegretario si è soffermato sulla genericità o vaghezza dell'espressione «criminalità organizzata». Faccio notare che proprio nel testo del decreto-legge che ci è stato sottoposto, all'articolo 12, quando si arriva a quella norma che, sono fiero di ribadire, rappresenta il cuore e il momento più importante del provvedimento, cioè la costituzione (al termine «individuazione» abbiamo sostituito il termine «costituzione» in adesione all'emendamento presentato dal senatore Covi) del collegamento di attività investigative, si parla di «delitti di criminalità organizzata». L'espressione ha ormai una valenza dottrinale ed interpretativa tale da poter essere trasferita sul piano normativo.

Si tratta quindi di una ristesura del testo originale dell'articolo 13, che risponde alle finalità e al contenuto del provvedimento, che non snatura il sistema del codice di procedura penale, che non apporta una lesione gravissima al sistema instaurato dall'articolo 7, ma rientra tutta nella necessità di provvedere al più presto al recepimento di strumenti indispensabili per affrontare determinate fenomenologie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Battello e da altri senatori, identico all'emendamento 13.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Ove nel corso delle intercettazioni emergano ipotesi di delitti tra quelli contemplati dall'articolo 266 e i risultati delle intercettazioni si manifestino utili per le ulteriori indagini, il pubblico ministero dispone la formazione di copie dei processi verbali di trascrizione e delle registrazioni delle intercettazioni ed instaura separati procedimenti, continuando le indagini preliminari in ordine ai delitti così emersi e trasmette gli atti al pubblico ministero territorialmente competente.

2. Nel corso delle indagini preliminari i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositate presso la segreteria del pubblico ministero e si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali o le registrazioni depositate nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate».

13.0.1 GRECO, COVI, FILETTI, SALERNO, IANNI, GIACOVAZZO, AZZARÀ, COVIELLO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GRECO. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emenamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Il mio parere è contrario.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a questo emendamento in quanto tratta materia estranea al decreto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 14.

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di

comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonchè l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale, anche in quiescenza, della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sopprimere le parole: «anche in quiescenza».

14.2 IL GOVERNO

Al comma 3 sopprimere le parole: «anche in quiescenza».

14.3 GUIZZI, ACONE, PIERRI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Entro 60 giorni dalla data della comunicazione della concessione di finanziamenti relativi ad opere pubbliche, gli enti locali ed i consorzi industriali sono obbligati a completare tutti gli adempimenti necessari per l'effettivo conferimento dell'appalto.

3-*ter*. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3-*bis* il Prefetto sollecita l'ente inadempiente mediante apposita diffida e, decorsi ulteriori 30 giorni senza che l'ente abbia provveduto a completare gli adempimenti di cui al comma 3-*bis*, l'unità specializzata di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'ente inadempiente e procede immediatamente al conferimento dell'appalto».

14.1 COVI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 14.2 si illustra da sè.

ACONE. Signor Presidente, l'emendamento 14.3 è identico al 14.2 e si illustra da solo. La ragione è tecnica: si tratta di eliminare un impedimento che deriva dal parere contrario della Commissione bilancio. Eliminando l'inciso «anche in quiescenza» si evitano ulteriori spese per lo Stato.

COVI. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento 14.1 è il seguente: si crea questa autorità a cui i comuni hanno facoltà di rivolgersi per ottenere assistenza. In realtà quello che si verifica molto spesso in materia di appalti è che, una volta ottenuto il finanziamento, si trascinano poi le operazioni; questo è uno dei sistemi attraverso i quali si verificano le richieste di aumento attraverso perizie suppletive, eccetera.

Allora, questa autorità che sarà pochissimo utilizzata dai comuni (perchè non vedo quale sarà il comune che dirà di non avere mezzi propri per attivarsi per le procedure preparative dell'appalto) potrebbe invece utilmente intervenire quando vi siano remore da parte dei comuni, che probabilmente sono giustificate anche da accordi con coloro che aspirano ad ottenere l'appalto. A me sembra quindi che sia decisamente utile questo emendamento e mi dispiace che il relatore abbia parlato contro, forse non valutandolo fino in fondo; ma sembra che quando c'è la mia firma il relatore è deciso a dire sempre di no.

PRESIDENTE. Questo non lo credo, senatore Covi.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 14.2 e 14.3 che sono identici e parere contrario all'emendamento 14.1. Volevo però dire che non è vero quanto ha detto il senatore Covi, sarebbe di cattivo gusto.

* SCOTTI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 14.2 e 14.3, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.1 del senatore Covi, vorrei richiamare l'attenzione del presentatore: non esprimo una valutazione diversa nel merito perchè già alla Camera avevo rilevato su tale questione le necessità di trovare una soluzione, però purtroppo la formulazione da lei proposta, senatore Covi, è totalmente inaccettabile dal punto di vista dell'ordinamento delle autonomie locali e di una legge di princìpi che abbiamo di recente approvato. Pertanto la diffida all'inadempiente deve essere effetuata dal CORE.CO e non dal prefetto, in quanto non possiamo sostituire al sistema dei controlli previsto dalla legge n. 142 del 1990 un sistema diverso.

Questa è una prima ragione di dissenso in merito all'emendamento. In secondo luogo qui siamo proprio in materia di rispetto della autonomia nei confronti della quale è difficile operare. Il dibattito alla Camera è stato piuttosto serrato su questa questione e si convenne, alla fine, sulla impossibilità di procedere su questa strada.

Il mio, pertanto, senatore Covi, non è un parere contrario dettato – come lei diceva prima a proposito del relatore – da una pregiudiziale valutazione dei suoi emendamenti, anzi ho dedicato ad essi grandissima attenzione. Tuttavia, su questo in particolare vorrei pregarla di non insistere perchè implica una questione che tocca la legge n. 142 che può essere emendata solo modificando i princìpi generali che con quella legge abbiamo definito. Io vorrei difendere il sistema delle autonomie ed il rispetto della Costituzione per quanto ci riguarda.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, desidero esprimere il mio pieno consenso alle tesi esposte dal senatore Covi, anche se, secondo me, l'emendamento che egli ha proposto è parzialmente inefficace a dominare la generalizzata corruzione che si realizza nel settore degli appalti. Oggi, purtroppo, in molti comuni, anche di grandi dimensioni, lo scandalo degli appalti ha superato di gran lunga il livello di guardia attraverso i subappalti, le perizie suppletive e tutta una serie di scatole cinesi, quali sono le società che, molto spesso fanno capo a *lobbies* politiche che, tramite gli appalti, guadagnano centinaia di miliardi se si sommano tutte le truffe che si realizzano a danno dello Stato e del contribuente a questo riguardo.

Pertanto, esprimendo una grandissima sfiducia nel sistema degli appalti così come oggi è regolamentato ed auspicando che sia studiata una legge che consenta di porre fine a questo clamoroso scandalo, io, a titolo di semplice solidarietà e di espressione di una volontà di rinnnovamento che in realtà è soltanto una speranza, voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Covi.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il Ministro mi ha invitato a ritirare l'emendamento facendo riferimento ad una possibile lesione che esso produrrebbe nel sistema della autonomie degli enti locali.

Vorrei, però, osservare che se il Ministro ha fatto riferimento alla attività del CORECO, il richiamo non mi pare pertinente, in quanto l'emendamento riguarda una fase successiva alle deliberazioni assunte dagli enti locali. Infatti, vi è già stata una deliberazione o della giunta o del consiglio comunale che ha deliberato l'appalto e si è messa in moto la procedura per il finanziamento dell'appalto stesso; pertanto la norma ha – a mio avviso – un significato sanzionatorio di una inerzia in una procedura che è già stata deliberata e che poi non si attua per ragioni che non sono dovute solo ad un'inerzia incolpevole, ma, in molti casi, anche ad un'inerzia colpevole.

Stando così le cose, dunque, non mi pare che con il mio emendamento si produca una lesione all'autonomia comunale nel momento in cui si sollecita il comune a fare quello che ha già deliberato. Ed è per questo motivo, onorevole Ministro, che non ritiro l'emendamento e insisto per la sua votazione. Eventualmente esso potrà essere perfezionato nella lettura alla Camera dei deputati, se avesse la ventura di essere approvato in questa sede, per divenire più collimante con quanto ha detto il Sottosegretario. Ritengo tuttavia che una lesione tipica dell'autonomia dell'ente locale nell'emendamento non vi sia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal Governo, identico all'emendamento 14.3, presentato dal senatore Guizzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 15.

1. All'articolo 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la deliquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 16.

1. In Campania, in Puglia ed in Calabria sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si applica altresì, in relazione ai carichi di lavoro, l'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per

la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea. I magistrati possono essere assegnati senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre anni.

3. Le sezioni di cui al comma 1 possono disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In Calabria, Campania e Puglia sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, lettere *a), b)* e *d)*, primo comma limitatamente alle materie di contabilità pubblica, 3, 4 – primo comma –, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.»

16.1 MURMURA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e 9» *con le altre*: «, 9 e 11».

16.5 TOTH

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554» *e all'ultimo periodo sopprimere le parole*: «e quarto».

16.2 IMPOSIMATO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BATTELLO, SALVATO, ONORATO

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554»; *all'ultimo periodo sopprimere le parole*: «e quarto».

16.4 TOTH

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di magistratura e quello».

16.3 IMPOSIMATO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BATTELLO, SALVATO, ONORATO

Al comma 2 sostituire le parole: «tre anni» *con le altre*: «due anni».

16.6 TOTH

Al comma 3 sostituire le parole: «Le sezioni di cui al comma 1 possono» *con le altre*: «La Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può».

16.7 TOTH

Invito i presentatori ad illustrarli.

MURMURA. Signor Presidente, l'emendamento 16.1 intende ricondurre il comma 1 dell'articolo alla ragione stessa del provvedimento. Si tratta cioè di limitare la competenza delle sezioni regionali della Corte dei conti alle materie di contabilità pubblica, per garantire, attraverso gli eventuali giudizi di responsabilità contabile e di responsabilità amministrativa, il buon andamento e la trasparenza degli atti amministrativi.

Il testo, nella versione presentata dal Governo, comprende anche tutta la materia pensionistica, non solo le pensioni di guerra, ma anche quelle civili e militari, per cui si richiede una serie di adempimenti impossibili da realizzarsi allo stato da parte del personale addetto alle delegazioni regionali. L'emendamento tende insomma a garantire una rispondenza alla omogeneità del provvedimento.

Giova inoltre ricordare che il Senato sta esaminando il disegno di legge sulla istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti in tutto il territorio della Repubblica, ivi stabilendo anche norme procedurali e processuali idonee a garantire il diritto alla difesa e tali da assicurare una più effettiva e concreta operatività nei giudizi in materia pensionistica.

Credo pertanto che l'emendamento risponda alle finalità che il Governo si prefigge, rendendo il provvedimento più coerente rispetto al titolo.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* MURMURA). Signor Presidente, stante l'assenza del senatore Toth, desidero fare miei gli emendamenti 16.5, 16.4, 16.6 e 16.7, da lui presentati e chiedo di illustrarli se e quando ella lo riterrà opportuno.

PRESIDENTE. La prego di illustrarli ora, senatore Murmura, dal momento che può parlare una volta sola.

MURMURA. Si tratta peraltro di una brevissima illustrazione, signor Presidente.

Chi ha scritto materialmente il provvedimento ha fatto riferimento a norme che stabiliscono che i magistrati conoscano la lingua tedesca, cioè alle norme che riguardano l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti nella regione Trentino-Alto Adige. La norma è stata scritta con eccessiva fretta, senza previo riscontro del contenuto dei vari articoli. È questo il senso della correzione proposta dagli emendamenti 16.5 e 16.4.

L'emendamento 16.6 propone una riduzione da tre a due anni, in analogia a quanto previsto dal disegno di legge di riforma delle sezioni regionali della Corte dei conti, approvato dalla Camera e all'esame della 1ª Commissione del Senato, mentre con l'emendamento 16.7 si intende fare riferimento a tutta la Corte dei conti, ivi compresa la procura generale e non solo alle sezioni regionali istituende, perchè nelle sue attribuzioni essa possa servirsi degli organi di polizia giudiziaria. Credo che la formula suggerita dal collega Toth sia la più rispondente in funzione degli adempimenti che la Corte dei conti andrà a svolgere.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, nel mio intervento illustrerò gli emendamenti 16.2 e 16.3.

L'emendamento 16.2 si pone in sintonia con l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Murmura, nel senso che anche noi tendiamo a correggere la formulazione del comma 1 dell'articolo 16 che istituisce le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in Campania, in Puglia e in Calabria. Il comma 1 dell'articolo 16 fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, con il quale viene stabilito il potere della regione Trentino-Alto Adige e del consiglio provinciale di Bolzano di partecipare alla nomina di alcuni magistrati del Tar di questa stessa regione (cioè del Trentino-Alto Adige).

Con la formulazione attuale del comma 1 dovremmo ritenere che anche nelle regioni Campania, Puglia e Calabria la nomina dei magistrati della Corte dei conti debba avvenire con la partecipazione della regione. Non credo che fosse questa la volontà di chi ha emesso il decreto-legge. Pertanto, ritengo che sia assolutamente necessario procedere alla soppressione della frase che stabilisce l'estensione anche alla Campania, alla Puglia e alla Calabria del potere di nominare i giudici della Corte dei conti alla stessa stregua di quanto è previsto per

la nomina dei giudici del Tar. Mi sembra poi che la nostra formulazione coincida quasi completamente con la proposta emendativa del senatore Murmura.

L'emendamento 16.3, che si riferisce al comma 2 dell'articolo 16, nasce dall'esigenza di evitare che nelle delegazioni regionali della Corte dei conti della Campania, della Puglia e della Calabria possano essere utilizzati come giudici delle sezioni giurisdizionali anche magistrati che sono addetti alle sezioni di controllo. In sostanza, bisognerebbe evitare una commistione tra funzione di controllo e funzione giurisdizionale, per mantenere la separazione di questi due ruoli della magistratura della Corte dei conti. Pertanto, con il nostro emendamento proponiamo di escludere che si debba far ricorso alla magistratura della sezione delle regioni della Campania, della Puglia e della Calabria, nel senso che può essere utilizzato anche il personale proveniente da altra sede, proprio al fine di evitare la commistione tra i ruoli dei magistrati della sezione giurisdizionale e di quelli della sezione di controllo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, nutrivo qualche perplessità sull'emendamento 16.1; indubbiamente si crea una riduzione delle prerogative della Corte dei conti e si finisce per realizzare una competenza specializzata. Tuttavia, poichè questo emendamento non vulnera lo spirito nè l'obiettivo del provvedimento, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.5, ritengo che esso sia assorbito dal precedente emendamento in quanto prevede soltanto una delle modifiche proposte con l'emendamento 16.1. Comunque, esprimo parere favorevole.

Esprimo ugualmente parere favorevole sull'emendamento 16.2 in quanto, anche se contiene un inciso che fa riferimento alle norme che riguardano l'istituzione delle sezioni della Corte dei conti per le province di Trento e Bolzano, la lettura del testo (pur essendoci il riferimento «in quanto applicabili») suscita notevoli perplessità nello stabilire cosa sia applicabile. Per esempio, si demanda esplicitamente ad organi che non esistono in altre regioni la designazione dei magistrati. Mi sembra che, essendo un riferimento di difficile attuazione, la soppressione sia opportuna, almeno allo stato del decreto-legge; questo sia per il riferimento alla legge istitutiva delle sezioni della Corte dei conti per le province di Trento e Bolzano, sia per quanto riguarda il comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1987, n. 354. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 16.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.3, che propone di sopprimere le parole: «di magistratura e quello», mi rimetto all'Assemblea, in quanto effettivamente in tal modo si restringe l'ambito di applicabilità concreta di questa disposizione in una fase transitoria. Lo stesso dicasi per l'emendamento 16.6 che tende a ridurre l'applicazione della norma da tre anni a due anni; direi che il periodo ottimale di applicazione è di tre anni, perchè altrimenti si rischia di creare una rotazione eccessiva,

ma poichè questo criterio di riduzione temporale è stato adottato anche in altri provvedimenti di legge dove si prevede l'applicazione di magistrati mi rimetto all'Assemblea. Infine, mi rimetto all'Assemblea per l'emendamento 16.7.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, ritengo che le riflessioni siano sempre utili, soprattutto quando provengono da magistrati della Corte dei conti. Quindi le opinioni modificate mi trovano consenziente.

Sono d'accordo con il parere espresso dal relatore, anche se voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 16.6. In una situazione come quella delle tre regioni interessate, c'è bisogno di una permanenza da parte dei magistrati di almeno tre anni. La norma generale potrà anche fissare il termine in due anni, ma voglio richiamare l'attenzione sulla necessità di una continuità di presenza e di azione in queste regioni.

MURMURA. Ritiro l'emendamento 16.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

Gli emendamenti 16.5, presentato dai senatori Toth e Murmura, e 16.2, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori, identico all'emendamento 16.4, presentato dai senatori Toth e Murmura, sono assorbiti.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.7, presentato dai senatori Toth e Murmura.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo successivo del decreto-legge è il seguente:

Articolo 17.

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonchè di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonchè degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonchè verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio e del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte rappresentanti di altre amministrazioni o enti pubblici interessati.

3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'articolo 27 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione, e sovrintende alla esecuzione dello stesso alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.

5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico centrale, nonchè le procedure per l'attuazione degli interventi operativi.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.

8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte».

17.0.1. IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 17.0.1.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 17.0.1, per quanto di propria competenza, subordina il proprio nulla osta – ai sensi dell'articolo 102-*bis*, del Regolamento del Senato – a che, al comma 2, terzo periodo, dopo la parola "chiamati" venga inserito il seguente inciso "– senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo –"».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei ha ascoltato il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. Dovrebbe quindi esprimere il proprio parere sulla richiesta avanzata dalla Commissione bilancio. Mi consenta di avvertirla, giacchè si tratta del Regolamento del Senato, che, nell'eventualità in cui lei accetti la richiesta di modifica avanzata

dalla 5ª Commissione permanente, si procederà normalmente alla votazione dell'emendamento come modificato; nell'eventualità in cui lei non ritenesse di accogliere tale richiesta, dovremmo procedere ad una votazione qualificata con procedimento elettronico, con tutto ciò che questo fatto comporterebbe.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, io accetto quella richiesta perchè rientra nei doveri dei publici funzionari lo svolgimento di queste mansioni. Voglio richiamare, proprio come accenno, la importanza di questo emendamento. Si tratta di far eseguire le demolizioni di manufatti abusivi su terreni di proprietà dello Stato; normalmente e generalmente si fa riferimento ad attività camorristiche o mafiose.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento per le ragioni espresse dal signor Ministro.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, io continuo a non capire perchè di questo così grave problema, stando almeno all'intervento del Ministro, ci si sia accorti soltanto in queste ultime ore. Vorrei capire come, in un decreto per la terza volta reiterato e per la quarta volta discusso, ad un certo momento, su un problema che si dice essere molto importante, interviene un emendamento all'ultimo momento.

PRESIDENTE. Ne dovrebbe però essere felice, tutto sommato, senatore Battello.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Senatore Battello, non mi sarei mai permesso di fare questo. Io ricordo di averne parlato ampiamente in quest'Aula in occasione della discussione delle interpellanze e delle interrogazioni sulla Calabria e di aver preannunciato in quella sede, come risulterà dagli atti del Senato, che avrei proposto degli emendamenti specifici, data l'urgenza e la gravità del fenomeno. Quindi il Senato ne era ampiamente informato, perchè la questione non è stata sollevata improvvisamente.

BATTELLO. Poteva allora inserirla nel decreto-legge!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, questa mattina ho richiamato l'attenzione del sottosegretario Ruffino proprio sulla questione dell'abusivismo, perchè il ministro Scotti ha inviato una circolare a tutti i prefetti, invitandoli ad esercitare il massimo di iniziativa presso i sindaci per operare contro l'abusivismo, addirittura ponendo in essere misure contro la permanenza dei sindaci nei posti di responsabilità e prevedendo, nel caso in cui l'abusivismo fosse di tale gravità da apparire di origine mafiosa o di organizzazioni criminali, di arrivare anche allo scioglimento del consiglio comunale in caso di inadempienza rispetto ai provvedimenti.

Facevo presente questa mattina che ho avuto un incontro con il prefetto di Catania, il quale mi diceva che lui a proposito di questa circolare, non poteva trovare alcuna rilevanza o azione forte perchè la legge n. 142 non viene recepita nell'ordinamento siciliano.

Ora, questo emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo supera questa situazione oppure no? Credo che un chiarimento in questo senso sia importante, perchè ritengo che i fenomeni di abusivismo in certe regioni siano fortissimi, al di là del fatto che tutti abbiano interessenze o meno con le organizzazioni mafiose o criminali. Se questo articolo aggiuntivo supera questa impossibilità di intervento in una regione come la Sicilia (perchè altrimenti avremmo il paradosso di costruire un decreto contro le organizzazioni criminali e la mafia e poi questo, per le ragioni di cui sopra, non lo si potrebbe applicare), va detto chiaramente. Io vorrei allora un chiarimento perchè, in caso di risposta affermativa, il mio voto sarà favorevole.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCOTTI, *ministro dell'interno*. Per quanto riguarda il demanio dello Stato il decreto è applicabile e non vi è alcun problema di recepimento.

Per quanto riguarda più in generale la questione dello scioglimento dei consigli comunali per reiterate omissioni, quindi per abusivismo, è in corso una intesa fra il Ministro e il presidente della giunta regionale per rendere operative in Sicilia anche quelle disposizioni, indipendentemente dal recepimento generale della legge sulle autonomie locali. Ma è una questione delicata sulla quale sono in corso delle intese, anche perchè è intervenuto il decreto più generale di scioglimento dei consigli comunali per ragioni di mafia. Su quel decreto vi è un accordo con il presidente della giunta regionale nel senso di procedere d'intesa allo scioglimento dei rispettivi consigli comunali.

Quando il decreto sugli scioglimenti sarà esaminato in Aula, valuteremo quali integrazioni saranno necessarie a questi fini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presentato dal Governo, nel testo modificato a seguito dell'accoglimento dell'indicazione della Commissione bilancio.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 18.

1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento a dipendenti pubblici, con priorità per quelli statali trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite di impegno di 50 miliardi a valere sul limite di impegno di 150 miliardi relativo al 1989 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente rimodulato al 1991 con la legge 29 dicembre 1990, n. 405;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. Il limite massimo di mutuo è fissato in lire 85 milioni ed il relativo ammortamento ha durata non superiore a 15 anni con tasso agevolato pari al 20 per cento del tasso di riferimento. Le ulteriori modalità per le erogazioni dei contributi sugli interessi dei mutui agevolati sono determinate dal Comitato Esecutivo del CER. Il CIPE, su proposta del CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera *a)*, sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione, sulle modalità di affidamento, anche in concessione, degli interventi di cui al comma 1, sulle modalità di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli Istituti autonomi case popolari e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure e i tempi previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il termine per la presentazione delle

domande decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

«*a*) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

18.3 GUIZZI, ACONE, PIERRI

Al comma 2, dopo le parole: «e da cooperative», *inserire la seguente*: «edilizie».

18.2 CORRENTI, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, ONORATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande».

18.4 GUIZZI, ACONE, PIERRI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Sono consentiti atti di cessione con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicate nel libro III, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*ter*. I Ministri competenti, sentiti l'Intendenza di finanza, gli Uffici tecnici erariali e gli altri Uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-*bis*, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonchè alla cessione al Comune richiedente».

18.1 COVI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GUIZZI. Signor Presidente, l'emendamento 18.3 è un emendamento tecnico, resosi necessario in quanto risultano già impegnati i 50 miliardi previsti dal primo comma dell'articolo 18, per cui è necessario prelevare detto importo dal limite di impegno per il 1990.

L'emendamento 18.4 è stato presentato allo scopo di evitare l'afflusso agli uffici di migliaia di domande prima ancora della determinazione dei criteri per fruire dei benefici. È opportuno che il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sia concesso al CER per definire gli stessi criteri, facendo slittare ad un momento successivo la presentazione delle domande da parte degli interessati.

CORRENTI. Signor Presidente, una battuta brevissima: si tratta di una aggettivazione limitativa in termini di ragione sociale. Abbiamo pensato di qualificare le cooperative che possono intervenire utilmente in questo settore.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento 18.1 mira ad ovviare ad una situazione che molto spesso si verifica quando si fanno dei piani di investimento in materia edilizia: non si trovano le aree per attuarli. Si propone allora una norma che noi abbiamo già votato in occasione della discussione del provvedimento sui suoli qui al Senato, che attualmente è all'esame della Camera dei deputati. Questa norma prevede che siano consentiti atti di cessione da parte dello Stato o da parte di aziende autonome statali dei beni immobili, purchè questi atti

di cessione abbiano una destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata.

Poichè nel testo si prevede questo investimento per l'edilizia residenziale al fine di rendere possibile la mobilità di dipendenti statali, magistrati e poliziotti, se non erro, mi parrebbe utile introdurre subito nel decreto questa norma per consentire le cessioni e quindi favorire il reperimento delle aree.

Il problema è particolarmente sentito nella mia città dove vi sono notevoli aree che potrebbero essere utilizzate a questo fine.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Il mio parere smentirà le lamentele del collega Covi e mi preme moltissimo che egli non abbia preconcetti.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.3, presentato dai senatori Guizzi, Acone e Pierri, e parere contrario sull'emendamento 18.2, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori, perchè ritengo che l'aggettivo «edilizie» sia restrittivo della nozione di cooperative.

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 18.4 e sull'emendamento 18.1 del collega presidente Covi. (*Applausi dal centro. Congratulazioni al senatore Covi*).

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.3, mentre sull'emendamento 18.2 vorrei richiamare l'attenzione del senatore Battello. Se invece che cooperative edilizie sono cooperative di produzione e lavoro che cosa facciamo, le escludiamo? In genere la formula «cooperative e loro consorzi» tende a non escludere situazioni particolari. Chiedo pertanto ai presentatori di non insistere per la votazione dell'emendamento.

CORRENTI. Ritiriamo l'emendamento 18.2.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 18.4 e sull'emendamento 18.1, circa il quale ritengo sia di grande utilità l'indicazione del senatore Covi.

PRESIDENTE. L'emendamento 18.2, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori, è stato ritirato su richiesta del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Guizzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal senatore Guizzi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 18.1, però vorrei che restasse agli atti che ritengo si tratti di materia del tutto estranea a quello di cui stiamo discutendo. C'è un cattivo uso dei decreti-legge che viene fatto da tutte le parti e che li rende sempre più atti onnicomprensivi di questioni le più varie e le più disparate. Credo che questo modo di legiferare e di affrontare anche questioni che necessitano di risposte concrete sia molto discutibile. Dovremmo tutti quanti darci delle regole di comportamento diverse.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi, quando intendete fare delle dichiarazioni di voto, di segnalare in modo più chiaro la vostra intenzione, in modo che io o i colleghi della Presidenza possiamo esserne prontamente informati.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Covi.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 19.

1. Per le esigenze di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1993 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio finanziario 1985 e successivi, esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il riferimento temporale contenuto nello stesso articolo 6, quarto comma, si intende fatto a ciascuno degli esercizi finanziari in cui si articola il programma di cui all'articolo 1, primo comma, della predetta legge n. 16 del 1985, fino al 31 dicembre 1993.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

19.2 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per le esigenze di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e

successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1993 per i residui provenienti dall'esercizio finanziario 1986 e successivi, esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il riferimento temporale contenuto nell'articolo 6, quarto comma, della citata legge n. 16 del 1985 si intende fatto a ciascuno degli esercizi finanziari, in cui si articola il programma di cui all'articolo 1, primo comma, della stessa legge, fino al 31 dicembre 1993».

19.1 GUIZZI, ACONE, PIERRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 19.2 intende sopprimere l'articolo per essere in sintonia con il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

* GUIZZI. Signor Presidente, questa volta sarò un po' meno breve della volta precedente e chiedo fin da ora scusa a lei e ai colleghi.

La legge 6 febbraio 1985, n. 16, ha autorizzato la spesa di lire 1.450 miliardi per la realizzazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di costruzione di nove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri al fine di assicurare la funzionalità dei servizi di istituto della linea territoriale dell'Arma.

In alternativa alla costruzione dei nuovi edifici da destinare a sedi di servizio dell'Arma, l'articolo 6, comma 4, di quella legge ha autorizzato, limitatamente all'esercizio finanziario 1985, l'assunzione di impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione, che rispondessero alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dall'Arma dei carabinieri.

Con il nuovo testo dell'articolo 19 del decreto-legge in esame si intende prorogare fino al 31 dicembre 1993 la perenzione amministrativa di tutti i fondi stanziati per l'attuazione del programma di cui alla legge n. 16 del 1985 e non solo di quelli relativi all'acquisto di edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione, di cui all'articolo 6, comma 4, già precedentemente indicato.

L'esigenza di evitare la perenzione dei residui passivi, infatti, è avvertita per tutti gli interventi compresi nel programma, in quanto gran parte delle somme stanziate per la realizzazione dello stesso sono state impegnate sugli esercizi finanziari 1985 e 1986, mentre i pagamenti relativi non sono stati applicati prima del 1988, anno in cui sono materialmente iniziati i lavori di costruzione delle caserme.

Ciò ha determinato un oggettivo restringimento dei margini operativi consentiti dal termine di perenzione amministrativa. La perenzione già intervenuta dei residui del 1985 fa attualmente registrare dei grossi ritardi nei pagamenti a coloro i quali hanno in appalto le opere e l'inevitabile successiva perenzione dei fondi relativi al 1986 porrebbe ulteriori gravi ostacoli alla celere realizzazione del program-

ma, con conseguente maturazione di interessi passivi a carico dell'amministrazione.

Credo che queste considerazioni potrebbero trovare un buon ascolto da parte del relatore e del Governo. Raccomando pertanto all'Aula l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 19.1 è contrario.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Il parere del Governo è concorde con quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal relatore.

È approvato.

In seguito all'esito della precedente votazione, l'emendamento 19.1 è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 586 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508"».

19.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento è di tutta evidenza; si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Il Governo si rimette al voto del Senato. Non ha obiezioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 20 del decreto-legge è il seguente:

CAPO IX.

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

Articolo 20.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *1*. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso.

2. Nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive previste dalla presente legge, quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia.».

2. Il comma 4 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*4*. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-*ter* vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. La proposta di applicazione della misura di prevenzione non è in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327.».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

«*5*-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le

iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.».

4. Il comma 1 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*1*. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonchè circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.».

5. Il comma 4 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*4*. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonchè di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome

collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.».

6. Il comma 6 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*6*. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

7. Al comma 7 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole «a suo carico» sono aggiunte le seguenti: «e dei propri conviventi».

8. Al comma 13 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonchè i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 21 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 21.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti contenenti disposizioni per:

a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che può richiedere a tal fine la collaborazione del Ministero dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonchè dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera *a)*;

c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonchè le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera *a)* equivalenti a tutti gli effetti alle certificazioni di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto;

d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e salvo quanto stabilito dal comma 3, non è richiesta la certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e prevedere che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione, nè di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;

e) prevedere che il prefetto può richiedere alle imprese interessate le informazioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dandone preventiva comunicazione all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalità di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nè disporre o consentire le concessioni di cui alle lettere *b)* e *c)*, ovvero le erogazioni di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo, che attengano all'esercizio di attività industriali o di trasformazione, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto articolo 10-*sexies*, come modificato dal presente decreto.

4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31

maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato articolo 10-*sexies* della legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di valore oltre i quali le Amministrazioni, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto, nè disporre o consentire le concessioni e le erogazioni di cui allo stesso articolo che attengono all'esercizio di attività industriali di trasformazione, ovvero di attività agricole di imprese costituite in società di capitali, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal Prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto articolo 10-*sexies*».

21.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato in quanto è di estrema chiarezza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* SCOTTI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo; aveva già sollecitato la Commissione in questa direzione e voglio rassicurare i senatori su due punti: innanzitutto questa misura tende a liberare soprattutto i coltivatori diretti, gli artigiani, quelli che

hanno contributi di piccola entità, fino a cinquanta milioni, dall'obbligo del certificato antimafia.

Con gli articoli 20 e 21 rendiamo più stringente il certificato antimafia nei casi in cui questo vada richiesto, ma togliamo un insieme di balzelli inutili e perversi, nei confronti dei cittadini, che hanno provocato una serie di reazioni all'interno del nostro territorio nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 22 è il seguente:

Articolo 22.

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonchè alle concessioni di costruzione e di gestione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.». Gli articoli 334 e 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*1*. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.».

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«*12*. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

22.2 GUIZZI, ACONE, PIERRI

Al comma 4, nel capoverso 12, sopprimere le parole da: «quando il valore» *fino alla fine del capoverso.*

22.1 IMPOSIMATO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BATTELLO, SALVATO, ONORATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GUIZZI. Signor Presidente, nella formulazione dell'articolo 22 è stato recepito il testo emendato dalla Camera, nel quale si fa riferimento all'espressa abrogazione degli articoli 334 e 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Sul punto permangono però serie perplessità perchè in tal modo risulta negata, oltre che la cessione del contratto, anche quella del credito, creando di conseguenza ingiustificate limitazioni alla operatività finanziaria delle imprese.

Pertanto, a giudizio dei proponenti l'emendamento 22.2, si ritiene opportuno mantenere fermo solo il divieto di cessione del contratto, così come previsto nei precedenti decreti-legge che non sono stati convertiti.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 22.1 a seguito della segnalazione di alcuni ispettorati del lavoro della Campania. Essi, infatti, se da un lato plaudivano al comma 4 in quanto era opportuno che venissero estese anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito le disposizioni che stabiliscono divieti, preclusioni, decadenze, revoche e penalità in materia di appalti e di subappalti, dall'altro facevano rilevare come l'ultima frase di tale comma, ossia quella che recita: «quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della manodopera.», rischiasse di vanificare l'intera disposizione. Questo perchè nella stragrande maggioranza dei casi il valore del materiale fornito nei contratti di fornitura con posa in opera è sempre, sistematicamente, inferiore rispetto a quello dell'impiego della manodopera. In concreto, nel Mezzogiorno ed in particolare in Campania, si sta verificando che molti appalti vengono trasformati in contratti di fornitura; ad esempio, la realizzazione di un ponte o di una strada si trasforma nella fornitura di calcestruzzo, di cemento armato, di materiale edile vario, eccetera e quindi in quel caso si tende ad applicare l'ultima disposizione contenuta nell'articolo 22 del decreto-legge al nostro esame. In tal modo, dunque, si sfugge praticamente a tutte le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 poichè si fa in maniera che il valore del materiale fornito sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della manodopera.

Ora, poichè ritengo che questa fosse una osservazione giusta e dal momento che son convinto che questa norma sia importante in quanto stabilisce l'estensione ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura delle stesse prescrizioni che valgono per gli appalti ed i subappalti, credo che si possa recepire questo suggerimento e sopprimere le parole che vanno da «quando il valore» fino alla fine del capoverso. Ciò significa, che in ogni caso, per i contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, si debbano applicare i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge antimafia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole all'emendamento 22.2, mentre mi rimetto all'Assemblea per il 22.1, anche se debbo riconoscere che quello della prevalenza è un criterio che risponde ad esigenze tecnico-giuridiche ormai recepite.

Prima di concludere, signor Presidente, vorrei fare una raccomandazione. In merito al comma 3 dell'articolo 22, laddove si fa riferimento ad un decreto del Ministro dell'interno che determinerà i limiti di valore, si voleva presentare un emendamento, ma, anzichè una richiesta esplicita in tal senso, mi sembra sufficiente invitare il Ministro dell'interno ad assumere l'impegno che il limite di valore non superi i 50 milioni, una cifra questa che considero sufficientemente ragionevole per garantire anche determinati tipi di rapporti. Pertanto, raccomanderei all'onorevole Ministro di fare questa precisazione se è possibile.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Imposimato chiedo al Sottosegretario ai lavori pubblici di esprimersi in quanto riguarda una questione esclusivamente tecnica.

Desidero ricordare all'onorevole relatore che io mi sono già espresso sui 50 milioni e su alcune categorie di piccoli operatori economici. Pertanto, sono perfettamente d'accordo con le sue osservazioni.

FERRARINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 22.2 sono perfettamente d'accordo con le osservazioni del relatore ed esprimo parere favorevole.

In riferimento all'emendamento 22.1, sono d'accordo con le osservazioni del relatore, ma desidero invitare il senatore Imposimato a ritirarlo in quanto tutta questa materia è attualmente oggetto di una discussione abbastanza approfondita in relazione al provvedimento che riguarda l'attuazione della direttiva n. 440 e al provvedimento sulle opere pubbliche, all'interno del quale si sta riconsiderando tutto il discorso del subappalto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Guizzi e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Imposimato, lei insiste per la votazione del suo emendamento oppure lo ritira, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo?

IMPOSIMATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 22.1.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 23 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 23.

1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-*sexies* della stessa legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-*bis* della medesima legge.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 24 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 24.

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto, il giudice competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non superiore a 60 giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge n. 575 del 1965.

2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso a norma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'interno,

sentito l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, con proprio decreto, individua in ogni regione i luoghi ove debbono essere operati i trasferimenti di cui al comma 1 che siano idonei in considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche territoriali ad assicurare l'effettiva esecuzione delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare un efficace controllo, il Ministro dell'interno può prorogare il trasferimento per ulteriori sessanta giorni quando sia necessario potenziare nei luoghi individuati gli uffici di polizia».

24.1 COVI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

COVI. Signor Presidente, questo emendamento si riferisce ai trasferimenti che devono essere eseguiti per particolari categorie. Per coloro che possono essere trasferiti in province all'interno della regione è necessario individuare esattamente dei posti che diano garanzia di sicurezza; si demanda al Ministro dell'interno la individuazione di tali luoghi.

Ritengo che l'inserimento di tale norma sia opportuna anche per superare certe polemiche che si sono sviluppate nei giorni scorsi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 24.1 mi rimetto al giudizio dell'Assemblea in quanto le esigenze a cui si riferisce il senatore Covi sono serie, pur se presentano alcune controindicazioni.

* SCOTTI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, comprendo l'indicazione contenuta nell'emendamento presentato dal senatore Covi: la condivido anche perchè c'è una convergenza nel merito del provvedimento e di ciò gli sono grato.

Esprimo parere favorevole su questo emendamento a condizione che innanzitutto venga previsto che il Ministro dell'interno, non sentito l'Alto commissaro per il coordinamento, ma sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nell'ambito del quale è presente non solo il Commissario antimafia ma anche le altre forze di polizia che devono garantire il controllo sul territorio, individua in ogni regione i luoghi ove debbono essere operati i trasferimenti. Inoltre vorrei che venisse soppressa la parte finale dell'emendamento che stabilisce: «Al fine di assicurare un efficace controllo, il Ministro dell'interno può prorogare il trasferimento per ulteriori sessanta giorni quando sia necessario potenziare nei luoghi individuati gli uffici di polizia». Ciò è di competenza dell'autorità giudiziaria, quindi, entrerei nel merito di competenze che sono totalmente estranee. Devo dichiarare che sono in grado di rispettare il termine di sessanta giorni e di non aver bisogno di alcuna proroga in tale direzione.

Quindi, se il senatore Covi accetta queste due modifiche, esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.1.

COVI. Signor Presidente, accetto le proposte del Governo. Anzi devo dire che la prima modificazione è del tutto opportuna in quanto si prevede un organo che può giudicare la situazione più complessivamente.

Per quanto riguarda l'ultimo periodo sono d'accordo nell'obliterarlo. Desidero sottolineare soltanto che la mia intenzione era quella di mettere il Ministro dell'interno nelle condizioni di provvedere qualora non vi fossero forze di polizia adeguate. Comunque, se il Ministro dell'interno dichiara di non avere difficoltà sotto tale profilo, non ho alcun problema a sopprimere l'ultima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Covi accolto la proposta del Ministro, metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dallo stesso senatore Covi, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 25 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 25.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Onorevoli colleghi, abbiamo esaurito l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2808. Passiamo ora alla votazione finale. Vorrei pregare i colleghi che prenderanno la parola di voler contenere i propri interventi nei limiti di tempo più ristretti possibile, ovviamente non andando oltre i dieci minuti previsti dal Regolamento.

BUSSETI. Ma si vota questa sera?

PRESIDENTE. Sì; non siamo ancora al Parlamento europeo, le dichiarazioni di voto si fanno prima del voto.

SALVATO. Siamo anche in un ramo del Parlamento che pone dei limiti alla durata delle proprie sedute!

PRESIDENTE. La mia era una proposta. Siamo arrivati alle 20,30 e dovrei togliere la seduta, ma se i colleghi che vogliono intervenire per dichiarazione di voto accettano di proseguire tenendo presente l'invito che ho loro rivolto, la seduta può proseguire. Se invece c'è un orientamento diverso e l'Assemblea vuole rinviare a domani, la Presidenza non ha alcuna difficoltà a recepirlo. In alternativa – e credo sia la soluzione migliore – coloro che intendessero fare le loro dichiarazioni di voto domani mattina potrebbero rinviarle e coloro che vogliono farle stasera potrebbero senz'altro proseguire.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, i senatori liberali considerano il decreto che prevede una serie articolata di misure per accrescere l'efficacia della prevenzione e della repressione della criminalità organizzata indubbiamente indirizzato nella giusta direzione. Per tale motivo il Gruppo liberale esprime incondizionatamente il proprio voto favorevole.

C'è però da aggiungere che occorre potenziare la presenza delle forze dell'ordine e della magistratura nelle zone «calde» ad alto tasso di criminalità, in quanto non è accettabile che ci siano organici non completamente coperti, soprattutto nella cosidetta «prima linea» della lotta dello Stato contro mafia, camorra e 'ndrangheta. I liberali chiedono che siano restituiti alla funzione giurisdizionale i magistrati oggi impiegati o distaccati in funzioni amministrative e chiedono altresì che siano coperti rapidamente gli organici dei magistrati nelle zone calde e che in quelle zone medesime gli stessi organici dei magistrati e delle forze dell'ordine siano aumentati considerevolmente al fine di sopperire alle esigenze presenti nel territorio.

Solo se ci saranno più magistrati e più forze dell'ordine nelle zone a rischio le misure previste da questo utile provvedimento avranno una reale efficacia.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, rispetterò puntualmente il suo invito con alcune brevissime considerazioni.

Desidero innanzitutto osservare che questo decreto-legge è un libro mediocre al quale è stato dato un titolo senz'altro apprezzabile. Nel titolo infatti si parla di lotta alla criminalità organizzata, di trasparenza e buon andamento nell'attività amministrativa. Un titolo così indica un impegno politico al quale non si può non aderire; ci pare però che il testo presentato dal Governo non sia all'altezza della situazione. Per la verità ci sembra che il decreto-legge che stiamo per varare si articoli su tre punti: uno di tipo strettamente penalistico, uno che riguarda il coordinamento delle forze di polizia e uno che riguarda la «trasparenza della pubblica amministrazione», usando un lessico di tipo giornalistico. Direi che sulle ultime due parti c'è stata larga convergenza. In linea di principio possiamo dichiararci soddisfatti anche perchè, prima in Commissione e poi in questa sede, è stata accolta una serie di nostre proposte emendative.

Siamo invece abbastanza insoddisfatti di quel complesso di norme, la prima parte, di taglio penalistico, di contenuto e sostanza penalistici, perchè ci pare si sovvertano principi penali di ordine generale molto importanti. Innanzitutto vi è una linea tendenziale – come diceva questa mattina il senatore Battello in fase di discussione generale – che dà un po' il sapore di grida a questo provvedimento. Questo generalizzato

aumento di pene ci pare suoni al paese come una promessa roboante che invece sappiamo fin d'ora non foriera di buoni risultati.

Ci sentiamo così certi e siamo così tranquilli nell'affermarlo perchè abbiamo davanti ai nostri occhi l'esperienza della legge sugli stupefacenti, quella legge che contrastammo tanto duramente in questa sede e che ormai è alle corde: ha dato pessima prova e non ha certo vinto la criminalità in quel settore. Non è la linea dell'aggravamento di pena quella che può convincere: l'importante è prendere i responsabili delle azioni criminose, specialmente a livello di criminalità organizzata, processarli, giudicarli e, se colpevoli, condannarli. Questo è quello che si attende il paese. Quando invece andiamo ad aggravare pene che sono già superiori ai venti anni non inneschiamo alcun serio deterrente.

Siamo preoccupati dell'abuso che si compie, con il sistema del decreto-legge, nei confronti di alcuni principi di grande valenza parlamentare. Nel caso specifico, si è di nuovo messo mano al codice di procedura penale al di fuori di quella valutazione complessiva e organica che seriamente può compiere la Commissione bicamerale. Abbiamo censurato un atteggiamento di deresponsabilizzazione del giudice: ad esempio quando gli si è sottratta la prerogativa sovrana di valutare in concreto la pena con riferimento alla gravità del reato e alla persona dell'imputato. Abbiamo osservato con grave preoccupazione che si è riaffermata nei fatti, si è anzi riedificata, la figura del mandato di cattura obbligatorio. Si è confusa la gravità del reato con il serio ravvedimento del reo.

Vi sono insomma in questo decreto-legge aspetti fortemente negativi che non ci possono consentire – sia pure condividendo in pieno la preoccupazione che ha determinato il Governo ad emettere questo provvedimento e quindi con tutta la comprensione possibile ed assumendoci la responsabilità di parte politica – di andare al di là di un voto di astensione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo repubblicano voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, che costituisce la quarta reiterazione di un provvedimento d'urgenza la cui prima edizione risale al novembre dello scorso anno. Già questo richiamo al lungo tempo trascorso dalla prima iniziativa assunta dal Governo in tema di lotta alla criminalità organizzata giustifica il voto favorevole che ci apprestiamo a dare.

Noi riteniamo che, per estirpare dalla nostra società un fenomeno che la minaccia in modo tanto acuto e penetrante, ormai non più contenuto nelle zone tradizionalmente infestate da organizzazioni criminali tanto potenti da contendere ostentatamente e prepotentemente il primato della legge e delle istituzioni che presiedono alla sua osservanza, sia necessaria una risposta corale – e che pertanto il Parlamento sia tenuto a dare la sua parola definitiva. Intendo dire che un ulteriore slittamento dell'approvazione dei provvedimenti legislativi varati in via d'urgenza (sacrosanta urgenza!) dal Governo sarebbe un

segnale contrastante con quella necessità, di cui dicevo, di risposta corale, che è assolutamente necessaria per battere le organizzazioni criminali nello stesso modo che ci ha consentito di vincere la sfida terroristica.

Ma il voto favorevole si giustifica anche per ragioni che riguardano il merito del provvedimento, anche se per alcuni aspetti può essere considerato – e noi così lo consideriamo – non del tutto adeguato e coerente con i propositi di risposta decisa e forte alle organizzazioni criminali.

Il provvedimento costituisce tuttavia un passo importante sulla strada giusta, quella strada che noi repubblicani da tempo auspichiamo e proponiamo nelle Aule parlamentari e nel paese. Per noi repubblicani i problemi della giustizia e dell'ordine pubblico, della lotta alla criminalità, sia essa quella che è o si definisce organizzata, sia essa quella che con un eufemismo fuori luogo viene definita microcriminalità, sono al primo posto fra quei problemi, pur immani, che devono essere affrontati e avviati a risoluzione con decisione se si vuole effettivamente uscire dalla crisi istituzionale e politica nella quale il nostro paese versa, che si aggrava di giorno in giorno e che tanto preoccupa l'opinione pubblica non solo nazionale, ma anche internazionale.

Tale preoccupazione emerge anche dalla stampa europea che soffia sul fuoco quando qualche esponente politico di rilievo dei paesi nostri *partners* nella CEE denuncia le nostre debolezze non solo nel campo economico-finanziario, ma anche in quello istituzionale con riferimento al dilagare della criminalità e al lassismo che si annida nel nostro ordinamento vigente, tale da non consentire un suo efficace contrasto.

Con questi propositi e con questi intendimenti, diamo l'approvazione al provvedimento in esame. Non mi dilungo a dire quali sono le parti che per noi esigerebbero ancora maggior forza, poichè l'ora tarda non mi consente di andare oltre. Ma questo è il significato che vogliamo dare al voto positivo sul provvedimento in esame.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, certamente il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge è contenuto in limiti assai ristretti e marginali e presenta non poche carenze e non pochi vizi e difetti nella sua forma e nei suoi contenuti sostanziali, giuridici e costituzionali.

Esso, già vanificato ed affossato davanti alla Camera dei deputati per la triplice scadenza del termine di 60 giorni dopo lunghe, estenuanti e prolisse tergiversazioni, dovrebbe costituire – questo è il proponimento del Governo – uno strumento volto *necessitatis causa* ad una lotta più efficace contro la criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nelle pubbliche istituzioni.

Approdato per il quarto tentativo in questo ramo del Parlamento, la conversione di esso in legge si avvia questa volta positivamente al traguardo con la speranza che, finalmente restituito a Palazzo Montecitorio, possa divenire definitivamente legge dello Stato.

Riteniamo, per la verità, che l'espediente governativo, che il Parlamento ha in animo di convalidare, servirà solo assai limitatamente allo scopo.

Basta, al riguardo, registrare che purtroppo nelle more degli oltre 200 giorni decorsi dall'entrata in vigore del primo decreto-legge afferente la materia, la criminalità organizzata e, particolarmente, quella mafiosa, camorristica e della 'ndrangheta ha continuato e continua ad imperversare in Sicilia, Calabria e Campania ed anche nel resto del paese con arroganza e con crudeltà.

I «morti ammazzati», i sequestri di persona, i rapimenti, le estorsioni, le corruzioni, le concussioni sono all'ordine del giorno e della notte e si accrescono sempre più, mentre emblematicamente proprio in Sicilia si deve prendere atto che persona, cui sono addebitati gravissimi reati di tipo mafioso, per i quali pende provvedimento denegativo della custodia cautelare concessa dopo l'ordine di cattura, possa continuare e continui ad assolvere la funzione di sindaco e, durante l'*iter* del procedimento penale, ritorni a Sala d'Ercole per effetto della sua rielezione a deputato regionale.

In questa breve dichiarazione di voto, ritengo di dovermi richiamare sinteticamente a quanto ho evidenziato davanti alla Commissione giustizia.

Il provvedimento al nostro esame, al quale in questo ramo del Parlamento si apportano limitati e marginalissimi emendamenti, è in effetti caratterizzato da una notevole eterogeneità della normativa e dal fatto di intervenire, con l'abusata e spesso inconferente tecnica della novellazione, in materia che nel corso degli ultimi anni è stata oggetto di numerosi e diversi provvedimenti legislativi ed amministrativi non raramente più volte riveduti, corretti o peggiorati, comunque rimanipolati, sicchè esso dà luogo a notevoli difficoltà ed anche a disorientamenti per l'interprete e per chi è chiamato ad attuarlo e farlo osservare nella sua molteplice e variegata articolazione.

In sostanza esso opera un aggravamento della posizione di quanti oggi sono astretti in carcere per effetto di reati costituenti la cosiddetta «criminalità organizzata», ma purtroppo si muove ancora una volta nel quadro insoddisfacente di un ordinamento nel quale si è perduto il principio della certezza della espiazione della pena.

Peraltro la mia parte politica ritiene ed avverte il diritto ed il dovere di evidenziare anche in questa sede che il provvedimento che ci accingiamo a varare con il voto è fortemente carente di disposizioni effettivamente e realisticamente idonee ad incidere nei rapporti tra delinquenza organizzata e classe politica.

Dubitiamo fortemente che le norme dettate in materia di trasparenza e di buon andamento dell'attività amministrativa possano produrre una concreta efficacia.

Il connubio tra mafia e classe politica, a nostro avviso, ha operato rilevantemente, con mezzi opulentissimi, con vere e proprie intimidazioni, con i ricatti sempre più spregiudicati, con gli inganni dei falsi profeti, ancora una volta in occasione delle recenti elezioni regionali in Sicilia. Tale fenomeno assai deprecabile non fa bene sperare per il futuro.

Per debellare i fatti criminosi occorre che la classe politica respinga sdegnosamente qualsiasi aggancio con la criminalità ed agisca alla luce del sole, con cristallina trasparenza, con la volontà di servire e non di servirsi della politica. Se ciò continuerà a non essere, se sussisterà il sistema partitocratico nel quale sorgono, allignano e progressivamente si accrescono i fenomeni di una criminalità scientificamente organizzata, se gli appalti continueranno ad essere fonte ed alimento di tali fenomeni, a nulla varranno decreti-legge, leggi e regolamenti. Sarebbe inutile, costituirebbe artificio, finzione, illusione assumere o pretendere di intraprendere e combattere una battaglia che *ab imis* è perduta.

Le superiori considerazioni dovrebbero indurre il mio Gruppo politico e parlamentare alla reiezione del provvedimento che stiamo per votare.

Tuttavia il senso della responsabilità, la speranza che – come si dice – non può mai morire e la constatazione che l'iniziativa governativa possa rappresentare un primo passo, anche se assai modesto, verso la strada di una lotta più decisa alla mafia ed ai similari fenomeni criminosi ci consigliano ad enunciare, così come enunciamo con molta sofferenza, un voto di formale adesione. (*Applausi del relatore*).

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, cercherò di rispettare alla lettera l'invito del Presidente e quindi farò una breve dichiarazione di voto a nome del Gruppo socialista.

La storia del provvedimento sottoposto alla nostra approvazione è nota. Il Governo adottò lo strumento del decreto-legge nel novembre dello scorso anno intendendo dare una risposta, che apparve ed era forse in qualche modo emotiva, ad una sentenza della Corte di cassazione che poneva in libertà alcune decine di imputati di gravi delitti mafiosi.

In quell'occasione furono avanzate critiche forse non infondate ma certamente severe a quel provvedimento che poteva in qualche modo legittimare l'ipotesi di una carcerazione sulla base di una norma contenuta in un decreto-legge. Ciò determinò forti dissapori all'interno della magistratura e provocò un ampio dibattito a Montecitorio. Gli esiti di quel dibattito li si ritrova appieno nel provvedimento che questa sera siamo chiamati ad approvare. Sono stati recepiti infatti – e bisogna darne atto al Governo – gli emendamenti che hanno fatto seguito al dibattito svoltosi alla Camera e sono state recepite anche le risultanze del regime di prima applicazione del decreto-legge del novembre 1990.

Il provvedimento al nostro esame presenta un impianto complesso e credo ne sia una testimonianza evidente la presenza nel corso del dibattito del Ministro dell'interno e dei rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.

Vorrei rapidamente esprimere le ragioni in base alle quali il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge n. 2808. Esso rappresenta una risposta che rivede ma non annulla la legislazione di grande civiltà giuridica che ha ispirato il Parlamento con la «legge Gozzini». È una

risposta efficace in quanto questo decreto-legge dispone che non possano essere ammessi alla libertà condizionale i condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354, se non dopo aver scontato almeno due terzi della pena.

Il collega, senatore Filetti, diceva, a mio avviso con grande saggezza, che ciò che manca, non nell'ordinamento, ma nella prassi, è la certezza della pena. Noi ci auguriamo dunque che la norma venga applicata, proprio nella parte in cui si prevede che la libertà condizionale sia concessa dopo l'espiazione di due terzi della pena.

Esprimiamo il consenso sull'intero impianto, anche su quella parte che prevede norme più rigorose ed incisive per quanto riguarda la custodia cautelare; ben consapevoli – e siamo grati alle osservazioni svolte dal sentore Gallo in Commissione giustizia – che con il capo II si è finito per incidere su una parte che doveva essere riservata ad un diverso modo di intervento, cioè sul codice di rito. L'emergenza ha consentito tale intervento del tutto eccezionale; ci auguriamo che esso rimanga un episodio isolato, un intervento eccezionale operato in una fase in cui si devono dominare le emergenze.

Mi piace terminare questa mia breve ed anche abbastanza confusa dichiarazione di voto, sottolineando due aspetti. In primo luogo la norma che riguarda la trasparenza negli appalti, ma anche il collegato articolo 16 che provvede alla istituzione di nuove sezioni regionali della Corte dei conti.

Vi è infine una materia che noi ritenevamo dovesse essere affrontata diversamente. Mi riferisco all'articolo 12 che riguarda il coordinamento: vi è il parere del collega Mazzola che in questo senso ha indicato i limiti della normativa in esame, suggerendo che il coordinamento fosse affidato molto più proficuamente al dipartimento della pubblica sicurezza anzichè ai singoli corpi. Così non è stato. Credo tuttavia che si potrà trarre insegnamento dall'esperienza applicativa di questo decreto-legge e, così come esso ha fatto tesoro del dibattito svoltosi a Montecitorio e delle prime risultanze dell'applicazione del decreto del novembre 1990, mi auguro che in un prossimo futuro lo si possa correggere in questo senso.

SCOTTI, *ministro dell'interno*. Senatore Guizzi, è stato adottato un provvedimento amministrativo sull'attività di coordinamento: sono stati delegati ai prefetti i poteri del Ministro proprio con riferimento all'unità dell'indirizzo ed al coordinamento delle tre forze di polizia. Una risposta all'esigenza da lei sottolineata, quindi, c'è stata ed è stata fornita sul piano amministrativo evitando la creazione di nuove strutture o di nuovi strumenti non positivi e non utili. La legge attribuisce al Ministro i poteri di coordinamento ed il Ministro ha delegato i prefetti dei comuni capoluogo di regione a sviluppare sul territorio un'azione unitaria, quindi un'attività di coordinamento dei diversi corpi di polizia. Questo per dire che non sono stato sordo ad un parere, ad un suggerimento emerso nel corso del dibattito.

GUIZZI. La ringrazio, onorevole Ministro, ciò conferma la sensibilità che l'ha portata a operare con tanta determinazione ed anche, mi consenta, con passione civile.

Nell'esprimere allora il compiacimento per il fatto che anche in questa direzione si è tenuto conto di quanto era emerso nel lavoro parlamentare, a nome del Gruppo senatoriale socialista manifesto il voto favorevole. (*Applausi dalla sinistra*).

PINTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima ancora che il dibattito in Aula che si è svolto oggi in maniera così viva e appassionata, la Commissione giustizia del Senato, con l'impegno che le è consueto, ma anche grazie alle innegabili doti di equilibrio che la caratterizzano, aveva affrontato gli aspetti certamente complessi del provvedimento al nostro esame. Già in Commissione però si era registrata – e d'altra parte anche oggi ne è giunta l'eco autorevole in seno a quest'Aula – una convergenza su una analisi che denuncia una preoccupazione non emotiva, ma profondamente consapevole per l'ampiezza e la pericolosità che ha assunto nel nostro paese il fenomeno della delinquenza organizzata. E questa convergenza si è estesa anche al riconoscere che non è risultata efficace allo scopo la legislazione fin qui approntata e che quindi si rendeva urgente e necessaria una nuova e più efficace misura.

Su questo punto, per la verità, sono state molte le critiche mosse al decreto-legge, anche dal Gruppo della Democrazia cristiana e da me in particolare nel corso del mio intervento in Commissione. Tuttavia, credo occorra fare una riflessione breve che porti però ad un chiarimento di fondo. Occorre, infatti, dire che un sistema normativo come quello al nostro esame, che attraversa una serie di ulteriori sistemi normativi – per indicarne soltanto alcuni cito il codice di procedura penale, il codice penale e «la legge Gozzini» – non può non offrire il fianco a perplessità ed a rilievi preoccupati, soprattutto in merito – ed anche questa sera il discorso su questo argomento è caduto – al ricorso ad un decreto-legge come strumento per intervenire sul codice di procedura penale, superando in particolare il punto 7 della delega.

Io penso, però, che si trattava di scegliere tra l'assunzione di una responsabilità, quale quella di indebolire l'azione che il Governo ha definito di controffensiva alla criminalità, e l'assecondare, in un momento eccezionale e difficile, quell'azione di consapevolezza nel pagare un prezzo, purchè proporzionato allo scopo. Lo stesso ministro Scotti, nel corso di un intervento estremamente coraggioso in seno alla Commissione giustizia, ha riconosciuto che non si può negare che il procedimento di modifica cui si è ricorsi rende meno agevole la comprensione delle norme novellate, ponendo talvolta a carico dell'operatore giuridico l'onere del coordinamento tecnico, non sempre facile, delle varie disposizioni. Come dicevo, si trattava di pagare un prezzo, purchè proporzionato; ad esempio, non abbiamo pagato in Commissione un prezzo elevato – e di questo va dato atto in particolare al senatore Gallo – perchè abbiamo chiesto ed ottenuto la modifica dell'articolo 13 del decreto-legge, riguardante il settore estremamente

delicato delle intercettazioni telefoniche. Analogamente, anche su altri aspetti non abbiamo ceduto ed abbiamo condotto in porto la nostra azione di riforma, sulla quale ha sostanzialmente concordato, con grande ed apprezzabile sensibilità, anche il Governo.

Certo, è innegabile che il testo del decreto che il Senato si accinge tra breve a votare risente dei miglioramenti che la Camera ha apportato nelle tre letture e anche degli emendamenti introdotti in Senato dalla Commissione e dall'Aula. Penso che se ulteriormente dovessimo approfondire il testo, ciascuno di noi proporrebbe emendamenti migliorativi. Ma leggi complesse e difficili come questa non sono il toccasana, non operano e non possono operare miracoli. Costituiscono però un mezzo che si aggiunge ai precedenti, un mezzo che va sperimentato in concreto e verificato nella pratica quotidiana.

Questo provvedimento, che è stato definito ambizioso, a mio avviso va accolto ed attuato con fiducia pur nei suoi limiti, nei suoi difetti, nei suoi errori, nelle sue carenze. Potremo riscontrare cento vizi, ma questo decreto-legge non è, senatore Corleone, una vergogna come stamane lei lo ha definito. Se le premesse sono vere, se le concordanze alle quali accenniamo sono reali, se sono vere le istanze di ciascuno di noi per combattere questo autentico cancro che mina la saldezza del nostro paese, allora questa legge non perfetta non è una vergogna, ma il tentativo di rispondere ad una vergogna - questa sì - che inquina il nostro paese: la criminalità organizzata.

Se questo provvedimento, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, una volta adottato dovesse dispiegare i propri effetti con un viatico come quello preannunciato dal senatore Corleone, con un giudizio di sfavore e di condanna così irreversibile, non credo che potrebbe essere destinato ad altro che al fallimento. Invece, accanto all'impegno delle istituzioni (e tutti ricordiamo la battaglia vinta contro il terrorismo) abbiamo detto che sono indispensabili la presenza, la forza e la volontà di tutti i cittadini. Di quei cittadini nei quali il Parlamento ha il dovere di suscitare una ragionevole fiducia in uno strumento non preventivamente, pregiudizialmente e sommariamente condannato.

Anche per queste ragioni il voto del Gruppo democratico-cristiano al disegno di legge sarà convintamente favorevole. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, sarò anche io estremamente breve visto che non devo fare altro che richiamare le argomentazioni usate contro questo decreto-legge dal senatore Corleone nella discussione generale e dallo stesso collega e dal senatore Boato durante l'esame degli emendamenti.

È vero, collega Pinto: la criminalità organizzata ed il suo dilagare sono un cancro che corrode la nostra società, il suo tessuto civile e democratico. Ma proprio per questo non deve essere considerata un'emergenza. Essa ha una natura radicalmente diversa dal terrorismo.

Peraltro noi fummo contrari alla filosofia dell'emergenza applicata alla lotta al terrorismo. Qui la situazione è del tutto diversa, anche se permangono alcune terminologie equivoche nel richiamo alla criminalità terroristica. Quello della criminalità organizzata è un problema che attiene alla struttura profonda della società, è il simbolo dei mali della nostra società e non può essere affrontato con la filosofia dell'emergenza.

Alla luce di queste considerazioni è per ragioni di sostanza e di forma nel legiferare che non possiamo accettare che un problema così grave e rilevante venga affrontato con un decreto-legge. È un metodo inaccettabile: è un decreto reiterato per la quarta volta; un decreto che, andando contro la norma che ci siamo dati, raccoglie materie eterogenee, un decreto che è quindi fuorilegge e contro la legge nella forma e nella sostanza, un decreto in cui abbiamo insieme la riforma della «legge Gozzini» e l'istituzione di sezioni della Corte dei conti. Potrei citare anche altro, ma non starò a ripetere cose che sono state già dette.

Sul tema su cui più si è discusso, non perchè sia il più importante, ma perchè c'è stata maggiore campagna di opinione pubblica, quello relativo alla «legge Gozzini», vi è tanta demagogia in questa legge. La «legge Gozzini», certo perfettibile, ha rappresentato un contributo alla lotta contro il criminalizzarsi della società, in quanto ha portato umanità nella vita del carcere. Intervenire ora in questo modo, e non nel modo che sarebbe stato più opportuno per mettere in condizioni la magistratura di attuare davvero con coerenza ai propri principi la «legge Gozzini», dando alla magistratura stessa e alle autorità competenti gli strumenti per fare tutto ciò, vuol dire attuare interventi che rispondono alla campagna demagogica, che sono nella loro sostanza demagogia, così come il decreto in esame.

Basterebbe pensare a quali enormi problemi esistono in carcere, come ad esempio quello dell'AIDS che sta travolgendo il mondo carcerario, i detenuti e le loro famiglie, i tossicodipendenti. Non credo sia un caso che tutti gli operatori, tutti coloro che hanno responsabilità di gestione del mondo carcerario sono contrari a questo intervento sulla «legge Gozzini». Vorrà pur dire qualcosa!

Questa è insomma una materia strutturale che richiede un intervento ragionato e organico mentre, con la filosofia e la logica emergenzialiste andiamo ad aggravare le pene, senza poi intervenire su quella che è la vera necessità, cioè la certezza dell'irrogazione della pena. Non è necessaria la grida manzoniana con la quale si interviene a modificare il codice di procedura penale in modo irrituale rispetto alle modalità previste dalla legge delega. Anche questa non è cosa marginale, perchè così si interviene sul codice di procedura penale e sul codice penale in modo sostanzialmente disorganico. Non sono un giurista, ma sono fra maestri del giure e ho sempre sentito da loro sostenere quanto sia essenziale e fondamentale l'organicità dei codici. Su questo non riceviamo risposta.

Potrei allora proseguire nelle mie argomentazioni, ma credo di aver richiamato il senso di una critica profonda, di una richiesta di altro, di diversa civiltà giuridica nell'affrontare in termini di diritto un problema che è appunto di diritto. Combattere e fermare la criminalità

organizzata significa infatti garantire il diritto dei cittadini; ma il diritto si garantisce proprio garantendo diritto e non con la filosofia dell'emergenza che è proprio il contrario.

Vorrei fare un'ultima notazione. Nel paese il dibattito intorno a questa materia e a questo decreto si è incentrato soprattutto sulla parte che riguarda la «legge Gozzini», ma ci sono tutti gli altri aspetti che hanno già ricordato i colleghi del mio Gruppo (non mi sembra il caso di tornarci sopra); sono aspetti altrettanto gravi e preoccupanti su altre materie.

Senatore Pinto, io ho avvertito il senso dell'appello che lei ha fatto al senatore Corleone, ma insieme ho avvertito, nelle sue parole, la sostanza di un imbarazzo profondo rispetto a questa norma.

Per questo devo dire che ancora una volta purtroppo noi stiamo scrivendo una pagina triste, grave, proprio nel momento in cui per conquistare diritto avremmo bisogno di una mobilitazione delle coscienze, della coscienza del diritto, che nel nostro paese rischia di essere schiacciata e travolta. Non è questa la direzione in cui si va, ed è per questo che confermo il voto contrario dei senatori radicali e verdi del Gruppo federalista europeo ecologista a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 20 giugno 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (2808).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (2809) (*Relazione orale*)

2. Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno (2818).

3. Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (2328-B-*bis*) *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica)*

La seduta è tolta (*ore 21,10*).

Allegato alla seduta n. 532

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BONO PARRINO ed altri. – «Nuove norme per la garanzia del diritto di informazione dei cittadini» (2867), previo parere della 2ª Commissione;

BONO PARRINO ed altri. – «Disciplina dei sondaggi preelettorali» (2868), previo parere della 2ª Commissione;

GRECO. – «Norme per l'applicazione degli articoli 84 e 86 della Costituzione» (2874), previo parere della 2ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

ANDRIANI ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi)» (2873), previ pareri della 1ª, della 2ª della 5ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

MARGHERITI ed altri. – «Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane» (2780), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Interpellanze

LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sui processi di lottizzazione che dominano il servizio pubblico radiotelevisivo e sulla discriminazione che, in questo quadro, viene esercitata ai

danni del Movimento di Rifondazione comunista, in violazione della verità di informazione.

Gli interpellanti rilevano che da un canto ogni aspetto della vita della RAI-TV è sottoposto ad un minuzioso controllo dei partiti, con una assoluta lottizzazione, ormai scoperta, che fa da ostacolo alla verità della informazione. In questo quadro si colloca la discriminazione ai danni del Movimento di Rifondazione comunista; discriminazione che nel corso della campagna elettorale siciliana ha assunto dimensioni preoccupanti.

Gli interpellanti non richiedono una nuova lottizzazione, della quale faccia parte Rifondazione comunista. Chiedono invece se non si ritenga opportuno che la RAI-TV assolva un ruolo di verità nella informazione, come dovrebbe essere nella natura del servizio pubblico, secondo criteri strettamente giornalistici; che nei suoi organici valga il criterio del merito e non una spartizione spietata tra i partiti; che cessi il vergognoso fenomeno del precariato, anch'esso funzionale alla spartizione.

(2-00620)

Interrogazioni

VESENTINI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per sapere se risponda a verità la notizia, di fonte sindacale, secondo la quale lo schema del disegno di legge «Norme in materia di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca», predisposto dal Ministro, introduce disposizioni particolari per i professori associati con elevata anzianità di servizio, prevedendo in particolare, nell'articolo 4:

1) che nei concorsi di reclutamento per posti di professore ordinario il Ministro possa aggiungere, per ciascun raggruppamento, «un numero di posti – destinato alla valutazione dei professori associati aventi, alla data di emanazione del bando di concorso, una anzianità di servizio non inferiore a 10 anni – non superiore al 15 per cento del totale dei professori associati aventi i predetti requisiti, afferenti al raggruppamento»;

2) che i candidati siano esaminati dalla commissione di concorso costituita per ciascun raggruppamento e la commissione non possa «dichiarare un numero di abilitati superiore ai posti aggiunti in base al comma precedente»;

3) che i candidati dichiarati abilitati dalla commissione di concorso possano, «su domanda, essere chiamati dalle facoltà a coprire un posto di professore straordinario in soprannumero nella sede di appartenenza, mantenendo la medesima materia di insegnamento».

Qualora ciò corrisponda al vero, si chiede di sapere in qual modo le procedure sopra indicate – che, ripetute ogni anno in base ad una norma contenuta in altra parte del citato schema di disegno di legge, prefigurano chiaramente una procedura *ope legis* – siano compatibili con gli impegni assunti ripetutamente dal Ministro affinchè il reclutamento dei docenti universitari avvenga secondo rigidi criteri di merito mediante concorsi aperti a tutti.

Si chiede infine di conoscere la valutazione del Ministro in merito all'inevitabile propagarsi della citata procedura di reclutamento *ope legis* ad altre categorie del personale docente e ricercatore.

(3-01535)

LOPS, PETRARA, IANNONE. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che con il varo della legge n. 111 del 1991 che ha convertito il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali, si era sperato che con la nomina dei commissari o «*manager*» delle USL finalmente si sarebbe privilegiato il soggetto «malato», sottraendo la gestione del sistema di difesa della salute dalle mire e dal potere della politica e dei partiti;

che questa speranza in Puglia è stata una pia illusione;

che infatti nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno 1991 il governo regionale pugliese, dominato e pressato dai partiti e correnti della maggioranza, con un maxiaccordo, ha varato le nomine dei 55 amministratori straordinari nelle USL pugliesi assegnandone con il bilancino 39 alla DC, 7 al PSI, 4 al PSDI, 2 a testa a PRI e PLI, una ai Verdi, senza tenere conto dello spirito della legge di riforma e senza neanche l'esame comparativo delle domande presentate dai tanti candidati che pur avevano superato il vaglio dell'apposita commissione;

che questa operazione «continuazione dell'occupazione partitica delle unità sanitarie locali» ha dimostrato ancora una volta il livello di degrado civile e morale raggiunto dai partiti di governo in Puglia, in quanto nei 414 aspiranti candidati sarebbe stato possibile rintracciare quelli con i requisiti previsti dalla legge, invece sono stati scelti senza ritegno i meno qualificati, «i segretari particolari di uomini politici, i bocciati alle varie elezioni», riciclati per svolgere importantissime funzioni di governo della sanità;

che il governo regionale pugliese, con il mercato che ha svolto intorno alla sanità, ha avuto la grande abilità di scontentare tutti, non solo i parenti poveri del partito di maggioranza, ma diverse correnti dello stesso partito, e, a quanto risulta, il presidente della regione, lo stesso assessore regionale alla sanità e persino l'allora Ministro del commercio con l'estero, che si sono «indignati» per la nomina dei «*manager*» definiti veri e propri «commissari politici», tutte posizioni che sembrano avere lo scopo di presentare se stessi come coloro che non hanno responsabilità, gente non compromessa e comunque sempre al governo e all'opposizione;

che comunque a fronte della meschina «operazione sanità in Puglia» sino ad oggi non si è avuto un gesto esemplare da parte di uomini che si sono indignati e neanche da parte della più alta autorità, cioè il Ministro che amministra il sistema sanitario, forse perchè così hanno deciso i maggiori partiti di governo a Roma,

per quanto sopra esposto e di dominio pubblico, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti o determinazioni intenda prendere il Governo e se non ritenga più utile e urgente intervenire per revocare le nomine deliberate, procedere sulla via indicata dalla legge di riforma e comunque privilegiando i candidati che hanno i requisiti e che sono stati vagliati dalla commissione di merito.

(3-01536)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Per conoscere:

a) quali siano le valutazioni del Ministro di grazia e giustizia in merito all'annullamento della sentenza di primo grado del tribunale penale di Napoli che nel marzo 1988 condannava l'assessore Armando De Rosa a sei anni di reclusione per il delitto di concussione, consumato a Vico Equense nel 1987 attraverso la consegna di una valigia con ottanta milioni di lire;

b) quali siano le valutazioni del Ministro di grazia e giustizia sulle ragioni che hanno indotto la corte di appello di Napoli a ritenere, come affermano alcuni organi di stampa – tra cui "Il Roma" e "Il Mattino" del 1° giugno 1981 – che vi sia stata la violazione del principio di contestazione dell'accusa dal momento che il fatto era stato contestato in modo preciso sia per la quasi flagranza del reato, sia per l'esistenza di una telefonata intercettata sull'apparecchio di Vittadello in cui il De Rosa avrebbe richiesto l'esborso della somma di danaro poi sequestrata dai carabinieri;

c) quale valutazione dia il Ministro sulle ragioni che hanno provocato i rinvii, dal 1987 al 1991, del processo contro Armando De Rosa, processo relativo a fatti che provocarono un grave allarme sociale, che sono la premessa per la stratificazione della corruzione e il diffondersi della camorra;

d) se la procura della Repubblica di Napoli abbia elevato conflitto dinanzi alla Corte di cassazione per la decisione della corte di appello, tenuto conto del fatto che la vicenda attribuita al De Rosa venne ritenuta così chiara ed evidente da non meritare neppure l'istruttoria formale, ma tale da poter essere istruita con rito sommario;

e) se il prefetto – indipendentemente dall'esito del processo e tenuto conto della prova dei fatti – abbia ritenuto di applicare le norme di cui alla legge antimafia e al procedimento amministrativo (legge n. 142 del 1990), con la sospensione dell'amministratore regionale esattore di tangenti.

(4-06553)

IANNIELLO. – *Ai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che l'aspetto relativo alla sicurezza della navigazione assume importanza fondamentale nei mesi in cui il flusso turistico sia italiano che straniero, che utilizza traghetti, si incrementa notevolmente;

che ogni turbativa o inefficienza incide sulle presenze sempre minori degli stranieri in Italia;

che la prospettiva di unificazione dei traffici marittimi a partire dal 1993 ci porrà in condizioni di paragone con navi soggette a severi controlli di sicurezza;

che le tabelle di armamento sono spesso inadeguate e frutto di trattative prive di ogni consistenza di serietà;

che il personale imbarcato sulle navi mercantili ed in particolare della società Navarma pare che sia assunto senza contratto collettivo di lavoro e quindi senza alcuna garanzia o continuità;

che le condizioni di vita a bordo delle navi della Navarma sono inadeguate e che non esistono alloggi degni di essere chiamati tali ed in grado di accogliere il personale dopo i turni di lavoro;

che le assicurazioni stipulate dalla società Navarma appaiono di scarso valore per le famiglie dei superstiti in modo da rispondere alle richieste delle leggi ed in ottemperanza alle disposizioni delle convenzioni internazionali,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti cautelari il Governo intenda adottare a fronte della situazione segnalata e se non ritenga opportuno emanare disposizioni affinchè le navi della società Navarma siano oggetto di particolari controlli soprattutto per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia dei passeggeri e degli stessi lavoratori.

(4-06554)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Ministero della Difesa-Esercito ha indetto un concorso per allievi ufficiali di complemento;

che i vincitori del suddetto concorso sono stati chiamati a svolgere il corso relativo lo scorso mese di aprile;

che taluni di questi allievi ufficiali di complemento vincitori del concorso hanno preso servizio alla Cecchignola, presso la Scuola «Trasporti e materiali;

che tale 143° corso di allievi ufficiali di complemento «Trasporti e materiali» è diretto dal colonnello Gabellini, con la supervisione del generale Messina;

che il responsabile dell'addestramento degli allievi ufficiali di complemento è un certo capitano Pirro;

che secondo quanto risulterebbe i metodi adottati dal responsabile dell'addestramento sembrano essere improntati al dispotismo ed alla più ampia discrezionalità;

che il suddetto ufficiale responsabile dell'addestramento (e ciò sembrerebbe essere noto ai superiori in ordine gerarchico) si accanirebbe contro taluni allievi, con atti e metodi persecutori che nulla hanno a che vedere con un'applicazione pur pedissequa e restrittiva del regolamento militare in tempo di pace;

che tale ufficiale, con atteggiamenti non consoni a sistemi democratici , sorvola su fenomeni di «nonnismo», sottovalutandone gli effetti nei confronti di allievi ufficiali in precedenza presi di mira;

che al contrario dimostra sensibilità non necessarie e che potrebbero essere interpretate come forme di favoritismi;

che nei primi giorni di maggio 1991 tale ufficiale risulterebbe abbia infierito su un allievo, negando assistenza e terapia prescritta in precedenza, il quale sarebbe stato costretto successivamente ad un ricovero d'urgenza all'ospedale militare del Celio, configurando una vera e propria omissione di soccorso;

che alla Scuola «Trasporti e materiali» di Roma il capitano Pirro, con l'avallo – pare – del colonnello Gabellini, risulterebbe fare il bello e il cattivo tempo disponendo pienamente ed incondizionatamente degli allievi ufficiali, vessati e ricattati da minacce di espulsione dal corso stesso;

che ai primi di giugno 1991 risulterebbe che, ancor prima di stilare le graduatorie di rito di classifica, il capitano Pirro avrebbe esonerato allievi ufficiali, pur non classificati tra gli ultimi, mantenendo, al contrario, nel corso gli ultimi classificati;

che alla Scuola «Trasporti e materiali» verrebbe correntemente adottata la prassi detta del «ripescaggio», ovverossia allievi ufficiali di complemento espulsi dal corso, che vengono «ripescati» su pressioni di alte gerarchie militari, com'è già accaduto al 142° corso allievi ufficiali di complemento;

che il capitano suddetto manipolerebbe i risultati degli esami, svolti dagli allievi con altri ufficiali, e che la relativa graduatoria non sarebbe esposta oltre le due ore, non si sa per quali ragioni,

si chiede di sapere:

1) quali siano i metodi adottati per selezionare gli allievi ufficiali di complemento;

2) se nella scelta degli allievi ufficiali di complemento vengano adottati criteri imparziali di selezione e si sia in grado di escludere che avvengano discriminazioni su basi politiche o sindacali;

3) se nello stilare le graduatorie si tenga conto dei risultati conseguiti o delle segnalazioni ricevute;

4) se sia vero che alla Scuola «Trasporti e materiali» di Roma sono stati «ripescati», su pressioni o segnalazioni delle gerarchie militari o provenienti dallo stesso Dicastero della difesa, allievi ufficiali in precedenza estromessi;

5) se sia vero che alla predetta Scuola venga omesso di consegnare il regolamento del corso agli allievi ufficiali di complemento, atto obbligatorio per poter conoscere non solo i propri doveri ma anche i propri diritti;

6) se sia vero che vengono manipolati i risultati degli esami e le stesse graduatorie, ad uso e consumo delle gerarchie militari;

7) se risponda al vero che ai primi di maggio sono stati ricoverati d'urgenza all'ospedale militare del Celio allievi ufficiali lasciati per circa tre giorni in branda senza soccorso, nonostante l'ufficiale medico avesse prescritto una terapia appropriata alla diagnosi;

8) se risponda al vero che nella Scuola «Trasporti e materiali», sita in Roma alla Cecchignola, vige l'istituto della raccomandazione (particolarmente gradita quella proveniente dagli ambienti militari) che fa premio sulla preparazione e la specifica competenza;

9) se non si ritenga urgente l'apertura di una inchiesta ministeriale sul 143° corso «Trasporti e materiali» di Roma;

10) se nelle caserme italiane debba regnare quello che appare un arbitrio e una prevaricazione, se non la ritorsione consumata discrezionalmente con il beneplacito degli ufficiali superiori, senza che tale arbitrio, ove denunciato, venga autorevolmente stroncato;

11) se ciò possa avere dignità per uno Stato di diritto, visto che i fatti denunciati in tale interrogazione sono sicuramente in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

12) se non sia opportuno e doveroso, ove accertati i fatti esposti, avviare un procedimento disciplinare verso i responsabili del 143° corso allievi ufficiali di complemento «Trasporti e materiali» poichè la gravità dei fatti non onora l'Esercito italiano, per certi aspetti tollerante verso tali episodi.

(4-06555)

CARLOTTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che il consiglio della comunità montana delle Valli Monregalesi con sede in Vicoforte (Cuneo) ha recentemente approvato alla unanimità il seguente ordine del giorno:

«condividendo le proposte del consiglio di distretto scolastico di Mondovì, tese ad assicurare agli alunni delle scuole insistenti in zone montane la possibilità di usufruire delle opportunità culturali previste dai nuovi ordinamenti della scuola elementare (vale a dire i cosiddetti "moduli", ivi compreso l'insegnamento di una lingua straniera);

chiede alle autorità (Parlamento e Ministero della pubblica istruzione) di riservare agli enti locali il vincolante parere per la soppressione dei plessi scolastici esistenti nell'ambito delle comunità montane;

auspica che da una adeguata opera di sensibilizzazione tra genitori e docenti si giunga ad una razionalizzazione delle sedi scolastiche, in modo da non punire eccessivamente le nostre vallate e peraltro assicurare, con un adeguato accorpamento delle scuole, la garanzia del miglior servizio scolastico possibile, sia dal punto di vista pedagogico-didattico, sia dal punto di vista delle strutture edilizie e delle attrezzature complementari;

sollecita lo Stato e la regione a prevedere idonei interventi non solo per ristrutturare le sedi esistenti, ma anche per realizzare nuovi edifici, ove l'economicità e la funzionalità, alla luce delle attuali esigenze didattiche, lo consiglino»;

considerato che esso è pienamente condivisibile per mantenere ancorato al territorio ed alle realtà montane, tanto ricchi di tradizione e cultura, il mondo giovanile senza nel contempo privarlo di un efficace e moderno servizio scolastico,

l'interrogante chiede di sapere quali programmi abbia codesto Ministero per salvaguardare la presenza dei plessi scolastici nelle zone montane pur nella loro razionalizzazione.

(4-06556)

MONTINARO, IANNONE, NEBBIA, TORNATI, POLLICE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che in località Borgo Mezzanone e Tavernola (ambedue a pochi chilometri da Foggia, la prima in territorio di Manfredonia e la seconda di Foggia) abitano 450 nuclei familiari che da oltre vent'anni sono costretti a subire una serie di discariche per rifiuti solidi, non sufficientemente controllate;

che in relazione a tali discariche si sono verificate molte e gravi forme di inquinamento, aria-acqua-suolo, che mettono a serio rischio la salute dei cittadini e le produzioni agricole (la zona è famosa per le sue colture di pomodori e di carciofi);

che da alcune settimane è stata attivata una ulteriore discarica per rifiuti speciali, sita nella stessa zona, che accetta rifiuti provenienti da altre zone d'Italia con grave allarme dei contadini locali;

constatato che in questi giorni il comune di Foggia ha deliberato la creazione di una ulteriore discarica di 7 ettari estensibile a 14 ettari, sempre nella stessa zona, per far fronte ad emergenze che potevano essere evitate,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro ritenga opportuno inserire Tavernola nelle località da bonificare ed intervenire immediatamente per assicurare una serie di analisi chimico-fisiche, batteriologiche, geologiche ed idrogeologiche;

2) i tempi previsti per queste operazioni;

3) se ritenga opportuno, inoltre, annullare qualsiasi localizzazione di nuove discariche che riguardino l'area di Tavernola e se non intenda diffidare il comune di Foggia dalla continua e ripetuta utilizzazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, sollecitandolo alla ricerca programmata di nuove ubicazioni per discariche solo dopo che siano state effettuate analisi dei terreni ed indagini geologiche nonchè di impatto ambientale sulla nuova zona prescelta.

(4-06557)

POLLICE. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che con la precedente interrogazione 4-02433 lo scrivente aveva chiesto chiarimenti circa accordi irregolari che sarebbero intercorsi tra la società Volani ed il direttore della sede ENIT di Monaco, denunciati dal dottor Mazzi;

che nella risposta si precisava testualmente: «In ogni caso lo scrivente ha sollecitato l'invio degli atti dell'inchiesta dell'ENIT al proprio ufficio ispettivo. Recentemente la documentazione è qui pervenuta e, sulla sua scorta, l'ufficio in questione provvederà ad avviare con urgenza le iniziative opportune anche con un'inchiesta presso la sede ENIT di Monaco di Baviera, del cui esito l'onorevole interrogante sarà tenuto informato»,

si chiede di sapere:

a che punto sia l'inchiesta presso la sede ENIT di Monaco di Baviera, visto che dal 29 dicembre 1988, data della citata risposta, l'interrogante non è stato più informato di nulla;

se risponda al vero che tutti i funzionari rientrati nel 1987 sono stati ridestinati all'estero mentre il dottor Mazzi ancora è a Roma ed eventualmente perchè;

se risponda al vero che al dottor Mazzi è stato negato un prestito da una cassa mutua interna, che viene erogato a tutti, nè gli è stato concesso di operare la cessione di un quinto dello stipendio e le ragioni di questi dinieghi.

(4-06558)

IANNIELLO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che con ordine di servizio n. 2433 del 14 febbraio 1991 la USL FR/4 di Frosinone disponeva su decisione dell'ufficio di direzione di attivare il servizio di portineria, mai attivato prima, nella palazzina ove sono ubicati gli uffici e servizi amministrativi e la presidenza, creando una diversa organizzazione del lavoro per il personale addetto ai compiti di commesso presso i vari uffici;

che tale ordine di servizio interessava tre commessi su quattro addetti al servizio nelle persone di Maria Pietropono, Maria Teresa Minotti e Ada Guglielmi, tutte iscritte alla Unsiau e due in veste di dirigente sindacale, mentre il quarto, signor Ambrosiano, iscritto ad altra organizzazione sindacale, non risulta interessato al provvedimento;

che in data 26 febbraio 1991 veniva contestato formalmente il provvedimento perchè adottato in violazione di norme di contratto, in quanto adottato in violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, e perchè discriminatorio, in considerazione della esclusione del quarto commesso (distaccato a mansioni amministrative) dal provvedimento;

che con provvedimenti nn. 2747 e 2734 rispettivamente del 21 e 22 febbraio 1991 il capo servizio affari generali e del personale contestava l'addebito alle commesse interessate del provvedimento di mancato adempimento;

che con nota n. 2741 del 21 febbraio 1991 indirizzata alla segreteria regionale Unsiau e per conoscenza al pretore ed al prefetto di Frosinone, la USL contestava la nota sindacale con la quale si proclamava l'agitazione della categoria, invitando l'organizzazione sindacale a revocare la propria iniziativa entro tre giorni, minacciando la sospensione dei benefici di cui agli articoli 23 e 26 della legge n. 300 del 1970 e dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 146 del 1990, in quanto si sosteneva che l'iniziativa sindacale dell'Unsiau violava l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ed il codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

che in data 25 febbraio 1991 l'organizzazione sindacale replicava alla nota n. 2741 della USL contestandone l'infondatezza e l'errata interpretazione e diffidava la USL a revocare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti;

che la USL non rispondeva nè peraltro convocava l'organizzazione sindacale per discutere la vertenza ancorchè fosse stata richiesta la convocazione sin dall'inizio dell'agitazione;

che invece, con il provvedimento n. 3071/1.9.5 del 28 febbraio 1991, consegnato a mano dal ricorrente in data 12 marzo 1991, con il provvedimento n. 3673/1.9.5 del 12 marzo 1991, si disponeva sia l'esclusione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 146 del 1990 dalle trattative di contratto sia la sospensione dei contributi sindacali assumendo che il comportamento del sindacato ricorrente fosse stato adottato in violazione dell'articolo 2 della citata legge n. 146 del 1990,

l'interrogante chiede di sapere se il provvedimento non sia da

considerare nullo ed inesistente per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere in quanto:

1) il provvedimento di sospensione è nullo ai sensi dell'articolo 2 poichè manca il regolamento di servizio dal quale si possono evincere i servizi pubblici essenziali ai sensi dello stesso articolo 2 in quanto di esclusiva competenza della commissione prevista dal successivo articolo 12;

2) il provvedimento è infondato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della stessa legge che prevede la possibilità di sospensiva su indicazione della commissione di cui all'articolo 12, la cui composizione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, non prevede la presenza del coordinatore amministrativo che però è il solo firmatario del provvedimento;

3) è infondato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della stessa legge, paragrafo *b*), che prevede la competenza della commissione di cui all'articolo 12 ad esprimere giudizio su questioni interpretative e/o applicative degli accordi *ex* articolo 2, comma 2, che si ripete non vi siano mai stati;

4) ancora infondato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, paragrafo *c*), che prevede l'esclusiva competenza della commissione *ex* articolo 12 al rilevamento delle inadempienze in materia di sciopero, quale condizione di improcedibilità ai fini dell'esclusione di cui all'articolo 4, comma 3;

5) è ancora infondato poichè la legge n. 146 del 1990 regolamenta lo sciopero indicando in generale i servizi pubblici essenziali e pertanto va posta in relazione all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990;

6) ulteriormente infondato perchè il provvedimento di esclusione richiama l'articolo 4, comma 3, della legge n. 146 del 1990, ma tale provvedimento può essere adottato soltanto a conclusione della procedura della commissione *ex* articolo 12;

pertanto se la commissione non è stata istituita o non è funzionante non può emettere il parere *ex* articolo 4, comma 3, che è condizione di procedibilità, oppure se esiste ed è funzionante non si vede perchè non sia stata preventivamente richiesta tale «indicazione di procedibilità».

Per tutto quanto sopra esposto l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di far cessare gli illegittimi effetti del provvedimento assunto da chi non ne aveva i poteri, provvedere alla corresponsione ai sindacati dei contributi che continuano ad essere prelevati dalle retribuzioni degli iscritti ed indebitamente trattenuti dalla USL FR/4 di Frosinone, nonchè ripristinare la concessione di permessi sindacali.

(4-06559)

VISIBELLI. – *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* – Premesso:

che l'ICDM (Ispettorato centrale difesa mare) a consuntivo del suo primo ventennale di disonorata esistenza può poco orgogliosamente vantare la più completa e perfezionata serie di incongruità e di forzature tracotanti di ogni disposto legislativo e della stessa CGS che organo

della pubblica amministrazione possa vantare, avendo compiuto, nel corso di tutti questi anni, solo ed unicamente tutta una serie di sperperi di eccezionale ampiezza e gravità, nello spirito della più cupida e sfrenata incompetenza, del menefreghismo più totale, del clientelismo più aberrante anche perchè compiuto con la strumentalizzazione ed, anzi, con il disprezzo, di tutte quelle situazioni di gravissimo pericolo e degrado ambientale cui esso avrebbe dovuto, invece, porre istituzionalmente rimedio;

che la squallida verità di quanto sopra affermato è incontrovertibilmente sanzionata:

a) da una sentenza emessa in sede referente ed a sezioni riunite dalla Corte dei conti;

b) dai risultati dell'indagine preliminare svolta dal VII gruppo di polizia tributaria a seguito della denuncia presentata alla procura della Repubblica di Roma dalla società Apram (denuncia questa peraltro regolarmente e diligentemente archiviata dal cosiddetto «Tribunale dei ministri»; ma questo è un altro e più complesso discorso che riguarda la legittimità e la dignità morale di organismi creati con il precisissimo ed unico scopo di difendere non le istituzioni ma i personaggi che le popolano);

c) dai risultati di ben tre perizie d'ufficio disposte dal giudice istruttore del tribunale di Napoli, dottor Angelo Spirito, nell'ambito di altra inchiesta per truffa (!) svoltasi in quella sede e conclusasi con il rinvio a giudizio di numerosi politici, del signor Mariano Pane, titolare della società Ecolmare, e dello stesso dottor Felice D'Aniello, direttore per quasi quindici anni (dal 1974 al 1987, con la sola esclusione del 1984, anno in cui è andato a combinar carognate a Bruxelles) dell'ICDM;

d) dall'atto di citazione della procura generale della Corte dei conti emesso per richiedere all'ex presidente della regione Campania ed ex Alto Commissario *ad acta* per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1980 Antonio Fantini la restituzione, con gli interessi e spese di giudizio, di lire 3.990.000.000 indebitamente versati alla Ecolmare nell'ambito dello stesso contratto-convenzione che ha dato origine alle denunce ed alla inchiesta giudiziaria di cui al punto *c*);

e) dalle dichiarazioni dell'ammiraglio Vacca Torelli ampiamente riportate dalla stampa,

l'interrogante chiede di conoscere:

se una tale, dimostrata situazione di frode della legge e di allegro sperpero del pubblico denaro sia conforme allo spirito di onestà, di chiarezza e di rigore che dovrebbe guidare ogni atto della pubblica amministrazione;

se, in buona sostanza, tutta questa storia di opacissimi contatti, di intrallazzi e di oscuri pagamenti mega-plurimiliardari in favore di società (Castalia ed Ecolmare) così pesantemente inquisite e descritte in sentenze ed atti pubblici di tribunali penali ed amministrativi non abbia ormai raggiunto (ed abbondantemente superato) ogni limite della decenza e della sopportazione, rendendo necessario e non più dilazionabile un concreto e definitivo intervento atto a colpire i responsabili di tanto sciagurato sperpero ed a restaurare chiarezza, onestà e rigore amministrativo.

(4-06560)

VISIBELLI. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Premesso:

che l'Ispettorato centrale difesa mare (ICDM) non ha mai redatto (forse per conservarsi le mani libere) il Piano generale delle coste, come pur formalmente prescritto, oltre che dalla pura e semplice logica e buonsenso, dalla stessa legge n. 979 del 1982, al titolo I, articolo 1, che esso ICDM assertivamente applicava;

che l'ICDM ha fatto costante, esclusivo, immotivato (e per questo illegittimo) ricorso ai «motivi d'urgenza» per indebitamente concedere, indebitamente utilizzando «a raffica» lo strumento eccezionale della trattativa privata, decine (27?) di supermiliardarie quanto inutilissime «convenzioni» ad, evidentemente ben introdotti, amici e conoscenti;

che l'ICDM non ha mai convocato le, pur contrattualmente previste, «commissioni di controllo e vigilanza» per evitare di rilevare le inadempienze e le «corbellerie» compiute dai detti amici e conoscenti, corbellerie ed inadempienze che evidentemente esso ispettorato ben sapeva sarebbero state compiute ed, altrettanto evidentemente, aveva interesse a che non venissero rilevate;

che l'ICDM ha sempre accuratamente evitato di compiere qualsiasi accertamento preliminare volto ad appurare ed accertare le effettive capacità tecnico-operative dei suoi contraenti al chiarissimo ed unico fine (quale altro potrebbe essere, infatti, il *leit-motiv* dietro questa uniformemente ripetuta inadempienza?) di non essere costretto ad accertarne la totale nullità ed insussistenza,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti codesta amministrazione abbia già preso od intenda prendere per finalmente moralizzare questa sconcia situazione e per perseguire, anche penalmente, quei centri di potere e quei funzionari che hanno la gravissima colpa e responsabilità di averla creata.

(4-06561)

VISIBELLI. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Premesso:

che l'Ispettorato centrale difesa mare (ICDM) ha stipulato, a quanto sembra illecitamente ed illegittimamente, utilizzando lo strumento della trattativa privata, numerose convenzioni con le società Castalia ed Ecolmare;

che l'importo complessivo delle somme finora erogate a favore delle dette società o raggruppamenti d'imprese supera i 300 miliardi di lire;

che durissime critiche nei confronti sia dell'ICDM sia di entrambe le sopra nominate società sono state espresse con una sentenza, in sede referente ed a sezioni riunite, dalla Corte dei conti;

che presso la procura generale della medesima Corte dei conti sono attualmente in istruzione numerosi procedimenti nei confronti degli stessi soggetti;

che almeno un procedimento penale nei confronti dell'ICDM, Castalia ed Ecolmare è attualmente in corso di istruzione presso il tribunale penale di Roma;

che presso il tribunale di Napoli si è conclusa, con il rinvio a giudizio di tutti i principali imputati, la fase istruttoria di un procedimento penale nei confronti della società Ecolmare è numerosi esponenti politici ed amministrativi;

che fra gli imputati rinviati a giudizio nel procedimento di cui sopra figura anche il dottor Felice D'Aniello, attuale dirigente generale di codesta amministrazione e direttore, fino al 1987, dell'ICDM;

che la procura generale della Corte dei conti ha citato l'ex presidente della regione Campania ed attuale eurodeputato Antonio Fantini a restituire la somma di lire 3.990.000.000 più interessi e spese di giudizio, indebitamente versata alla (in ogni modo beneficanda) Ecolmare;

che la società Castalia è stata pesantissimamente inquisita dalla Commissione Scalfaro,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se risponda al vero quanto da più parti si vocifera, e cioè che sarebbero in corso di istruzione presso i tribunali di Napoli, Salerno, Avellino e Santa Maria Capua Vetere numerosi procedimenti penali nei confronti della società Castalia;

b) come, alla luce di quanto sopra ed in premessa, sia stato possibile che un organo di vertice della pubblica amministrazione abbia fortissimamente voluto prima stabilire e quindi ostinatamente mantenere costosissimi rapporti con due società tanto pesantemente e diffusamente inquisite e, cosa ancor più grave, come sia possibile che tale organo di vertice, ostinatamente e pervicacemente rifiutandosi ancor oggi di prender atto delle citate evidenze e del fallimento sul campo delle autentiche «armate Brancaleone» da esso tanto stoltamente quanto illegittimamente radunate, ostinatamente e pervicacemente tenti di salvare i propri malsani rapporti con queste malsane società, violando addirittura lo stesso articolo 97, commi 1 e 3, della Costituzione.

(4-06562)

CASCIA. – *Al Ministro della sanità*. – Per sapere:

se sia fondata la notizia riportata dalla stampa locale («Gazzetta di Ancona» del 12 giugno 1991) secondo la quale dei 24 amministratori straordinari delle altrettante unità sanitarie locali, nominati dal presidente della giunta regionale marchigiana ai sensi del decreto-legge n. 35 del 1991, convertito dalla legge n. 111 del 1991, «14 sarebbero stati proposti dalla DC, 9 dal PSI, mentre uno da entrambe le forze politiche»;

se reputi legittimo il fatto che degli amministratori straordinari nominati 6 sono stati scelti al di fuori delle terne indicate dai comitati di garanti ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della sopra richiamata legge n. 111 del 1991;

se reputi legittima la deliberazione della giunta della regione Marche n. 3114 del 10 giugno 1991 che giudica, da un lato, incompatibili con la carica di amministratore straordinario due dei tre nominativi indicati dal comitato dei garanti della USL n. 10 e, dall'altro, richiede di rimuovere «le cause di incompatibilità eventualmente esistenti» entro la successiva data del 1° luglio 1991 all'amministratore straordinario designato dalla stessa giunta al di fuori della terna proposta;

se reputi fondata la dichiarazione di un assessore regionale, riportata nella sopra richiamata delibera, secondo la quale egli ritiene

illegittima la medesima deliberazione in quanto «discrimina i candidati indicati dai comitati dei garanti, calpestando i diritti soggettivi o interessi legittimi dei cittadini invitati ad accettare le candidature»;

se non sembri al Ministro un trucco risibile quello adoperato dalla giunta regionale delle Marche con la delibera sopra richiamata la quale dichiara «indisponibili» (di quale istituto giuridico si tratta?) due candidati della terna proposta dal comitato dei garanti, per sostenere poi che, non esistendo più una terna, la giunta stessa può scegliere un candidato al di fuori delle indicazioni del comitato dei garanti;

quali iniziative intenda assumere qualora riscontrasse illegittimità e lottizzazioni politiche nella nomina degli amministratori straordinari delle USL marchigiane.

(4-06563)

TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, CROCETTA. – *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* – Premesso:

che nella seduta del consiglio comunale di Reggio Calabria del 17 giugno 1991 il consigliere Francesco Gangemi (DC) ha svolto un intervento di enorme gravità denunciando operazioni affaristiche nell'utilizzazione dei finanziamenti pubblici, soprattutto di quelli previsti dall'apposito decreto per il «risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria»;

che nel suo clamoroso intervento, che ha suscitato notevole scalpore tra le forze politiche e tra l'opinione pubblica, il consigliere Gangemi ha parlato di «valigie piene di soldi», di «oneri di urbanizzazione fraudolentemente non fatti pagare», di «un centro di potere che vuole impadronirsi del comune»;

che quanto è accaduto nel consiglio comunale conferma una situazione estremamente preoccupante caratterizzata dalla condotta non trasparente dell'amministrazione comunale nell'attuazione del «decreto per Reggio Calabria», condotta che, a causa di manovre occulte e palesi e di spinte affaristiche di natura politica, non solo ha determinato il fatto che a distanza di due anni dei 600 miliardi previsti non è stata spesa nemmeno una lira provocando delusioni tra la popolazione, ma potrà favorire la mafia e i poteri criminali che in quella città e in quella provincia sono notoriamente molto potenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali interventi urgenti i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per fare piena luce sulla denunzia del consigliere Gangemi e sulle vicende inquietanti e torbide che hanno caratterizzato l'attuazione del decreto per Reggio Calabria;

quali misure intendano prendere per assicurare che i finanziamenti previsti dal decreto siano scrupolosamente finalizzati agli obiettivi indicati dallo stesso decreto smascherando le pressioni politico-affaristico-mafiose che sono presenti nella gestione del provvedimento legislativo.

(4-06564)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª *Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01535, del senatore Vesentini, sulle modalità di reclutamento dei professori associati.